

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I-XIV Camera e 1 ^a -14 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	30
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

FINANZE (VI)	<i>Pag.</i>	88
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	105
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	136
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	170
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	173
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	174

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2100 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 7 articoli, per un totale di 33 commi, appare caratterizzato dalla *ratio* unitaria dell'individuazione di un perimetro di amministrazioni pubbliche e operatori pubblici e privati per i quali definire specifiche misure di sicurezza contro eventuali attacchi informatici, anche in relazione all'utilizzo della rete 5G;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 6 dei 33 commi rinviano a provvedimenti successivi; per ulteriori due commi l'entrata in vigore delle disposizioni ivi previste è subordinata all'entrata in vigore di alcuni dei provvedimenti successivi contemplati; si deve anche segnalare il carattere rilevante, alla luce della *ratio* del provvedimento, delle misure affidate a successivi provvedimenti: in particolare, i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 affidano a DPCM sia l'individuazione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori pubblici e privati per i quali prevedere speciali misure di sicurezza cibernetica sia l'individuazione di tali misure;

merita anche rilevare la stratificazione legislativa della materia, che rischia di risolversi in un aumento della complessità normativa: in materia sono infatti intervenuti, da ultimo, sia il decreto-legge n. 22 del 2019 sia il decreto-legge n. 64 del 2019; quest'ultimo è quindi decaduto per mancata conversione il 9 settembre 2019; tuttavia, in attuazione di tale ultimo decreto-legge, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l'esercizio di poteri speciali, rendendo quindi necessario regolare gli effetti giuridici prodotti dal decreto non convertito; in tal senso si è intervenuti con una disposizione inserita nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75/2019 che prevede, appunto, una sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 64;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 12 dell'articolo 1 prevede che "le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni" siano la Presidenza del Consiglio dei ministri per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori nazionali pubblici e privati e il Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati; al riguardo andrebbe però specificato che si fa riferimento alle sanzioni amministrative di cui ai commi 9 e 10 e non già anche all'ipotesi di delitto di cui al comma 11, il cui accertamento compete all'autorità giudiziaria;

al comma 4 dell'articolo 2 andrebbe chiarito se nel limite di 4 unità (vale a dire il 40 per cento delle 10 unità di personale previste al comma 3) rientrino anche gli esperti o consulenti o solo le unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

come già si è accennato i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 attribuiscono a DPCM,

adottati su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sia l'individuazione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori pubblici e privati per i quali prevedere speciali misure di sicurezza cibernetica sia l'individuazione di tali misure; in proposito il Comitato non può però che ribadire, in coerenza con precedenti pareri, che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo in materie rilevanti rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto; al riguardo – e ferma restando l'esigenza di una riflessione generale sullo strumento del DPCM – si ricorda altresì che, in materia analoga, l'articolo 43 della legge n. 124/2007, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dispone che, salvo ove sia diversamente previsto, le disposizioni regolamentari attuative della legge sono adottate con DPCM (a tal fine la norma prevede una deroga esplicita all'articolo 17 della legge n. 400/1988), previo parere del CISR e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; mutuare, con i necessari adattamenti, tale procedura per il caso in commento potrebbe quindi contribuire ad aumentare la coerenza delle norme con l'ordinamento vigente;

il comma 11 dell'articolo 1 interviene tra le altre cose in materia di responsabilità dell'ente privato per l'ipotesi di delitto prevista dal medesimo comma (ostacolo a procedimenti connessi alla definizione del perimetro di sicurezza cibernetica); al riguardo, si osserva che tale previsione dovrebbe trovare più opportuna collocazione all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

il provvedimento non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); esso, in quanto recante disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, è poi esente dalla relazione sull'analisi di impatto della

regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 6 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità:

di aggiungere, all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "l'accertamento delle violazioni" le seguenti: "di cui ai commi 9 e 10" e dopo le parole: "l'irrogazione delle sanzioni" aggiungere le seguenti: "previste dai medesimi commi";

di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 4;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: "con decreto" fino alla fine dell'alea con le seguenti: "in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura regolamentare, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: "con decreto" fino alla fine

dell'alea con le seguenti: "in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura regolamentare, che ne disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";

collocare la previsione contenuta all'articolo 1, comma 11, e relativa alla responsabilità dell'ente per il delitto previsto dal medesimo comma 11 all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Comitato formula altresì le seguenti raccomandazioni:

abbia cura il Legislatore di evitare la successione di interventi su una medesima materia in un arco eccessivamente ristretto di tempo, fattispecie che rischia di determinare un'eccessiva stratificazione normativa e un aumento della complessità del sistema normativo;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 08)	6
--	----------

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO
UNINOMINALE 08)**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 10.30 alle
12.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Alfredo BAZOLI.

La seduta comincia alle 9.25.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 maggio 2019.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, ricorda che l'esame della richiesta in titolo è iniziato nella seduta del 3 aprile scorso e proseguito in quella del 10 aprile, nel corso della quale è stato ascoltato l'interessato, e in quelle del 17 aprile e 8 maggio 2019.

Invita il relatore Cassinelli ad intervenire per formulare la sua proposta.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, ricorda di aver avviato l'illustrazione della questione nella seduta del 3 aprile, fornendo una panoramica dell'ampia istruttoria a suo tempo svolta e confluita nella relazione presentata dalla deputata Rosomando, relatrice sulla richiesta nella scorsa legislatura. In quella occasione aveva proposto di proseguire la discussione dopo aver ascoltato l'interessato, il quale è intervenuto in audizione lo scorso 10 aprile (dopo che si era dimesso dal mandato parlamentare il 13 marzo), fornendo chiarimenti e rispondendo a quesiti posti dai componenti della Giunta. Nelle sedute del 17 aprile e dell'8 maggio la discussione è quindi proseguita con il contributo di molti colleghi.

Come noto, si tratta di una vicenda ormai risalente, consistente nel fatto che il 12 gennaio 2012 Guido Crosetto era stato invitato alla trasmissione televisiva « *Porta a Porta* » per commentare il voto espresso – sia pur in forma segreta – quello stesso giorno nella seduta dell'Assemblea su una richiesta di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicola Cosentino.

Durante la trasmissione Guido Crosetto, nel suo intervento, in risposta a una specifica domanda del conduttore Bruno Vespa, aveva riportato le parole di alcuni colleghi intervenuti per dichiarazione di voto, ovvero i deputati Lehner e Contento – quest’ultimo appartenente al suo stesso gruppo – i quali, a loro volta, avrebbero riferito dei meri « fatti notori », accennando a talune vicende personali del giudice Nicola Quatrano, su cui lo stesso magistrato aveva più volte rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa.

Da ciò era originata la querela sporta dal dottor Quatrano nei confronti sia di Guido Crosetto sia del conduttore Bruno Vespa.

Il giudice, a fronte di una eccezione di insindacabilità sollevata dapprima in fase di indagini preliminari e poi in sede di udienza preliminare, non aveva ritenuto di sospendere il procedimento per la trasmissione degli atti alla Camera. Guido Crosetto aveva pertanto avanzato al Presidente della Camera una richiesta di pronuncia in materia d’insindacabilità nella scorsa legislatura, quando peraltro non rivestiva la carica di deputato.

Ricorda preliminarmente come la Giunta, per deliberare in materia, debba attenersi a criteri più volte enucleati dalla giurisprudenza. A tale proposito, con riferimento al caso di specie, osserva quanto segue.

Guido Crosetto aveva partecipato, poche ore prima, al voto della Camera ed era stato chiamato a commentarlo nella trasmissione televisiva. Nel riportare parti del dibattito in Assemblea, e in particolare le dichiarazioni di un collega intervenuto a nome del suo gruppo – Crosetto aveva evidentemente inteso riproporre, facendola propria, la posizione di tutto il gruppo stesso.

Inoltre, come chiarito dallo stesso Crosetto in audizione presso la Giunta, egli aveva inteso utilizzare le parole dei colleghi soltanto per esplicitare le ragioni del proprio voto, che a termini di Regolamento era stato peraltro espresso in forma segreta. Non essendo egli intervenuto personalmente nel dibattito, durante l’inter-

vista Crosetto citò le parole dei colleghi, con ciò confermando, di fatto, di aver condiviso la posizione ed il pensiero espressi da chi aveva parlato a nome del gruppo. Nell’organizzazione dei lavori in Assemblea per l’esame della questione erano stati infatti contingentati i tempi, per cui, oltre ai relatori di maggioranza e di minoranza, intervenne per dichiarazione di voto un solo deputato per ciascun gruppo. Un eventuale intervento di Crosetto, pertanto, avrebbe avuto ragion d’essere, sostanzialmente, solo se egli avesse inteso esprimersi in dissenso rispetto alla posizione del proprio gruppo.

In altri termini, Crosetto durante la trasmissione televisiva non ha inteso riproporre la posizione espressa da altri colleghi, bensì ha voluto esporre la propria, a commento di un atto tipico quant’altri mai e cioè il voto, espresso in forma segreta.

Rispetto al caso in esame, non soccorre, pertanto, la giurisprudenza costituzionale richiamata da alcuni colleghi rispetto all’impossibilità di configurare l’insindacabilità allorquando un parlamentare riproduca *extra moenia* una posizione manifestata in sedi proprie da un altro deputato. In questo caso Crosetto semplicemente esplicitava all’esterno le ragioni della propria espressione di voto, il primo tra gli atti tipici citati dall’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tanto premesso in diritto, ribadisce in punto di fatto alcune circostanze nuove rispetto ai fatti posti alla base della discussione tenutasi nella scorsa legislatura.

La prima circostanza consiste nel fatto che – nell’ambito del procedimento avviato nei confronti di Guido Crosetto e del conduttore della trasmissione Bruno Vespa – il dottor Quatrano ha ritenuto di ritirare la propria querela, ma nei confronti del solo giornalista. Come dichiarato in sede di audizione, Crosetto non è stato contattato al fine di tentare una composizione bonaria della controversia.

La seconda circostanza consiste nel fatto che il querelante Quatrano nel 2018 si è dimesso dalla magistratura per esercitare la professione di avvocato.

La terza, infine, è che – come noto – Guido Crosetto si è dimesso dalla carica di deputato lo scorso 13 marzo, uscendo dall'agone politico per motivi personali e con ciò, auspicabilmente, dai riverberi di ogni genere che le polemiche a carattere politico possono comportare.

Tanto premesso, ritiene che – nel caso di specie – sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e pertanto formula la propria proposta nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni rese da Guido Crosetto, oggetto della contestazione dell'avvocato Quatrano.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 9.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in vista del Consiglio dell'Unione europea Giustizia e affari interni previsto per il 7 e 8 ottobre 2019, per gli aspetti di competenza (*Svolgimento e conclusione*) 10

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della 1^a Commissione del Senato della Repubblica Stefano BORGHESI. — Interviene la Ministra dell'interno Luciana Lamorgese.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazioni della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in vista del Consiglio dell'Unione europea Giustizia e affari interni previsto per il 7 e 8 ottobre 2019, per gli aspetti di competenza.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano BORGHESI, *presidente*, comunica che, in relazione alla procedura informativa che avrà ora inizio, è stata preventivamente acquisita l'autorizzazione della Presidenza del Senato alla trasmissione audiovisiva, anche mediante il canale satellitare del Senato e la *web Tv*, ai sensi

dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

Comunica, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai parlamentari presenti e alla Ministra Lamorgese.

La Ministra dell'interno Luciana LAMORGESE rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni le senatrici Nadia GINETTI (IV-PSI) e Emma BONINO (Misto, PEcEB), la deputata Rosalba DE GIORGI (M5S), il senatore Gianni PITTELLA (PD), il deputato Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), la senatrice Loredana DE PETRIS (Misto-LeU), la deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), il senatore Gianclaudio BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV), il senatore

Luigi VITALI (FI-BP) e il deputato Emanuele PRISCO (FDI).

La Ministra dell'interno Luciana LAMORGESE risponde ai quesiti posti.

Interviene sull'ordine dei lavori Giuseppe BRESCIA, *Presidente della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati*.

Stefano BORGHESI, *presidente*, ringrazia la Ministra e dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Luigi GALLO. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), il senatore Francesco VERDUCCI (PD), i deputati Nicola FRATOIANNI (LEU), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Alessandro FUSACCHIA (MISTO-+E-CD), Vittorio SGARBI (MISTO) e Federico MOLLICONE (FDI).

(Commenti del deputato Sgarbi, cui replica il deputato Mollicone. Scambio di apostrofi tra i due deputati, che entrano in contatto e tra i quali si frappongono alcuni altri deputati).

Luigi GALLO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.10.

La Commissione riprendendo il dibattito, intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paola FRASSINETTI (FDI) e Luigi CASCIELLO (FI), il senatore Andrea CANGINI (FI), il deputato Antonio PALMIERI (FI), la se-

natrice Vanna IORI (PD), i deputati Rosa Maria DI GIORGI (PD), Lucia CIAMPI (PD) Daniele BELOTTI (LEGA) e Angela COLMELLERE (LEGA), la senatrice Maria SAPONARA (LEGA), la deputata Giorgia LATINI (LEGA), la senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), i deputati Gianluca VACCA (M5S) e Paolo LATTANZIO (M5S) e la senatrice Orietta VANIN (M5S).

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione, per la sola replica del ministro, ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*). 14

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è fissato al 28 ottobre prossimo.

Mario MORGONI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, in qualità di relatore

per la Commissione Ambiente, riferisce sui profili di carattere generale e sui primi quindici articoli dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il collega Conte, relatore per la Commissione Giustizia, ne illustrerà gli ulteriori contenuti.

Osserva che lo schema di decreto legislativo in esame attua una delega conferita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017, articolo 2), concernente l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea.

In particolare, evidenzia che esso rafforza il sistema sanzionatorio che assiste il regolamento (UE) n. 517/2014, recante norme volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti « F-gas ») contemplati dal protocollo di Kyoto: idrofluorocarburi, perfluorocarburi e l'esfluoruro di zolfo. Si tratta, in sintesi, di sostanze chimiche di origine antropica il cui utilizzo, in rapida crescita, non determina una riduzione dello strato di

ozono, ma contribuisce comunque in modo significativo ai cambiamenti climatici in atto. Per ridurre le emissioni di F-gas, il citato Regolamento del 2014 ha introdotto misure per il contenimento delle perdite e recupero del gas, nonché di identificazione delle imprese interessate e di etichettatura di F-gas e di prodotti e apparecchiature che li contengono, cui si accompagnano restrizioni all'immissione in commercio e controlli sul loro uso.

Osserva che l'attuazione del citato Regolamento europeo nonché dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea è avvenuta con fonte normativa di rango secondario (il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018) che non ha introdotto un complessivo apparato sanzionatorio. Conseguentemente, l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione (EU-PILOT 9154/2017/CLIMA), inviando all'Italia, lo scorso 25 luglio 2019, una lettera di costituzione in mora. Per chiudere tale procedura, lo schema in esame sostituisce, con espressa abrogazione, la disciplina vigente, recata dal decreto legislativo n. 26 del 2013, a sua volta attuativo del precedente regolamento dell'Unione, adesso abrogato.

Venendo al contenuto, precisa che gli articoli 1 e 2 individuano il campo di applicazione e le definizioni richiamando sia il regolamento del 2014 (e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea) sia la normativa nazionale di attuazione, ovvero il citato D.P.R. n. 146 del 2018. L'articolo 3 individua le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni. Il comma 1 fissa la sanzione da 20.000 a 100.000 euro per chi rilascia in modo intenzionale i gas fluorurati a effetto serra, se il rilascio non è la necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito. Si tratta di una condotta vietata dal Regolamento europeo (articolo 3, par. 1) ma attualmente non sanzionata. Il comma 2 pone una sanzione da 5.000 a 25.000 euro per l'inadempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento, secondo cui « se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a

effetto serra, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo », precisando che la relativa riparazione debba comunque essere effettuata entro cinque giorni. Anche tale condotta non è attualmente sanzionata. Il comma 3 prevede una sanzione da 5.000 a 15.000 euro per l'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione di un'apparecchiatura soggetta a controlli delle perdite, non effettua la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita, con personale in possesso del pertinente certificato. Tale disposizione innova la normativa vigente nella parte in cui comprende adesso anche il mancato rispetto del termine di un mese per la verifica della riparazione.

Fa presente che l'articolo 4 fa conseguire alla violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di F-gas, secondo le scadenze e le modalità previste dall'articolo 4 del Regolamento, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro. Attualmente la sanzione va da 7.000 a 100.000 euro, quindi l'importo massimo previsto dal provvedimento è decisamente inferiore (anche se, secondo quanto si apprende dalla relazione tecnica che corredata il testo, l'attuale fattispecie sanzionatoria riprende solo in parte quella precedentemente configurata).

Rammenta che l'articolo 5 introduce sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite previsti dall'articolo 5 del Regolamento. Per ognuno degli obblighi previsti dai quattro paragrafi dell'articolo 5 del Regolamento viene prevista la medesima sanzione. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro.

Osserva che l'articolo 6 fissa la sanzione – da 1.000 a 15.000 euro – da applicare per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento in materia di tenuta dei registri conservati nella banca dati, da adempiere entro trenta giorni dalla data dell'intervento. Ai sensi del citato articolo 6 del regolamento

europeo, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli gestiscono appositi registri in cui sono specificate talune informazioni. La normativa interna (l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 146/2018) prevede che le informazioni affluiscono, per via telematica, alla banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. Segnalo, al riguardo che gli obblighi di trasmissione delle informazioni, previsti dalla normativa vigente decorrono dal 25 settembre 2019 (vale a dire dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146). L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas, previsti dall'articolo 8 del regolamento europeo. In particolare, il comma 1 prevede una sanzione da 10.000 a 100.000 euro in caso di utilizzo di persone fisiche non in possesso del necessario certificato nell'attività di recupero di F-gas durante la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature considerate dalla norma. Il comma 2 sanziona, con il pagamento di una somma da 7.000 a 100.000 euro, l'impresa che utilizza un contenitore di F-gas e, prima del suo smaltimento, non provvede al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Il comma 3 applica la medesima sanzione alle imprese che svolgono attività di recupero dei gas dagli impianti di condizionamento d'aria di talune categorie di veicoli a motore, senza avvalersi di personale in possesso del prescritto attestato.

Il comma 4 fa salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature dalla normativa in materia di rifiuti recata dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). L'articolo 8 individua le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di certificazione previsti dall'articolo 10 del regolamento europeo. In particolare, ai commi 1, 2 e 3, sono individuate le sanzioni da applicare alle persone fisiche e alle imprese che operano, ovvero affidano

il lavoro sulle apparecchiature, a soggetti privi del necessario certificato o attestato. Le sanzioni, in tal caso, variano da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 euro. Il comma 4 prevede una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per gli organismi di certificazione e gli organismi di valutazione che non trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente. I commi 5 e 6 prevedono sanzioni da 150 a 1.000 euro in capo ai citati organismi di certificazione e di valutazione finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo di tempestiva iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell'ambiente, nonché dell'obbligo di tempestiva trasmissione all'organismo di valutazione che li ha certificati, da parte degli organismi di certificazione, dei nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto la certificazione. Il comma 7 applica la sanzione da 150 a 1.000 euro agli organismi di certificazione e di valutazione che non inseriscono le informazioni dovute nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi. Il comma 8 prevede una sanzione da 150 a 1.000 euro, da applicare in caso di mancata iscrizione al Registro telematico nazionale istituito presso il Ministero dell'ambiente da parte dei soggetti obbligati.

L'articolo 9 individua le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio previsti dall'articolo 11 del regolamento europeo. Mentre il comma 1 prevede, come sanzione, l'arresto da tre a nove mesi o l'ammenda da 50.000 a 150.000, i commi da 2 a 5 puniscono le condotte illecite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro e i commi 6 e 7 con un minimo di 500 e un massimo di 5.000 euro. Ritiene opportuno inoltre evidenziare che i commi da 2 a 7 si riferiscono alle attività di acquisto e vendita, indipendentemente dalle modalità con cui tale attività si esplica, ivi comprese le modalità di commercio e/o

vendita elettronici mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Il comma 1 punisce chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento europeo, con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato. Il comma 2 stabilisce le eccezioni a tale regola, che riguardano l'immissione in commercio di materiale militare o di prodotti e di apparecchiature che presentano caratteristiche tecniche che garantiscano un basso impatto ambientale. I commi 3 e 4 sanzionano le imprese che forniscono il gas a soggetti non titolari dei necessari certificati o attestati, nonché i soggetti che lo acquistano. Il comma 5 sanziona invece le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata. I commi 6 e 7 individuano le sanzioni per le imprese che forniscono gas per talune attività (installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature) ovvero direttamente all'utilizzatore finale, che non inseriscono nella banca dati le informazioni previste.

Ricorda che l'articolo 10 reca le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature. Le etichette devono contenere varie informazioni, la cui tipologia è indicata dal regolamento europeo. Inoltre, secondo l'articolo 12 del regolamento UE 517/2014, devono essere chiaramente leggibili e indelebili e devono essere redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l'apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio. Agli organismi dell'UE è conferito il potere di adottare atti per modificare gli obblighi di etichettatura, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici. L'articolo 10 conferma le sanzioni amministrative pecuniarie attualmente vigenti, da 5.000 a 50.000 euro, anche se, a differenza del corrispondente articolo 7

del decreto legislativo n. 26 del 2013, non prende in considerazione l'ipotesi che il fatto costituisca reato.

L'articolo 11, al comma 1 punisce con l'arresto da tre a nove mesi, o con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo. Tali sanzioni sono uguali a quelle attualmente prescritte tranne che nella parte in cui la norma vigente contempla la possibilità che i fatti costituiscano più grave reato. Il comma 2 sanziona in via pecuniaria, con importi da 10.000 a 100.000 euro chi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viola taluni obblighi relativi ai gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione, fissati dall'articolo 13, comma 3, del regolamento (UE) 517/2014. Il divieto non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C né ad apparecchiature di refrigerazione per cui sia stata autorizzata un'esenzione. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 517/2014, vi sono casi in cui i divieti scatteranno all'inizio dell'anno 2030 anziché del 2020. In questo caso si tratta di sanzioni che vengono introdotte nell'ordinamento italiano per la prima volta.

Segnala che l'articolo 12 prevede una sanzione pecuniaria che va da 50.000 a 150.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi, posti a carico di chi immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (comma 1), oppure senza presentare la relativa dichiarazione di conformità (comma 2). L'autorizzazione di cui al comma 1 è quella che permette al produttore o importatore che ha ricevuto una quota fissa da immettere sul mercato – assegnatagli dalla Commissione europea – di autorizzare un'altra impresa a utilizzarla, solo a condizione che le corrispon-

denti quantità di idrofluorocarburi siano fornite fisicamente dal produttore o importatore che dà l'autorizzazione. Il comma 2 sanziona da 5.000 a 50.000 euro coloro che immettono in commercio le medesime apparecchiature senza la relativa dichiarazione di conformità, fattispecie che invece l'attuale regime sanzionatorio non contempla.

L'articolo 13 sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento europeo in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote. Ai commi 1, 2 e 3 è prevista una serie di sanzioni a carico dei produttori, degli importatori e dei rappresentanti esclusivi i quali, nei modi indicati, violino le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi stabilite dal Regolamento. In particolare l'immissione in commercio senza la preventiva assegnazione o senza il trasferimento di quote altrui è punita con l'arresto da tre mesi a nove mesi oppure con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro. L'immissione in quantità superiori a quella assegnata o ottenuta mediante trasferimento, è punita con un'ammenda di importo variabile tra 50.000 e 150.000 euro. Il comma 4, invece, richiama le eccezioni al sistema sanzionatorio generale previste nel Regolamento, riferite a coloro che trattano quantitativi inferiori alle 100 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi l'anno, ovvero a chi si occupi di idrofluorocarburi con una peculiare destinazione o uso.

L'articolo 14 reca norme per la violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento europeo in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. Tale fattispecie non è attualmente sanzionata. In particolare, l'articolo in commento punisce i soggetti che violano le disposizioni riguardanti il registro elettronico delle quote, prevedendo, al comma 1 la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Il comma 2 prevede

identiche sanzioni per le imprese inadempienti che ricevono gli idrofluorocarburi da produttori, importatori e rappresentanti esclusivi. Il comma 3 applica il medesimo quadro sanzionatorio anche ad importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi e il comma 4 lo estende anche alle imprese che non comunicano alla Commissione determinate informazioni elencate all'articolo 3 del Regolamento di esecuzione 2019/661 UE.

L'articolo 15 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento europeo in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento. In particolare, i commi 1, 2, 3 e 4 fissano la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti che producono, importano o esportano, distruggono, utilizzano come materia prima o, infine, che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti le sostanze oggetto del presente provvedimento. I commi 5 e 6 fissano una sanzione pari alla metà (da 500 a 5.000 euro) per coloro che non provvedono a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza dei dati comunicati, della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità. Analoga sanzione opera per l'inesatta o incompleta o non conforme trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti è punita, infine, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro (comma 7).

Federico CONTE (LEU), *relatore per la II Commissione*, nel proseguire ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che l'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema medesimo. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento, l'attività di vigilanza e accertamento è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente (comma 1). All'accertamento delle violazioni previste dallo schema di decreto in esame possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2). Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 i soggetti legittimati a svolgere – in base ai commi precedenti – l'attività di vigilanza e accertamento possono assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti (comma 3). In proposito, rammenta che l'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, rubricato « atti di accertamento », prevede che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, non solo assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, ma anche procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. In particolare, ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 13, all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di

prova, possono procedere pure a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

Evidenzia che all'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui allo schema di decreto in esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 (comma 4). Fa presente che la relazione illustrativa precisa come, in esito al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, si sia deciso che – in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall'ordinamento vigente – l'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni sarà rimessa al parere delle Commissioni parlamentari. In caso di violazioni accertate invece dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 5).

Rammenta che, a seconda della gravità della violazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente (comma 6). Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 7).

L'articolo 17 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo

schema di decreto in esame. In particolare, è specificato che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Rammenta, infine, che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ciò premesso, con riferimento alla decisione di rimettere al parere delle Commissioni parlamentari l'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative accertate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in luogo del previsto prefetto, propone, per ragioni di coerenza

normativa, evitando complessità ulteriori del meccanismo, di attribuire la competenza per l'irrogazione della sanzione amministrativa agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia per le violazioni accertate dalla stessa Agenzia sia per quelle accertate dal Ministero dell'ambiente.

Franco VAZIO, *presidente*, nel concordare con l'osservazione del collega Conte, rileva come la semplificazione e l'omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi sia sempre auspicabile. Nel sottolineare come ciò potrà essere oggetto di valutazione nel corso del prosieguo dei lavori, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari e C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite I e II del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida*) 21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari e C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite I e II del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 settembre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono state assegnate alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente, in data 27 set-

tembre 2019, le proposte di legge C. 1958, d'iniziativa dei deputati Fiorini e altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori a comunità e istituti », e C. 2007, d'iniziativa dei deputati Lollobrigida e altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori e sulle comunità di tipo familiare destinate alla loro accoglienza ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella dei progetti di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta del 25 settembre i relatori – deputata Ascari, per la II Commissione, deputato Rizzo Nervo, per la XII Commissione – hanno svolto la relazione sulle proposte di legge in esame e si sono svolti alcuni interventi.

Nessun chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	22
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (<i>Esame rinvio</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Del Re ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il

sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.

Atto n. 104.

(Esame rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scade l'8 ottobre prossimo.

Roger DE MENECH (PD), *relatore per la IV Commissione*, osserva che le Commissioni riunite affari esteri e difesa sono chiamate ad esprimere un parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019, trasmesso alle Camere il 2 agosto scorso ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente

la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Ricorda, quindi, che gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della citata legge quadro sulle missioni internazionali dispongono che le risorse del Fondo istituito dal successivo articolo 4 (nello stato di previsione del MEF – programma 5.8, cap. 3006/1) per soddisfare il fabbisogno delle missioni internazionali siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Tali disposizioni prevedono, altresì, che gli schemi di tali atti, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Commissioni competenti per materia, che devono rendere il parere entro venti giorni dall'assegnazione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo deve trasmettere nuovamente gli atti alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi d'informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari devono essere espressi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Ciò premesso, rileva che lo schema di decreto in esame attua le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente il 3 luglio e il 9 luglio scorsi, con le quali le Camere hanno autorizzato le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nei termini di cui alle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2019, quanto sia alla prosecuzione delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2018 e prorogate per il 2019, sia alla partecipazione dell'Italia alle nuove missioni internazionali.

Ricorda che, poiché gli stanziamenti recati dal Fondo erano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle missioni in-

ternazionali e degli interventi di cooperazione oggetto delle Deliberazioni governative per l'anno 2019, i relativi oneri complessivi, pari a 1.428.554.211 euro, sono stati coperti attingendo all'intera dotazione del Fondo per l'anno 2019, pari ad euro 1.020.554.211, mediante obbligazioni esigibili nell'anno 2019, e finanziando la parte residuale, pari a 408 milioni di euro, mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto riguarda il contenuto specifico del decreto oggi in esame, fa presente che il provvedimento è composto da due articoli e da un allegato che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

All'atto sono poi allegate sia la relazione tecnica, sia il prospetto di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione dell'atto sottoposto al parere parlamentare.

Passando all'articolato – partendo dunque da una dotazione del Fondo pari ad euro 1.020.554.211 per l'anno 2019 (comprensivi di euro 23.306.891 per versamenti corrispondenti ai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali) e ad euro 1.547.247.320 per l'anno 2020 – l'articolo 1 del provvedimento ripartisce le risorse alle missioni ed agli interventi deliberati ed autorizzati per il 2019, secondo le modalità indicate all'allegato 1, per un importo pari a 1.020.554.211 euro per l'anno 2019 (che corrisponde all'intera dotazione del Fondo) e a 408 milioni di euro per l'anno 2020.

Segnala, quindi, che la consistenza del Fondo per il 2020 risulta conseguentemente pari a 1.139.247.320 euro.

L'articolo 2 concerne le indennità di missione da riconoscere al personale delle Forze armate e per il personale inviato dal Ministero degli affari ed esteri e della cooperazione internazionale, che partecipa alle missioni internazionali. Ricorda che l'articolo 5 della citata legge quadro prevede, infatti, che tale personale, oltre allo

stipendio o alla paga e agli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, percepisca una indennità di missione, spettante dalla data di ingresso nel territorio del Paese interessato e fino alla data di uscita. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede che con il decreto in titolo possano essere individuati alcuni teatri operativi per i quali, a causa di situazioni di disagio ambientale, l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa di quella di destinazione, purché nello stesso continente. Le indennità sono finanziate a valere sul già richiamato Fondo di cui all'articolo 4.

La ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri (nello specifico Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il finanziamento delle missioni e degli interventi di cooperazione di rispettiva competenza è riportata nell'Allegato 1.

In particolare, per ciascuno stato di previsione, sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun inter-

vento è poi indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, quello coperto mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019 e, infine, quello coperto mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Infine, il decreto è corredato della prescritta relazione analitica riferita sia alle missioni internazionali in corso e allo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo al fine della relativa proroga, sia alla partecipazione alle missioni da avviare nell'anno 2019 alla luce di quanto evidenziato, preannuncia l'intenzione di presentare, d'intesa con il relatore per la III Commissione, una proposta di parere favorevole.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore per la III Commissione*, si associa ai contenuti illustrati dal deputato De Menech.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00316 Centemero: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.	
7-00317 Martino: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.	
7-00320 Ruggiero: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.

7-00316 Centemero: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.

7-00317 Martino: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.

7-00320 Ruggiero: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

Silvia COVOLO (LEGA) illustra la risoluzione presentata dal suo gruppo, ricordando come la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia recentemente stabilito, con propria sentenza C-449/2017, che l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida non rientri nella nozione di insegnamento scolastico e pertanto non possa ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'Iva prevista dalla direttiva n. 112 del 2006.

L'Agenzia delle entrate dal canto suo, con la risoluzione n. 79 del 2019, ha recepito la citata sentenza e le ha riconosciuto efficacia *ex tunc*, in forza della quale le scuole guida sono tenute ad

emettere una nota di variazione che riguarda le operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA.

Rammenta che fino ad oggi le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA; l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone ora alle scuole guida il versamento dell'IVA del 22 per cento sulle lezioni per il conseguimento delle patenti, con conseguente ed immediato rincaro della spesa a danno degli utenti. Inoltre l'applicazione dell'IVA è imposta anche retroattivamente, per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014. Alla base del parere dell'Agenzia delle entrate, c'è la considerazione che le pronunce dei giudici dell'Unione europea hanno efficacia *ex tunc* e di conseguenza il principio espresso nelle sentenze si applica anche ai rapporti sorti prima di esse.

Con la risoluzione presentata, si impegna in primo luogo il Governo ad adottare urgentemente un'iniziativa normativa, pur nel rispetto del dettato della Corte di giustizia dell'Unione europea, in merito all'IVA da versare per i rapporti sorti nei periodi d'imposta ancora accertabili, attesa la retroattività della disciplina e l'impossibilità di rivalsa nei confronti dei committenti. Si impegna altresì il Governo ad adottare iniziative per risolvere le problematiche afferenti alle imposte dirette, ad escludere l'applicazione di qualunque sanzione in capo agli operatori del settore e a valutare l'adozione di iniziative per l'introduzione di nuove agevolazioni di forme di sostegno per le scuole guida, considerata l'importanza che la formazione per la patente riveste nella nostra società.

Antonio MARTINO (FI), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, rammenta che il rappresentante del Governo, durante il *question time* svoltosi in Commissione Finanze la scorsa settimana, ha risposto alle interrogazioni presentate affermando che sono allo studio proposte normative finalizzate ad attribuire efficacia *ex nunc* alla sentenza C-449/2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea, al

fine di evitare che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno acquistato o reso prestazioni in esenzione da IVA. Ritiene inoltre irragionevole che siano le scuole guida a dover assumere il ruolo di sostituti d'imposta, dovendo recuperare dai loro vecchi clienti l'IVA non versata. Auspica pertanto che il Governo intervenga rapidamente ed efficacemente per sanare gli effetti di una situazione palesemente ingiusta.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) fa presente – illustrando la risoluzione a sua prima firma – che il Movimento 5 Stelle la settimana scorsa ha presentato in Aula, sullo stesso argomento, una interpellanza urgente, in cui si chiedeva al Governo di spiegare quali urgenti iniziative intendesse assumere per escludere la retroattività del nuovo regime fiscale e per evitare o compensare aumenti dell'IVA sulle lezioni di scuola guida. La sottosegretaria all'Economia Castelli ha risposto in quella sede che l'Esecutivo era pienamente d'accordo con la necessità di intervenire sulla materia il prima possibile.

Sottolinea inoltre come la richiamata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sollevi forti perplessità, e – nel dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che dispone l'efficacia retroattiva del prelievo IVA – contrasti con l'articolo 23 della Costituzione secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il divieto di retroattività è peraltro previsto anche dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente.

Rammenta che l'articolo 123 del Codice della strada definisce le autoscuole « scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti », attribuendo loro un esplicito connotato scolastico ed educativo. Se le prestazioni didattiche necessarie al conseguimento della patente diventeranno materia imponibile, come indicato dalla Corte di giu-

stizia dell'Unione europea, queste subiranno un sensibile rincaro, scoraggiando la formazione e compromettendo la sicurezza stradale. Rileva come sarebbe opportuno invece favorire la formazione per la guida, in particolare in una fase di radicale evoluzione tecnologica.

Auspica pertanto che il Governo assuma quanto prima tutte le iniziative necessarie, anche di natura normativa, per escludere la retroattività dell'applicazione dell'IVA sulle lezioni di guida, per bloccare gli accertamenti già avviati da parte dell'Agenzia delle entrate e per favorire, anche con opportune iniziative normative, l'evoluzione della formazione alla guida e alla sicurezza stradale al fine di prevedere che questa sia considerata a tutti gli effetti una didattica nell'ambito dell'insegnamento scolastico.

Marco OSNATO (FDI) ricorda di aver presentato la scorsa settimana, sull'oggetto delle risoluzioni in esame, un *question time* in Commissione Finanze insieme al collega Bignami, in risposta al quale il rappresentante del Governo aveva preannunciato in tempi brevi l'adozione di provvedimenti normativi *ad hoc* per precisare l'efficacia *ex nunc* della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sottolinea come, poiché è di fatto impossibile per le autoscuole rivalersi sui propri vecchi clienti, il peso dell'imposizione ricadrà inevitabilmente sulle autoscuole stesse. Nel frattempo l'Agenzia delle entrate — con un'attività che non esita a definire aggressiva ed ingiustificata — sta procedendo con gli accertamenti. Riterebbe pertanto necessario procedere quanto prima all'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche al fine di chiarire per quale motivo, mentre il Governo promette di intervenire al più presto, nel frattempo l'Agenzia procede imperterrita con la propria attività di accertamento.

Ritiene che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nasca da un presupposto errato, e meriterebbe di essere messa in discussione; essa trae infatti origine dal ricorso presentato da una

scuola guida tedesca che, in quanto soggetta all'imposizione IVA, ha lamentato il fatto che l'esenzione per i corsi svolti in Italia determinerebbe una alterazione del mercato e del principio di libera concorrenza. Sottolinea come, a suo avviso, non possa essere invocato in questo caso un problema di concorrenza, in quanto un cittadino non italiano o non residente in Italia non potrebbe in nessun caso ottenere il rilascio di una patente di guida italiana.

Auspica quindi un rapido e concreto intervento da parte del Governo, come peraltro il sottosegretario Baretta ha preannunciato in Commissione una settimana fa, per evitare che 70 mila operatori del settore si trovino in grande difficoltà.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel condividere le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti, evidenzia come l'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione abbia operato un'interpretazione arbitrariamente estensiva della sentenza della Corte di giustizia europea, ampliandone gli effetti a tutte le categorie delle patenti di guida, mentre in realtà essa riguarda solo le patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Più in generale, ritenendo del tutto incongruo tale intervento, propone alle Commissioni di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni al fine di consentire al Parlamento di svolgere appieno la sua funzione di indirizzo e di eventuale iniziativa legislativa.

Con riferimento alla discussione delle risoluzioni in esame, auspica che si possa giungere all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, mentre sul piano normativo ritiene vi siano le condizioni per la rapida approvazione di una legge ordinaria che affronti la specifica questione della portata retroattiva dell'applicazione del regime IVA al fine di dare una risposta chiara e tempestiva alle scuole di guida.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia che è in corso di presentazione anche da parte del gruppo del Partito democratico una risoluzione sull'argomento e dichiara di condividere la preoc-

cupazione espressa dai colleghi per gli effetti che la situazione esposta potrebbe determinare per il comparto. Mentre appare meno complessa la questione relativa all'efficacia *ex nunc* della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ritiene che occorra svolgere un approfondimento ponderato sul ruolo delle scuole guida, anche affinando la definizione relativa al loro compito formativo.

Concorda pertanto sulla opportunità di procedere ad un breve ciclo di audizioni che consentano di definire proposte normative che tengano in debita considerazione gli obblighi derivanti dalla pronuncia della Corte di Giustizia; si tratta di un percorso rispetto al quale il Partito democratico offre sin d'ora la massima disponibilità.

Antonio MARTINO (FI), sebbene concordi con il collega Fragomeli circa l'obbligo di applicare e rispettare le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, sottolinea tuttavia come analogo rispetto debba essere riservato dalle istituzioni anche ai cittadini italiani. Con riferimento in particolare all'operato dell'Agenzia delle entrate, segnala che nel collegio dell'Aquila, da cui proviene, l'Agenzia sta attualmente inviando cartelle esattoriali a imprese che hanno subito gravi danni durante il terremoto del 2009 e che ancora non sono riuscite a riprendere la loro ordinaria attività. Anche in questo caso, l'esenzione della quale le imprese avevano goduto in quanto situate in zone pesantemente colpite dal sisma, è ora oggetto di ripensamenti. Invita pertanto il Governo, che oggi si vanta di avere grandi capacità di interlocuzione con le istituzioni europee, a dimostrare la propria capacità di mediazione ed a intervenire con efficacia e velocità per risolvere le situazioni denunciate.

Raffaella PAITA (IV) si associa alla proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni, ricordando di essere stata la prima a presentare un'interrogazione su tale delicata questione. Ritiene peraltro le Commissioni debbano concludere l'attività

conoscitiva in tempi ragionevolmente rapidi al fine di fornire tempestivamente risposte chiare a tutti gli operatori del settore.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA, con riferimento alle questioni poste negli atti di indirizzo all'esame delle Commissioni, ritiene opportuno svolgere alcune brevi precisazioni.

Innanzitutto, osserva che secondo la stessa Corte di Giustizia il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale trova un limite nei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento delle disposizioni normative come applicate e interpretate dalle Autorità dei singoli Stati membri. Nella citata risoluzione n. 79 l'Agenzia delle entrate ha così riconosciuto, in applicazione alle norme dello statuto dei diritti del contribuente, il legittimo affidamento del contribuente, il quale consente di non irrogare sanzioni né richiedere interessi moratori. Fa quindi presente che sono allo studio proposte normative finalizzate a chiarire ed attribuire efficacia *ex nunc* alla sentenza della Corte di giustizia europea.

Con riferimento alle eventuali iniziative presso le competenti sedi europee al fine di modificare la vigente normativa europea, segnala che lo strumento più idoneo è rappresentato dalla proposta di direttiva di modifica della direttiva 2006/112/CE, attualmente all'esame del Consiglio, che ha come obiettivo una revisione del regime attuale delle aliquote ridotte in materia di IVA.

Per quanto riguarda l'eventuale introduzione di nuove forme di agevolazioni e di sostegno per le scuole guida, quale ad esempio lo strumento del credito di imposta, occorre ricordare che esse richiedono sempre una valutazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato al fine di evitare effetti distorsivi sul mercato.

Tutto ciò premesso, ribadendo che il Governo sta attualmente lavorando sulle descritte ipotesi di intervento normativo, dichiara la disponibilità a valutare un'ini-

ziativa del Parlamento che possa essere approvata in tempi ragionevolmente certi.

Marco OSNATO (FDI) prende atto con rammarico che il Governo, rispetto a quanto affermato in Commissione Finanze una settimana fa, non ha fornito ulteriori elementi di risposta. In particolare, anche al fine di evitare fraintendimenti, vorrebbe sapere se all'Agenzia delle entrate è stata chiesta o verrà chiesta una moratoria rispetto agli accertamenti già avviati.

Ritiene che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sia stata recepita in modo errato dall'Agenzia delle entrate e che sia compito del Governo intervenire proprio nei riguardi dell'Agenzia; quanto dichiarato fino ad ora dall'Esecutivo finirà altrimenti per essere un mero proclama di buone intenzioni.

Silvia COVOLO (LEGA) concorda sul fatto che il problema nasca dall'interpretazione della sentenza da parte dell'Agenzia delle entrate e ritiene che l'intervento del Governo debba essere volto a fornire direttive all'Agenzia medesima.

Raffaele BARATTO (FI) rileva come, anche in questa vicenda, l'Agenzia delle entrate appaia come un ente a sé stante, senza guida e lontano dalle esigenze dei cittadini. Si associa a quanto detto dai colleghi sulla necessità che il Governo intervenga al più presto per fornire all'Agenzia le opportune direttive.

Carla RUOCCO, *presidente*, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite Finanze e Trasporti, convocato al termine della seduta odierna, la definizione delle modalità di prosieguo dell'esame delle risoluzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Roberto Rustichelli, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi » 30

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

Audizione di Roberto Rustichelli, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	53

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. C. 1881 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1988, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016», già approvato dal Senato.

Con riguardo al primo dei tre trattati bilaterali sottoscritti con la Nigeria, vale a dire al Trattato di estradizione, segnala che esso intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione pun-

tuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.

Rammenta che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione si è resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Con riferimento al contenuto, evidenzia che il Trattato di estradizione italo-nigeriano si compone di 25 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo (extradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (extradizione esecutiva). L'intesa individua, innanzitutto, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'extradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi (articolo 2).

Precisa che i successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio (articolo 3) dell'extradizione e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4). In particolare, l'articolo 3 prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la

richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, la sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto (cosiddetto principio « ne bis in idem ») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto. Quanto ai citati motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4), l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione.

Rileva che con l'articolo 5 viene disciplinato un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'extradizione del cittadino. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione.

Osserva che l'articolo 10 illustra l'applicazione del « principio di specialità » in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto

acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.

Segnala che l'articolo 11 vieta la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata. L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio. L'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona. Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16). Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione. L'articolo 20 riguarda lo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione.

Osserva che ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle Parti da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte. L'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte è sancito dall'articolo 22. L'articolo 23 stabilisce che le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica. A norma dell'articolo 24, le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni e l'ac-

cordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Fa presente, infine che l'articolo 25, prevede che ciascuna parte possa recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica, con effetto a sei mesi.

Rammenta che il secondo testo all'esame della Commissione è l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, il quale, composto di 31 articoli, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale. In virtù di tale Accordo, conformemente a quanto disposto da analoghi Trattati bilaterali già sottoscritti dal nostro Paese, le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulti essere di competenza dello Stato richiedente. L'articolo 1 è dedicato alle definizioni dei termini adottati nel testo. L'articolo 2, nel definire il suo ambito di applicazione, precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri.

Osserva che con l'articolo 3 viene disciplinata la doppia incriminabilità. Le autorità centrali incaricate della trasmissione e ricezione delle domande di assistenza penale sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Procuratore Generale e il Ministero della giustizia per la Nigeria (articolo 4). I successivi articoli disciplinano forma e contenuto della domanda di assistenza (articolo 5), le sue modalità di esecuzione (articolo 6) e le circostanze per uno Stato richiesto sottese al rifiuto o al rinvio dell'assistenza (articolo 7).

Rileva che gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione: la

ricerca di persone (articolo 8), la citazione e notificazione di documenti (articolo 9), l'assunzione di prove (articoli 10 e 11), le garanzie da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (articolo 12), il trasferimento temporaneo di detenuti (articolo 13), la protezione di vittime e testimoni (articolo 14), la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (articolo 15), le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16), le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede (articolo 17), l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta, con esclusione del rifiuto a motivo del segreto bancario (articolo 18).

Segnala che ai sensi dell'articolo 19 le Parti si concedono assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali. L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte. L'articolo 22 contempla la trasmissione di sentenze e certificati penali. I documenti e gli atti forniti non necessiteranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente (articolo 23). Ai sensi dell'articolo 24 le Parti si impegnano a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza. L'articolo 25 dispone che, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente. Le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati (articolo 26).

Osserva, in fine, che un limite all'uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso del-

l'Autorità centrale dello Stato richiesto è previsto dall'articolo 27. I successivi articoli dispongono in materia di: soluzione delle controversie eventualmente insorte sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo (articolo 28), entrata in vigore (articolo 29) modalità di modifica del testo (articolo 30) e recesso (articolo 31).

Fa presente che il terzo Accordo all'esame della Commissione sul trasferimento delle persone condannate intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di un precedente accordo bilaterale sul tema, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.

Rammenta che il testo si compone di 24 articoli, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo. Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell'Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.

Osserva che l'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge

dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti. Una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'articolo 7, laddove alla lingua di redazione degli atti è dedicato l'articolo 8. L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso. L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata. Alla modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 11. Con l'articolo 12 è disciplinata l'esecuzione della condanna. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 13, solo lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza. L'articolo 14 prevede che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della

pena. L'articolo 15 dispone in materia di cessazione dell'esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione, quando informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura che rendano non più eseguibile la condanna. L'articolo 16 riguarda le informazioni concernenti l'esecuzione della condanna e l'articolo 17 le disposizioni relative al transito della persona condannata. In relazione alle spese (articolo 18), è previsto le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, l'Accordo non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.

Sottolinea, in fine, che le disposizioni finali hanno ad oggetto, come di consueto, l'ambito di applicazione dell'Accordo (articolo 20), la soluzione delle controversie (articolo 21), le modalità per l'entrata in vigore, (articolo 22), nonché la modifica e l'eventuale cessazione dell'Accordo stesso, attraverso comunicazione scritta e con effetto al 90° giorno (articolo 24).

Fa presente, inoltre, che il disegno di legge già approvato dal Senato si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), riservandosi di fare ulteriori verifiche, evidenzia che da una rapida lettura del contenuto di alcuni dei trattati in materia di estradizione all'esame della Commissione, a cominciare da quello con la Nigeria, tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna della persona risulterebbe anche il caso in cui la stessa sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna. Sull'argomento ricorda, che nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione

europea, svoltosi nella scorsa settimana, è stato respinto un emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia, relativo al mandato d'arresto europeo, volto a considerare il caso sopra descritto come un motivo obbligatorio di rifiuto della consegna invece che facoltativo come attualmente previsto nel testo del disegno di legge. Nell'evidenziare pertanto una anomala e incomprensibile differenza di trattamento a seconda che la richiesta sia avanzata da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese extraeuropeo, ribadisce come la soluzione più appropriata e di buon senso sia quella prevista dai trattati di estradizione all'esame della Commissione.

Franco VAZIO, *presidente*, nel rammentare che la Commissione sarà oggi chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in discussione nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII, evidenzia come, qualora la Commissione intenda svolgere degli approfondimenti sul provvedimento in titolo e sugli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, sia quella attuale la fase opportuna per intervenire. Osserva, inoltre, che i rilievi avanzati dalla collega Bartolozzi si riferiscano al disegno di legge di delegazione europea, il cui esame è già stato licenziato dalla Commissione, e non ai disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (C. 1909).

Rammenta che il Centro spaziale *Luigi Broglio*, con sede a Malindi, in Kenia, è stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Il Centro rappresenta per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano un sito ideale sia per attività di lancio che di controllo di satelliti da terra. La struttura è composta da due segmenti: il segmento marino, rappresentato dalla piattaforma di lancio oceanica, e il segmento terrestre, rappresentato dal centro di ricezione dati. Dal 1966 sono stati lanciati 23 satelliti, di cui quattro italiani e sono state svolte numerose attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali ed all'acquisizione di dati satellitari. Il Centro – gestito prima dall'Università e poi, dal 2004, dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) – è un importante centro per il controllo da terra delle missioni spaziali. L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016.

Sottolinea che l'Accordo in esame riprende i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'accordo, evidenzia che lo stesso si compone di un Accordo principale e di

cinque protocolli attuativi, a carattere tecnico, e precisa che illustrerà esclusivamente i profili di stretta competenza della Commissione giustizia.

In particolare, osserva che il testo dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, dispone, all'articolo XI, in materia di responsabilità e regola il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, esso sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. A questo proposito l'Italia è tenuta, attraverso l'ASI, a stipulare opportune polizze assicurative con compagnie riconosciute dalle autorità locali. L'Accordo è corredato da un Allegato che aggiorna il precedente e da cinque protocolli attuativi dedicati a: istituzione di un centro regionale per l'osservazione della terra; supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana; telemedicina; accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici; istruzione e formazione.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

C. 1989 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1989, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Rammenta che il Trattato ha l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione nel settore della giustizia tra i due Paesi, consentendo che le sentenze di condanna o relative a misure di sicurezza possano essere eseguite nello Stato di cui le persone sono cittadini. L'esigenza di un trattato bilaterale sull'argomento deriva anche dal fatto che l'Argentina non ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 21 marzo 1983; tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Evidenzia che il Trattato si compone di un breve preambolo e di 21 articoli. Mentre l'articolo 1 è relativo alle definizioni, l'articolo 2 riguarda i principi generali e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori previsti dal Trattato, stabilendo altresì che esso è applicabile ai minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alla legge dei due Stati. L'articolo 3 individua le autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento nel Ministero della Giustizia e dei Diritti umani per l'Argentina e nel Ministero della Giustizia per l'Italia. L'articolo 4 fissa le condizioni per il trasferimento, che potrà avvenire soltanto a condizione che: il condannato sia cittadino dell'altro

Stato; la sentenza di condanna sia passata in giudicato; la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito; il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento e lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

L'articolo 5 norma l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dal Trattato e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull'iter della richiesta di trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato.

Segnala, inoltre, che l'articolo 6 stabilisce che la richiesta di trasferimento, indirizzata all'autorità centrale prevista all'articolo 3, può essere prodotta dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione, dalla persona oggetto della misura o da terzi legittimati secondo quanto previsto dalla legge di uno dei due Stati. Mentre l'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione alle informazioni e ai documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati, l'articolo 8 riguarda lingua e legalizzazione e stabilisce che la richiesta e la consegna dei documenti, in applicazione del Trattato, sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia. L'articolo 9 prevede espressamente che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di Esecuzione debba esser messo in condizione di verificare, ove lo richieda, dette circostanze.

Fa presente, altresì, che mentre l'articolo 10 è relativo alle modalità di assunzione della decisione in ordine al trasferimento o meno della persona condannata, l'articolo 11 stabilisce le procedure per la consegna. Altri articoli sono poi espressamente dedi-

cati alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 14) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 15). Il Trattato stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 16), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale (articolo 17).

Ricorda che l'articolo 18 precisa che la stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti. Ai sensi dell'articolo 19 il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se tale domanda si riferisce a sentenze emesse in precedenza. Mentre l'articolo 20 riguarda la soluzione delle controversie, l'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.

Quanto al disegno di legge in esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento l'11 luglio scorso, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1990, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017 », già approvata dal Senato.

Rammenta che l'accordo bilaterale in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. In particolare è apparso indispensabile procedere ad un aggiornamento dell'accordo in essere con la Repubblica orientale dell'Uruguay, risalente addirittura alla seconda metà del 1800 (Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata da un Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881). Nell'esaminare i contenuti del Trattato in discussione, evidenzia che lo stesso è composto da 24 articoli e preciso che mi soffermerò esclusivamente sui profili di competenza della Commissione Giustizia.

In particolare, rileva che l'articolo 1 stabilisce l'impegno delle Parti a consegnarsi reciprocamente le persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Osserva che l'articolo 2 nell'accogliere il principio della doppia incriminazione, sta-

bilisce che l'extradizione sarà concessa unicamente quando il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l'extradizione deve essere previsto come reato ai sensi della legge di entrambe le Parti. A tal fine, il paragrafo 2 precisa che non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alle materie fiscali e doganale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte e dazi. È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore a due anni. Per l'extradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi.

Segnala che l'articolo 3 norma i motivi di rifiuto obbligatorio e prevede che l'extradizione non sarà concessa oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (reati politici, motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc.), in particolare, anche: quando il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con una pena che preveda un trattamento crudele, inumano o degradante ovvero, ancora, con una pena detentiva perpetua (salvo, in quest'ultimo caso, che la Parte richiedente garantisca l'applicazione di una pena non maggiore della massima ammessa dalla legge penale della Parte richiesta); se per il reato per il quale è stata chiesta l'extradizione, una delle parti ha concesso amnistia, indulto o grazia; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ovvero, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena; se la sentenza sia stata pronunciata in contumacia e la Parte richiedente non garantisca l'esistenza di rimedi procedurali pre-

ordinati alla riapertura del processo ed alla emissione di una nuova sentenza, sì da consentire l'audizione del condannato e l'esplicazione delle sue prerogative difensive; se la Parte richiesta ritenga che la concessione dell'extradizione possa compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Precisa che l'articolo 4 riguarda i motivi di rifiuto facoltativi e prevede unicamente i casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e l'estradando sia (o sarà) sottoposto ad un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, mentre l'articolo 5 stabilisce che la condizione di cittadino non potrà essere invocata per negare l'extradizione. Il Trattato individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti – per l'Italia, il Ministero della Giustizia –, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9).

Osserva che l'accordo bilaterale dispone altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pone un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).

Rileva che l'articolo 12 dispone che, nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, inoltrando formale domanda di estradizione nei sessanta giorni successivi (prorogabili, su istanza motivata, di ulteriori dieci giorni). Il mancato rispetto di detto termine, o di quello prorogato, comporta l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta. Specifici criteri di priorità sono

previsti per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti di una medesima persona (articolo 13). L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Se l'estradata fugge nel territorio della Parte richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, la persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione per lo stesso reato, senza la necessità di presentare la documentazione prevista.

Sottolinea che l'articolo 15 prevede la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Un'ulteriore ipotesi di consegna differita è stata contemplata per i casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute. L'articolo 16 prevede una procedura semplificata per l'ipotesi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'extradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto ed alla presenza di un difensore, mentre l'articolo 17 stabilisce specifiche disposizioni relative alla consegna allo Stato richiedente di beni sequestrati alla

persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto.

Ricorda, inoltre, che fra le ulteriori norme, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19). L'articolo 20, invece, prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente, o sulla sua estradizione a uno Stato terzo e l'articolo 21 sottolinea che il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Nel passare ad esaminare il disegno di legge di ratifica del Trattato, già approvato dal Senato nel luglio scorso, evidenzia che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 1991 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 1991).

Nell'esaminare il Trattato di estradizione, rammenta che lo stesso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.

Nel limitarsi ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, rammenta che il Trattato di estradizione di si compone di 25 articoli. Ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di

estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (par. 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (par. 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (par. 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4). Il paragrafo 5 dell'articolo 2 prevede che l'estradizione è concessa se il reato oggetto della richiesta è stato commesso nel territorio dello Stato richiedente ovvero è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna.

Rammenta che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare – in tal senso i numeri 1 e 2 della lettera *a*) dell'articolo 3 specificano che non sono considerati reati politici l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia, nonché i reati di terrorismo, i crimini contro l'umanità né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti –; quando

si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto.

Evidenzia che l'articolo 4 individua i motivi di rifiuto facoltativi e precisa che l'estradizione può essere rifiutata se il reato è soggetto alla giurisdizione dello Stato richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata. L'estradizione può essere altresì rifiutata se lo Stato richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che la stessa non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Sottolinea che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Ricorda che gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

Evidenzia che l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13). L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire

la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).

Fa presente che l'accordo bilaterale disciplina inoltre, conformemente a tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali in materia, il cosiddetto « principio di specialità » in favore della persona estradata. La persona consegnata non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente si sia protratta per oltre sessanta giorni dal momento in cui la stessa non fosse più necessaria in relazione alla procedura estradizionale ovvero quando la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente. È stata tuttavia prevista la possibilità per lo Stato richiedente, anche al di fuori dei predetti casi di cosiddetta « purgazione della specialità », di procedere al compimento degli atti irripetibili, interruttivi della prescrizione, ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata. Non sarà inoltre necessaria una nuova richiesta estradizionale in caso di modifica dell'imputazione, purché anche per il nuovo reato sussistano le condizioni per l'estradizione di cui all'articolo 2 del Trattato (articolo 10).

Sottolinea che analogo principio opera anche in relazione alla riestradizione. In particolare il Trattato prevede che, salvo i casi di purgazione previsti dall'articolo 10,

lettere *a)* e *b)*, lo Stato richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona consegnata, per fatti commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).

Precisa che l'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

Rammenta che l'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.

Nel passare ad esaminare il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, rammenta che tale accordo intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983) sottoscritta da entrambi i Paesi (e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988). Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Ricorda che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. In particolare, con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Osserva che l'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costi-

tuisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalía General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

Rammenta che l'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).

Precisa che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente. In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'articolo 10 del Trattato) l'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a parte-

cipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa. L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza (di cui al successivo articolo 14 del Trattato), lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13). L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).

Segnala che, ai sensi dell'articolo 19, sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. L'articolo 21 prevede lo scambio di

informazioni tra gli Stati sui procedimenti penali, mentre l'articolo 22 regolamento la trasmissione di sentenze e certificati penali.

Con riferimento, in fine, al contenuto del disegno di legge di ratifica dei trattati in esame, già approvato dal Senato l'11 luglio scorso, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del

Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica (A.C. 1992).

In proposito, segnala che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. I rapporti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Costa Rica sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, fatta a Roma il 6 maggio 1873, che necessita di essere abrogata e sostituita con uno strumento più completo e moderno. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell'extradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi, dall'altro offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena comminata da uno di essi.

Nel passare ad esaminare il testo del Trattato, evidenzia che lo stesso si compone di un breve preambolo e di 22 articoli.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (extradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'extradizione esecutiva si prevede, invece,

che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'extradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).

Rileva che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione che si inverte oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, segnala che l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richie-

sta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

Rammenta che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7. L'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 9.

Ricorda che l'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territo-

rio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Rammenta che l'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradi- zione verso uno Stato terzo e l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).

Fa presente che previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17. L'articolo 18, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16

del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17.

Ricorda che l'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione. Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 21).

Sottolinea, in fine, che l'articolo 22 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Nel passare a esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, evidenzia che lo stesso intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale. Le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informa-

zioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Ricorda che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Sottolinea che l'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella *Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General* della Repubblica del Costa Rica le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Precisa che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giu-

dicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11). L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 12). Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13). Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

Ricorda che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di

pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Segnala che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22). È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23). Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24.

Fa presente che l'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).

Nel passare al contenuto del disegno di legge autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e

2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

C. 1994 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

Devis DORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (A.C. 1994).

Rammenta che l'Accordo in titolo ha l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra Italia e Cuba al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia, intensificando i rapporti tra gli omologhi

organismi dei due Paesi e di renderli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Intesa stessa.

Nell'esaminare il testo dell'Accordo che si compone di un breve preambolo e di 13 articoli, specifica che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.

In particolare, fa presente che l'articolo 3 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di esseri umani e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione; altri reati che interessino le Parti. Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.

Osserva che le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 4, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: lo scambio e l'analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul *modus operandi*, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte; lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini

presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare; l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 5); la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia; lo scambio delle buone prassi per l'esecuzione di speciali tecniche investigative; lo scambio di esperti.

Precisa che l'articolo 8, invece, riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta che lo stesso è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento l'11 luglio scorso. Un analogo disegno di legge era stato presentato, al Senato (A.S. 2106), nel corso della XVII legislatura senza che tuttavia ne venisse completato l'iter di approvazione. Il testo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.30.

Variazione nella composizione della Commissione

Franco VAZIO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Zan, a cui dà il benvenuto.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 1524 Dori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione il testo della proposta di legge C. 1524 del collega Dori.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice di adottare come testo base la proposta di legge Dori C. 1524.

La Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Dori C. 1524.

Franco VAZIO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testè adottato a lunedì 14 ottobre, alle ore 11.00.

La Commissione consente.

Devis DORI (M5S) invita i gruppi a valutare l'opportunità di procedere, in un'ottica di fattiva collaborazione, a incontri informali per proposte emendative che possano essere condivise.

Franco VAZIO, *presidente*, nell'apprezzare la proposta di metodo avanzata dal collega Dori al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana, pur comprendendo che possa esserci una differenza rispetto al trattamento con i Paesi facenti parte dell'Unione europea, in quanto si tratta ordinamenti più simili a quello italiano, sottolinea come siano comunque all'esame della Commissione ben quattro disegni di legge di ratifica di trattati di estradizione, tre con Paesi dell'America e uno con la Nigeria, che prevedono tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna della persona anche il caso in cui la stessa sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna. Evidenzia, quindi, che anche tali trattati risultano essere tra loro molto difformi, e ritiene che un Esecutivo capace di affermare la propria linea politica dovrebbe essere in grado di elaborare provvedimenti simili. Dopo aver fatto uno studio comparato dei provvedimenti, fa notare, infatti, che in base ai quattro trattati si può dar luogo ad estradizione per reati per i quali sono previste pene edittali e residui differenti tra loro. Osserva, inoltre, che tali provvedimenti prevedono differenti motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo della estradizione, così come un diverso trattamento per quanto riguarda l'entrata in vigore dei trattati stessi. Stigmatizzando, quindi, l'assoluta difformità di trattamento anche se-

si tratta di Paesi geograficamente vicini, si augura che il Governo provveda per il futuro a predisporre provvedimenti più omogenei tra loro. Ciò premesso, sottolinea come quanto rilevato, comunque, non comporti un voto contrario sui disegni di legge di ratifica dei trattati in esame e preannuncia il proprio voto favorevole.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di

sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

C. 1989 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene per evidenziare quelle che a suo avviso costituiscono due aberrazioni giuridiche contenute nel provvedimento in discussione. In primo luogo, evidenzia come l'articolo 4 del trattato preveda che nel caso di richiesta di estradizione tra un Paese e un altro sia richiesto il consenso del detenuto. Stigmatizza poi la previsione contenuta nel trattato in base alla quale la decisione potrà essere condizionata – oltre che all'adempimento di eventuali pene pecuniarie – alla prestazione di idonea garanzia.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

C. 1990 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 1991 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-

verno della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 1992 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Devis DORI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

C. 1881 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (C. 1881 Governo).

Sottolinea che, come riportato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo, diretto alla piena attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione sul diritto di difesa dei non abbienti, ha lo scopo di adeguare il testo unico all'evoluzione legislativa e di rimediare ad alcune disfunzioni che la prassi applicativa ha evidenziato.

Segnala che il provvedimento in esame, attraverso i suoi 3 articoli:

estende il patrocinio a spese dello stato alle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, quando le stesse si concludano con un accordo;

consente l'accesso al patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, alle persone offese dal reato di tortura e ai minori offesi dai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare;

apporta limitate modifiche alla disciplina della liquidazione del compenso dell'avvocato;

coordina il lessico di alcune disposizioni del testo unico con l'evoluzione della normativa e, in particolare, con l'entrata in vigore della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) e con l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali.

Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 interviene novellando alcuni articoli del testo unico. In particolare, il comma 1, lettere *a)* e *b)* del disegno di legge, interviene sugli articoli 74 e 75 per garantire il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, purché sia raggiunto un accordo (inserimento del comma *2-bis* all'articolo 74 del testo unico) ed estende l'applicabilità della relativa disciplina (inserimento del comma *2-ter* all'articolo 75 del testo unico).

Conseguentemente, quando il cittadino non abbiente esperisce un tentativo di negoziazione assistita, il compenso dell'avvocato:

è pagato dal cittadino se la negoziazione non è obbligatoria e a prescindere dal raggiungimento o meno di un accordo;

non è dovuto – e dunque l'assistenza dell'avvocato è gratuita – se la negoziazione è condizione di procedibilità e non si raggiunge un accordo;

è corrisposto dallo Stato, con le modalità e i limiti dettati dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, se la negoziazione è condizione di procedibilità e si raggiunge un accordo.

Segnala che la riforma è dunque volta ad incentivare ulteriormente il buon esito della negoziazione assistita con finalità di deflazione del giudizio civile.

L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge interviene di conseguenza con finalità di coordinamento sull'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,

recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), per specificare che la gratuità della prestazione dell'avvocato nella negoziazione assistita resa a favore di un indigente è circoscritta all'ipotesi in cui non trovi applicazione la nuova formulazione dell'articolo 74 del testo unico sulle spese di giustizia. Inoltre, l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge reca una disposizione transitoria in base alla quale l'accesso al patrocinio nella negoziazione assistita obbligatoria troverà applicazione solo alle procedure di negoziazione avviate successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma.

Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 1, lettera c) del disegno di legge novella l'articolo 76 del testo unico, mediante una modifica al comma 4-ter, volta a prevedere il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, per:

i figli minori o inabili al lavoro di colui che, violando gli obblighi di assistenza familiare, di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2) del codice penale, gli fa mancare i mezzi di sussistenza;

i figli minori o inabili al lavoro di colui che viola gli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all'articolo 570-bis c.p.,

la persona offesa dal reato di tortura, di cui all'articolo 613-bis c.p.

La modifica all'articolo 76, comma 4-quater (recata dal comma 1, lettera c) numero 2) è volta a correggere un errore materiale nella numerazione dei commi dell'articolo.

Le lettere d) ed e) del comma 1 modificano rispettivamente gli articoli 82 e 83 del testo unico sulle spese di giustizia, relativi alla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, con la modifica dell'articolo 82 la riforma adegua il testo Unico alla nuova disciplina dei parametri per la li-

quidazione dei compensi degli avvocati, di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014 (e successive modifiche), che ha sostituito la precedente normativa sulle tariffe professionali.

Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 82, dunque, la lettera d):

sostituisce al termine «onorario» il termine «compenso», fatto proprio dalla legge professionale forense. Tale modifica è apportata a numerosi articoli del testo unico (v. infra);

sostituisce al riferimento alle tariffe quello ai parametri;

rinvia per la determinazione delle modalità di pagamento al successivo articolo 83.

Con la modifica dell'articolo 83, oltre all'utilizzo del termine «compenso», il disegno di legge chiarisce che il decreto di pagamento del compenso, liquidato dall'autorità giudiziaria, generalmente emesso dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, può essere emesso anche successivamente, in presenza delle seguenti condizioni:

istanza presentata entro 3 mesi dalla pronuncia del provvedimento che chiude la fase;

istanza presentata entro 6 mesi dalla pronuncia del provvedimento che chiude la fase, quando nel procedimento penale il difensore d'ufficio dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del testo unico) o il difensore d'ufficio ha assistito una persona irreperibile (ai sensi dell'articolo 117, comma 1).

In entrambi i casi il giudice deve provvedere sulla richiesta entro 45 giorni.

Con disposizione transitoria, l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge prevede che nei procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore della legge, se il giudice non ha provveduto alla liquidazione contestualmente al provvedimento di chiusura della fase, il decreto di pagamento possa

comunque essere ancora emesso dal suddetto giudice purché gli venga presentata una istanza entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma in commento.

Evidenzia inoltre che, inserendo il comma 3-ter all'articolo 83, il disegno di legge disciplina la liquidazione dei compensi del difensore nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria con esito positivo: il decreto di pagamento dovrà essere emesso dal tribunale del luogo in cui l'accordo è stato sottoscritto. L'istanza del difensore dovrà essere accompagnata dalla copia dell'atto di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato e dalla copia dell'accordo sottoscritto.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 97 del testo unico per quanto riguarda, in particolare, la pubblicità del decreto motivato con il quale il magistrato concede (o nega) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Rispetto alla disciplina vigente — che prevede il deposito del decreto in cancelleria, con avviso all'interessato e facoltà di estrarre copia — la riforma prevede la comunicazione del decreto all'interessato.

L'articolo 1, comma 1, lettera *g*) interviene sull'articolo 106 del testo unico che attualmente prevede che l'avvocato non abbia diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato se l'impugnazione è dichiarata inammissibile. Il disegno di legge aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 106 per riconoscere il diritto alla liquidazione del compenso, limitatamente alla fase di studio della controversia, al difensore — diverso da quello che aveva proposto l'impugnazione — che decida di non coltivare ulteriormente l'impugnazione stessa. La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che l'intento del legislatore è di « riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al difensore subentrato a quello che ha proposto l'impugnazione inammissibile ». Dalla relazione si ricava, quindi, che la formulazione del nuovo periodo sarebbe volta a garantire il beneficio al nuovo difensore — subentrante a

quello che ha presentato l'impugnazione inammissibile, presumibilmente un difensore d'ufficio — che, dopo aver a sua volta studiato le carte, decide di non coltivare l'impugnazione inammissibile.

La disposizione riconosce un limitato diritto al compenso, esclusivamente per la fase di studio della controversia, a un avvocato diverso da colui che ha presentato un'impugnazione inammissibile. Egli, godrà della liquidazione del compenso solo se deciderà di non coltivare tale impugnazione.

Dalla formulazione letterale non si evince il significato che attribuiscono a questa previsione la relazione illustrativa e la relazione tecnica. In particolare, non è chiaro se l'attività del nuovo difensore intervenga prima o dopo la pronuncia di inammissibilità.

L'articolo 1, comma 1, lettera *p*) interviene sull'articolo 121 del testo unico, relativo alle ipotesi di esclusione dal patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

Intervenendo su questa disposizione con l'inserimento di un comma 1-bis, il disegno di legge esclude il patrocinio anche quanto il richiedente è assistito da più di un difensore. Se il beneficio era già stato concesso, gli effetti dell'ammissione cessano alla nomina del secondo difensore. La disposizione introdotta in relazione ai processi civili, amministrativi, contabili e tributari ricalca quanto già previsto dall'articolo 91 del testo unico in relazione al processo penale.

La lettera *q*) dell'articolo 1 interviene sull'articolo 124 del testo unico che disciplina l'organo competente e le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio nei giudizi civile, amministrativo, contabile e tributario.

Rispetto alla formulazione vigente — che prevede che l'istanza possa essere presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati dall'interessato personalmente (o dal suo difensore) ovvero a mezzo raccomandata — il disegno di legge aggiunge la possibile presentazione a mezzo posta elettronica certificata.

Segnala inoltre che numerose novelle apportate dall'articolo 1 al testo unico spese di giustizia hanno la finalità duplice di:

sostituire il termine « onorario » con il termine « compenso », già utilizzato dalla legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);

specificare che la liquidazione del compenso avviene non solo nel rispetto dell'articolo 82 del TU ma anche del successivo articolo 83, oggetto di riforma (si veda il citato articolo 1, comma 1, lettera e)).

Svolgono questa funzione le modifiche agli articoli 107 (lettera h)), 115 (lettera i)), 115-bis (lettera l)), 116 (lettera m)), 117 (lettera n)), 118 (lettera o)), 141 (lettera r)), 142 (lettera s)) e 143 (lettera t)).

Precisa che l'articolo 1, comma 1, lettera u) è l'unica disposizione del disegno di legge che non attiene al patrocinio a spese dello Stato. Tale previsione novella infatti l'articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia che – collocato nella parte VI, relativa ai pagamenti e, in particolare nel capo relativo al decreto di pagamento emesso dal magistrato – disciplina l'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. La disposizione vigente rinvia all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 per la disciplina dell'opposizione, che può essere presentata dal beneficiario del decreto, dalle parti processuali e dal pubblico ministero.

Il disegno di legge specifica che il termine per proporre opposizione è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Come già ricordato, sottolinea che l'articolo 2 del disegno di legge contiene disposizioni transitorie relative (commi 1 e 3) all'applicazione del patrocinio alla negoziazione assistita e alla liquidazione dei compensi dell'avvocato quando il giudice

non abbia provveduto contestualmente al provvedimento di chiusura della fase.

L'articolo 3 contiene infine la quantificazione degli oneri della riforma, valutati in euro 2.546.032 per l'anno 2019 e in euro 5.092.064 annui a decorrere dall'anno 2020, e provvede alla relativa copertura.

Tutto ciò premesso, nel ricordare che l'intento del provvedimento è quello di dare piena attuazione al principio costituzione del diritto alla difesa dei non abbienti, ritiene opportuno affrontare anche la questione del diritto all'equa retribuzione dei lavoratori, sancito dall'articolo 36 della Costituzione. A tale proposito, nell'evidenziare come un'interpretazione estensiva del citato articolo consenta di estendere il principio costituzionale, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai professionisti, sottolinea l'esigenza di colmare alcune lacune normative con riguardo ai soggetti che prestano la loro attività allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa. Nel ricordare a tale proposito che una nota dell'ordine degli psicologi ha segnalato un *vulnus* con riguardo all'equo compenso dei consulenti tecnici in ambito giudiziario civile, si augura che il tema possa essere condiviso e affrontato in piena collaborazione da maggioranza e opposizione. Nel sottoporre all'attenzione dei colleghi anche la valutazione sull'opportunità o meno di subordinare il compenso del difensore all'esito della negoziazione assistita, analogamente a quanto proposto nella seduta odierna dal collega Dori con riguardo al provvedimento C. 1524 in tema di contrasto al bullismo, si augura che si possano trovare modalità informali di collaborazione tra tutti i membri della Commissione, allo scopo di concludere l'iter del provvedimento con la soddisfazione di tutti e del Governo, che ha posto una questione prioritaria con il disegno di legge in esame.

Franco VAZIO, *presidente*, nell'evidenziare che le considerazioni del collega Miceli pongono questioni legate, da un lato, all'approfondimento del contenuto del provvedimento e, dall'altro, all'amplia-

mento del perimetro dell'intervento normativo, ritiene che un ciclo di audizioni possa consentire alla Commissione di acquisire importanti e qualificati contributi a supporto delle proprie valutazioni. Rinvia comunque all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità di organizzazione del prosieguo dei lavori.

Marzia FERRAIOLI (FI), con riguardo alle considerazioni del collega Miceli in tema di equo compenso dei professionisti del settore, suggerisce di prendere in considerazione anche i soggetti che svolgono attività di mediazione, nonché gli investigatori privati che collaborano nell'ambito giudiziario penale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda di aver presentato nel gennaio 2019 la proposta di legge C. 1510 che interviene sulla disciplina dell'intrasmissibilità agli eredi delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento dei detenuti negli istituti penitenziari, attualmente prevista dal secondo comma dell'articolo 188 del codice penale. Precisa che l'obiettivo della proposta è quello di colpire i patrimoni accumulati dagli autori di determinati ed efferati delitti con il duplice scopo di recuperare il debito sorto con lo Stato e al contempo impedire che di tali patrimoni illeciti beneficino gli eredi. Nel comprendere le difficoltà di procedere ad un abbinamento con il disegno di legge in esame, in considerazione della difformità dell'oggetto, ricorda tuttavia che, come da lei stessa

rilevato nel corso della seduta di ieri, al Senato è stato consentito di estendere l'intervento normativo del decreto-legge volto ad assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ad una materia completamente estranea, come quella del *golden power*. Si rimette pertanto alla sensibilità dei colleghi, rilevando come la proposta di legge a sua firma affronti un tema ampiamente condiviso.

Franco VAZIO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta della collega, si riserva di svolgere i necessari approfondimenti, precisando nel contempo che, in considerazione della difformità degli oggetti, un eventuale abbinamento della proposta di legge Bartolozzi C. 1510 dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione. Rinvia ulteriori valutazioni ad un apposito ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una volta che saranno stati esperiti i necessari approfondimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	63
Sulla pubblicità dei lavori	63
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro. Atto n. 108 (<i>Esame e rinvio</i>) ..	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED. Atto n. 110 (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> per compiti di sicurezza e difesa. Atto n. 112 (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 (<i>Esame e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	70
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	73

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica

che il deputato Palazzotto ha cessato di far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro. Atto n. 108.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine di quaranta giorni per l'espressione del parere sugli schemi di decreto all'ordine del giorno cade il 28 ottobre 2019 e che sono stati assegnati anche alla Commissione bilancio, che dovrà trasmettere alla Commissione difesa i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 ottobre 2019.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, introduce l'esame del programma d'arma osservando che lo schema di decreto in esame prevede l'acquisizione dei primi due sommergibili *U212 Near Future Submarine* (NFS), derivati dalla classe *Todaro U212-A*, dei quattro complessivamente necessari ai fini del mantenimento di adeguate capacità della componente marittima della Difesa rivolte alla sorveglianza subacquea. Evidenzia, quindi, che la componente sommergibili nazionale è attualmente attestata su otto unità (4 della classe *Sauro* e 4 della classe *Todaro U212-A*) e che i 4 nuovi sommergibili andranno a sostituire le unità della classe *Sauro*, ormai prossime alla fine della loro vita operativa.

Rileva, quindi, che la scheda illustrativa sottolinea come il livello di obsolescenza della classe *Sauro* ed i tempi legati alla realizzazione del progetto di una nuova unità subacquea, impongano un celere avvio del programma di rinnovamento della flotta subacquea.

Inoltre, il programma, che rappresenta la diretta evoluzione tecnologica del progetto realizzato per i sommergibili classe *Todaro U212-A* recentemente consegnati, eviterebbe la perdita di *know-how* indu-

striale in tale settore strategico, con conseguente erosione di un vantaggio tecnologico difficilmente recuperabile nel futuro e perdita di prestigio dell'Italia che rischierebbe di rimanere esclusa dalla ristretta cerchia di Paesi al mondo capaci di costruire sottomarini.

Infine, fa presente che il nuovo programma trae le proprie motivazioni operative anche dall'esigenza di adeguare le capacità operative esprimibili dai mezzi alla prevedibile evoluzione futura dello scenario strategico.

Rispetto ai precedenti battelli *U212-A*, i nuovi sottomarini *U212 NFS* sono progettati per assicurare l'implementazione ed il miglioramento della capacità di comando e controllo; per permettere una più lunga permanenza in mare; per incrementare la capacità antisommergibile e antinave, attraverso un'ulteriore riduzione della segnatura acustica; per assicurare il potenziamento delle difese anti-siluro.

Essi saranno anche dotati di sistemi radar a bassa probabilità di contro-scoperta, di un nuovo siluro pesante e di missili a variazione di ambiente antinave di medio-lungo raggio, nonché della capacità di raccolta e valutazione dati, grazie all'installazione di una nuova sensoristica opto-elettronica di capacità avanzata nel campo dell'intercettazione di comunicazioni e di emissioni elettromagnetiche.

Segnala, poi, che il Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2019-2021 annovera il programma tra quelli di previsto avvio nel 2019 e che il programma per l'acquisizione dei 4 nuovi sommergibili è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata complessiva di quattordici anni (2019-2032), articolato in due *tranche* a loro volta suddivise in ulteriori fasi concatenate sul piano programmatico e correlate sotto il profilo tecnico.

In particolare, la prima *tranche*, relativa all'acquisizione dei primi due sommergibili e del relativo supporto tecnico-logistico e addestrativo oggetto del decreto in esame, è articolata in tre fasi: la fase 1 (2019-2030) prevede la progettazione e l'avvio della realizzazione dei primi due

sommersibili; la fase 2 (2020-2032) è relativa al completamento, acquisizione e allestimento dei primi due sommersibili, nonché all'implementazione delle innovazioni tecnologiche e all'acquisizione del relativo supporto logistico in servizio di durata decennale; la fase 3 (2021-2032), è invece relativa all'adeguamento dei supporti operativi e addestrativi per l'impiego dei nuovi battelli e delle relative innovazioni tecnologiche, nonché all'acquisizione del supporto tecnico-logistico decennale.

Quanto alla seconda *tranche*, questa riguarderà l'acquisizione della seconda coppia di sommersibili, ma non è oggetto del presente atto.

Il costo complessivo della prima *tranche* del programma è di 1.350 milioni di euro. La spesa graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché, in subordine, ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario, a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili mediante la preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese. La relazione illustrativa precisa che, in ogni caso, lo sviluppo del programma sarà modulato in maniera coerente con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione.

Nel dettaglio, la prima fase della prima *tranche* sottende un onere finanziario iniziale pari a 806 milioni ripartiti nel periodo dal 2019 al 2030 a valere sulle risorse stanziato sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). La seconda e terza fase sottendono un onere finanziario complessivo di 544 milioni, per il periodo dal 2022 al 2030, programmato a valere sulla ripartizione delle risorse recate sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Il costo della seconda *tranche*, invece, sottende oneri per complessivi ulteriori 1.000 milioni di euro e sarà recepita quale opzione del piano di fornitura, da esercitare in prosieguo di programma in coerenza con l'ordinato sviluppo della fase 1, ed in subordine al reperimento delle risorse finanziarie.

Infine segnala che il programma prevede il coinvolgimento un vasto e ramificato complesso di filiere tecnologiche, con ampie prospettive di crescita di produttività e di apertura commerciali per importanti realtà industriali nazionali quali la Calzoni di Bologna, l'Avio di Torino, la divisione livornese di Leonardo, ELT, Acciai Speciali Terni, nonché per il correlato variegato indotto di piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale.

L'impresa presenta, altresì, notevoli sinergie con il mondo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in settori di eccellenza ad alta specializzazione ed in forte espansione, quale quello *automotive* volto alla messa a punto di sistemi di propulsione alternativi con utilizzo dell'idrogeno come combustibile.

Il programma, pertanto, avrà positive ricadute in molteplici ambiti attinenti la competitività industriale, la ricerca e lo sviluppo di altissima tecnologia, con importanti prospettive di ritorno in termini di occupazione nonché di salvaguardia e valorizzazione delle competenze sovrane di un settore specialistico ad alta valenza strategica.

Conclude osservando che la scheda illustrativa evidenzia come grazie al progetto *U212-A* ed alla cooperazione tra l'Italia e la Germania, soprattutto nel campo della produzione delle nuove celle combustibile, la componente sommersibili della Marina militare sia pronta a costituire l'embrione e il volano di un progetto di difesa comune europea centrato proprio sulla piattaforma di riferimento *U212*.

Il sottosegretario Angelo TOFALO evidenzia come l'Italia sia un Paese in prima fila nel settore della produzione dei battelli sottomarini, che rappresenta una preziosa eccellenza tecnologica verificata di

persona. Rivolge, quindi, un invito alla Commissione a visitare gli stabilimenti di produzione, sottolineando come il dicastero consideri favorevolmente il programma dei sommergibili U-212.

Salvatore DEIDDA (FDI) si rammarica della scarsa partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei deputati della maggioranza, nonostante sia all'ordine del giorno un programma d'arma di grande importanza.

Chiede pertanto la verifica del numero legale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, deve ricordare che la Commissione non è in fase di voto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED.

Atto n. 110.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, osserva che il programma prevede lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica dell'evoluzione tecnologica del sistema *Teseo MK2*, ed è finalizzato a salvaguardare la capacità missilistica superficie-superficie della componente marittima della Difesa, attualmente assicurata dal citato sistema introdotto in servizio nella metà degli anni '70.

Rileva, quindi, che la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto precisa che il sistema missilistico *Teseo MK2*, nonostante i periodici ammodernamenti, presenta importanti limitazioni tecniche e operative derivanti dall'obsolescenza della tecnologia realizzativa, ormai

superata, che non consente di assicurare la sostenibilità logistica del sistema oltre il 2020.

Evidenzia, poi, che l'avvio del programma, denominato *Teseo MK2/E (Evolved)*, è necessario tenuto conto della vita residua delle unità classe *Maestrale* e *Ammiragli*, della vita operativa attesa per la classe *Orizzonte* e del piano di consegna delle FREMM, ed è altresì indispensabile per preservare la capacità di ingaggio missilistico superficie-superficie dello strumento marittimo e garantirne la sostenibilità fino al 2050.

Il missile di nuova generazione, che dovrà essere compatibile con i sistemi di lancio imbarcati e idoneo all'impiego antinave e per il supporto di fuoco interforze su terra, avrà una capacità di ingaggio a distanza minima dall'obiettivo di 7 km e a distanza massima superiore ai 300 km, a fronte dei 180 km della versione *MK2/A*. Inoltre, il nuovo missile avrà una potenzialità tale da neutralizzare – con singola munizione – una Nave delle dimensioni di una Fregata.

Il tempestivo avvio del programma consentirebbe altresì di prevenire il rischio di un'irreversibile erosione del *know-how* dell'industria nazionale nel settore missilistico, la cui capacità produttiva e competitività sono legate fortemente al sistema *Teseo* ed alle sue evoluzioni tecnologiche, in quanto si tratta dell'unico missile interamente sviluppato e realizzato in Italia.

Il programma prevede, tra l'altro: lo sviluppo tecnologico di un turboreattore di propulsione di peso e ingombro inferiori, tale da comportare minori consumi a beneficio di una portata più estesa e cicli di manutenzioni ridotti; un contenitore di lancio, monouso e intercambiabile con quelli in servizio; un sistema di posizionamento e navigazione (*Global Navigation Satellite System*) compatibile con le nuove tecnologie GPS e GALILEO; un altimetro in grado di operare su mare e su terra; una testa del missile con maggiori *performance* di frammentazione e penetrazione.

La durata complessiva del programma, suddiviso in due fasi, è di undici anni, con avvio previsto nel 2019. La prima fase,

articolata in due susseguenti *tranche*, è volta allo sviluppo della versione *MK2/E* del missile Teseo e, successivamente, alla qualifica e alla industrializzazione del sistema medesimo; la seconda fase, da avviare progressivamente in coerenza con lo sviluppo del programma, è invece relativa alla risoluzione delle obsolescenze sulle attuali dotazioni di più recente acquisizione, nonché all'acquisizione delle necessarie dotazioni di nuovi missili e relativo supporto logistico decennale per equipaggiare le unità classi *FREMM* e *Orizzonte*.

Il costo complessivo del programma è di 395,2 milioni di euro finanziati a valere sulle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché, in subordine, ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario, su quelle iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili mediante la preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese. In ogni caso, lo sviluppo del programma sarà modulato in maniera coerente con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione.

In particolare, la prima *tranche* della prima fase prevede un onere finanziario pari a 150 milioni dal 2019 al 2025, programmato a valere sulla ripartizione delle risorse recate sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), mentre la seconda *tranche* della prima fase prevede un onere finanziario complessivo di 48 milioni, dal 2025 al 2030, programmato a valere sulla ripartizione delle risorse recate sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 95 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). La seconda fase, che non è oggetto del presente atto, sarà invece avviata progressivamente, in subordine al reperimento dei necessari finanziamenti integrativi, per ul-

teriori 197,5 milioni da allocare, coerentemente con il profilo su indicato, nel periodo 2019-2030, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione ed il progressivo completamento del programma.

Conclude segnalando che il programma – che il Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2019-2021 include tra quelli in avvio nel 2019 – riveste particolare importanza sotto il profilo delle ricadute nei settori industriali dell'elettromeccanica, dell'elettronica e dell'avionica. Il programma contribuirà infatti a salvaguardare il *know-how* e la competitività nazionale nel settore della missilistica, in crescita a livello internazionale, il consolidamento del quale si rifletterà, con moltiplicazione delle ricadute positive, non ultimo in termini occupazionali, anche su altri programmi di settore.

Il sottosegretario Angelo TOFALO manifesta l'orientamento favorevole del dicastero sul programma.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa.

Atto n. 112.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, riferisce che il programma prevede l'acquisizione di un sistema costituito da 2 aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Endurance*) ovvero velivoli con un peso al decollo di 1.500 Kg, in grado di operare fino a 14.000

metri per un tempo di volo pari a circa 24 ore, una stazione a terra, nonché del relativo supporto logistico integrato, finalizzato allo sviluppo del necessario *know-how* a sostegno della partecipazione italiana al programma per la realizzazione di un futuro drone europeo.

Al riguardo, ricorda che la cooperazione per lo sviluppo di un drone europeo è stata avviata nel 2015 da Francia, Germania, Italia e Spagna, con un forte ruolo tedesco e la partecipazione, da parte italiana, di Leonardo. Lo scorso novembre il programma è stato inserito nel « pacchetto Pesco », ovvero nel novero dei progetti di cooperazione militare da attuare con i partner europei per lo sviluppo congiunto di nuovi equipaggiamenti terrestri, aerei, navali, spaziali o cibernetici – o per la modernizzazione di quelli in servizio – nonché per la messa in comune di attività di addestramento, mediche, logistiche, o ancora d'infrastrutture e basi militari.

Ricorda, inoltre, che la richiesta di parere parlamentare riferita al precedente atto del Governo, adesso ritirato, faceva riferimento all'acquisizione, a partire dall'anno 2017 e fino al 2032, di 10 sistemi di velivoli a pilotaggio remoto della categoria *MALE* (Medium Altitude Long Endurance), costituiti ciascuno di due velivoli ed una stazione di comando e controllo, nonché del relativo supporto logistico integrato (SLI), per un costo complessivo del programma stimato in 766 milioni di euro.

Il nuovo programma prevede, invece, il completamento del processo di certificazione del sistema in esame e l'avvio di una serie di « *test-bed* » volti a sperimentare l'intero spettro delle capacità operative fondamentali del sistema, con particolare riferimento agli apparati e alla sensoristica di produzione nazionale che consentono la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la sorveglianza di vaste aree di territorio e la distribuzione delle informazioni acquisite ai vari operatori al suolo.

Per quanto concerne le caratteristiche del velivolo, la scheda tecnica allegata alla richiesta di parere parlamentare non specifica il prototipo di velivolo a pilotaggio remoto della classe *MALE* che si intende

acquisire, anche se va al riguardo precisato che il Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2019-2021, nell'includere il programma in esame tra quelli in corso di esecuzione, precisa che il medesimo è volto a « completare il processo di certificazione del sistema *P1HH* con l'acquisizione di un sistema operativo (2 velivoli e 1 *ground station*).

In linea con quanto indicato nella documentazione allegata all'atto del Governo in esame, nel Documento programmatico pluriennale si fa inoltre presente che i sistemi a pilotaggio remoto (*APR*) costituiranno un test-bed tecnologico per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance e Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa e per lo sviluppo di tecnologie nazionali abilitanti finalizzate allo sviluppo del futuro drone europeo, consentendo, all'occorrenza, un'efficace coordinamento e integrazione di intervento inter-agenzia in contesti di sicurezza pubblica estesa e/o di catastrofi naturali.

Il programma, di previsto avvio nel 2019, si concluderà presumibilmente nel 2026.

L'onere previsionale di spesa è di 160 milioni di euro, a valere sulle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 e successivi rifinanziamenti). In ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione.

Quanto agli aspetti industriali, il programma coinvolge l'industria collocata in ambito nazionale operante nel settore aeronautico, con significative ricadute occupazionali. I settori principalmente interessati sono quelli delle costruzioni aeronautiche, della realizzazione di apparati elettronici, elettrottici e per le telecomunicazioni ad elevato contenuto tecnologico, nonché il settore della ricerca.

I processi produttivi prevedono il coinvolgimento di qualificate catene di forniture

tura di sottosistemi e semi-lavorati caratterizzate dalla presenza di piccole medie imprese (PMI) localizzate sul territorio nazionale.

Infine, considerando che il programma proietta l'industria nazionale verso il futuro sviluppo del drone europeo, sottolinea la possibilità che dal programma siano generate concrete prospettive di *export* nel settore fortemente in crescita degli aeromobili a pilotaggio remoto.

Conclude segnalando che le industrie di produzione interessate sono quelle dei sistemi elettronici e di alta tecnologia localizzate nell'area romana, ligure e del nord-est.

Il sottosegretario Angelo TOFALO manifesta, anche con riguardo a questo programma, l'orientamento favorevole del dicastero.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.

Atto n. 115.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, sottolinea che il programma, annoverato dal Documento programmatico pluriennale della difesa tra quelli di previsto avvio nel 2019, è finalizzato a dotare l'Arma dei carabinieri di una nuova piattaforma di veicoli tattici leggeri multiruolo (VTLM) a trazione integrale 4x4 con capacità di trasporto fino a 10 posti.

Ricorda che i veicoli VTLM sono stati introdotti in servizio, in Italia, nel 2006 e che, negli anni successivi, la dotazione è stata progressivamente incrementata con versioni più evolute.

La nuova piattaforma, frutto dell'alta tecnologia nazionale, sarà disponibile sia nella versione blindata con livello di protezione e capacità anti-esplosive (IED) per l'impiego nei teatri operativi a media alta intensità, sia nella versione blindata con livello di protezione balistica, o priva di protezione balistica, ma caratterizzata da capacità duale, *off road* e impiego tattico, per i teatri a bassa intensità.

Essa sarà inoltre impiegata in senso duale, assicurando prestazioni elevate, nelle attività addestrative e nelle operazioni sul territorio nazionale, con particolare riferimento agli interventi per pubbliche calamità, operazioni umanitarie, e via dicendo.

Segnala, quindi, che la scheda tecnica evidenzia che l'implementazione del dispositivo di mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri consentirà di assicurare la necessaria cornice di sicurezza sia in chiave preventiva, sia repressiva in territorio nazionale ed estero permettendo una puntuale e costante risposta alla recrudescenza criminale, anche di natura terroristica.

In considerazione dell'elevato contenuto tecnologico, viene poi richiamata l'esigenza di garantire sia un adeguato supporto logistico ai veicoli tattici in questione, sia appositi corsi per istruttore degli operatori e istruttore dei manutentori e riparatori.

Al riguardo, con particolare riferimento al supporto logistico, ritiene che sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo volto a precisare se il relativo costo sia ricompreso nelle spese complessive del programma.

Il programma, di previsto avvio nel 2020, si concluderà nel 2027 ed il relativo costo è stimato in 54 milioni di euro. Il finanziamento ricadrà sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione «difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» a

valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

La scheda tecnica che correda l'atto precisa, inoltre, che il costo connesso all'esigenza tattica terrestre del programma in esame (54 milioni di euro) riguarda la sola funzione Difesa ed è inserita nel più ampio programma di mobilità tattica terrestre per ordine e sicurezza pubblica, asseverato dal Ministero dell'economia e finanze per complessivi 250,3 milioni, sempre a valere sulla linea di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Le risorse residuali, pari a 196,3 milioni, devolute all'acquisizione di veicoli per « ordine e sicurezza pubblica », sono invece destinate alla Funzione Sicurezza del Territorio e sono pertanto escluse dalla disciplina dettata dall'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare.

I settori industriali principalmente interessati sono quelli dell'industria meccanica, elettronica e orientati alla progettazione e costruzione di piattaforme veicolari e specifici allestimenti. Il programma dovrebbe, inoltre, assicurare una forte ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati dal programma in quanto i mezzi da acquisire sono progettati, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale italiana e risultano già disponibili in ambito commerciale.

In particolare, saranno interessate le aree a maggior connotazione industriale specifica, quali la Lombardia, la Sardegna, l'Abruzzo, il Trentino Alto Adige e il Veneto. La realizzazione di tale progetto avrebbe inoltre un forte impatto sulle piccole-medio imprese che si rifanno all'indotto del settore e risultano distribuite su tutto il territorio nazionale.

Conclude osservando che la scheda tecnica, pur riportando il menzionato costo totale di 54 milioni di euro, viceversa non specifica il numero dei veicoli che si intenderebbe acquistare ed il loro costo unitario. Anche su questo punto sarebbe, quindi, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO si riserva di fornire le delucidazioni richieste in una successiva seduta, sottolineando l'importanza che il programma riveste per l'Arma dei carabinieri.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, riferisce che il disegno di legge C. 1909 reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

In particolare, segnala che il provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 12 giugno, riprende i contenuti di un analogo disegno di legge (A.C. 4717) presentato nella precedente legislatura.

Ricorda, quindi, che la stazione spaziale di Malindi fu creata nel 1964 per iniziativa del professor Luigi Broglio, nell'ambito del progetto San Marco, e – dopo essere stata gestita per un quarantennio dall'Università – nel 2004 passò in carico all'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Grazie alla sua localizzazione strategica (sulla linea dell'Equatore), la Base è un sito ideale per le attività di lancio di satelliti, nonché per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali ed all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea, firmato il 13 settembre 1995 e rinnovato fino al 30 giugno 2015.

Sottolinea, quindi, che l'attuale funzionamento della struttura è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016.

Osserva che il nuovo Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli, cinque protocolli attuativi e riprende i contenuti del precedente Accordo al fine di definire una collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra i due Paesi.

La relazione illustrativa che corredata il disegno di legge governativo sottolinea che la prospettiva di rendere la Base di Malindi, e più in generale il Kenya, fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Pa-

esi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, conferisce all'Accordo ricadute strategiche a carattere anche regionale, oltre che scientifico, tecnologico e programmatico. La nuova intesa in campo spaziale è destinata, inoltre, a divenire un elemento centrale della collaborazione bilaterale più vasta tra Italia e Kenya, che si pone in modo propositivo e costruttivo in un ampio quadro regionale sia nel continente africano che in quello europeo, sottolineando l'importanza delle attività spaziali di mutuo interesse e rilanciando le eccellenti relazioni tra i due Paesi. La Base di Malindi potrebbe offrire, inoltre, nuove opportunità economiche, data la potenziale espansione del mercato mondiale nel settore aerospaziale e dei satelliti, conferendo un ruolo di prim'ordine ai due Paesi contraenti.

I campi della cooperazione sono individuati dall'articolo 2: in particolare, rilevano scienza e tecnologia dello spazio, osservazione della Terra, applicazioni e servizi, supporto ai servizi di sorveglianza, comunicazioni spaziali, telemedicina, acquisizione dei dati satellitari, servizi di tracciamento e telemetria, attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, servizi di navigazione e posizionamento, lancio e controllo di satelliti, istruzione e formazione, telerilevamento. Segnala, poi, che le Parti si impegnano ad utilizzare la Base per soli scopi pacifici.

I profili di interesse della Commissione investono soprattutto l'articolo 3 dell'Accordo, laddove, al comma 4, si prevede l'avvio da parte italiana di corsi rivolti a cittadini keniani comprendenti anche il settore della Difesa.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli che contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e il relativo ordine di esecuzione (articoli 1 e 2), la norma di copertura finanziaria (articolo 3), l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (articolo 4).

Conclude ribadendo che la relazione illustrativa che corredata il disegno di legge

pone l'accento sulle relazioni tra l'Italia e il Kenya, connotate da un buon livello di cooperazione in campo economico-commerciale suscettibile di essere ulteriormente rafforzato.

Salvatore DEIDDA (FDI) segnala come la figura dell'ingegnere Luigi Broglio, ufficiale della regia Aeronautica e pioniere della ricerca aerospaziale, meriti di essere valorizzata e, pertanto, auspica che anche in Italia vengano intitolate alla sua memoria importanti basi dell'Aeronautica militare.

Preannuncia, quindi, un voto favorevole da parte del suo gruppo.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (C. 1909, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (C. 1909 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'attuale funzionamento del Centro spaziale Luigi Broglio è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, prorogato più volte, fino al 31 ottobre 2016;

considerato che il nuovo Accordo riprende i contenuti del precedente al fine

di definire una collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra i due Paesi;

evidenziato che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge pone l'accento sulle relazioni tra l'Italia e il Kenya, connotate da un buon livello di cooperazione in campo economico-commerciale suscettibile di essere ulteriormente rafforzato dall'Accordo in esame;

sottolineato che il comma 4 dell'articolo 3 dell'Accordo prevede l'avvio, da parte italiana, di corsi rivolti a cittadini keniani comprendenti anche il settore della Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	74
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro. Atto n. 108 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale. Atto n. 109 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED. Atto n. 110 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra. Atto n. 111 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, esprime solidarietà all'onorevole Fassina, che nella giornata di ieri è rimasto coinvolto negli incidenti che hanno visto contrapposti le Forze dell'ordine e un presidio di lavora-

tori della società partecipata Roma Metropolitana a rischio licenziamento, riportando lesioni che ne hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Comunica, pertanto, che, a nome della Commissione, provvederà a far pervenire all'onorevole Fassina gli auguri di una pronta guarigione.

I deputati Beatrice LORENZIN (PD), Andrea MANDELLI (FI), Ylenja LUCASELLI (FDI), Giorgio LOVECCHIO (M5S) e Luigi MARATTIN (IV), a nome dei rispettivi gruppi parlamentari, e il sottosegretario Antonio MISIANI si associano alla solidarietà espressa dal presidente, rinnovando gli auguri di pronta guarigione nei confronti dell'onorevole Fassina.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, fa presente che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento, che risulta corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia preliminarmente, circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, concernente il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che la norma istituisce il « perimetro di sicurezza nazionale cibernetica », e che si prevede, secondo le disposizioni e secondo la relazione tecnica, che i soggetti pubblici responsabili del funzionamento del perimetro – con l'eccezione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) – svolgano le proprie funzioni in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente. Osserva che per la

realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN viene, infine, autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per il 2019, di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dal 2024. Al riguardo rileva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e a confermare le summenzionate previsioni d'invarianza finanziaria, senza fornire elementi informativi che consentano di verificare l'effettiva possibilità di fronteggiare i nuovi adempimenti, di carattere obbligatorio e la cui inosservanza è specificamente sanzionata, nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente o di avvalersi senza nuovi o maggiori oneri dell'Agenzia per l'Italia digitale. Rammenta infatti che a norma della legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 6-*bis*) per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti finanziari nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità previste anche attraverso la loro riprogrammazione. Infine, in merito agli oneri previsti per l'istituzione e il funzionamento del CVCN, che il comma 19 configura come limite di spesa, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, segnala che sarebbe necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata; ciò al fine di consentire una valutazione della sua congruità rispetto alle finalità della spesa, che riguarda adempimenti di natura obbligatoria.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, riguardante il personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenzia preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere, rispettivamente, un contingente massimo di 77

unità di personale (di cui 67 di Area III e 10 di Area II), nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, ed un contingente massimo di 10 unità di personale non dirigenziale (Categoria funzionale A, parametro retributivo F1), nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dal 2020. Al riguardo non formula osservazioni, essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa e considerato che lo stesso è riferito ad una platea di assunzioni da effettuare anch'esse nell'ambito di un contingente massimo.

Con specifico riferimento alla possibilità di ricorrere agli istituti della mobilità interna (fuori ruolo, comando o altro analogo istituto) tra pubbliche amministrazioni al fine di consentire al CVCN, quale strumento operativo del Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio, di svolgere le proprie funzioni nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, evidenzia che le norme non prevedono una corrispondente indisponibilità di posti presso le amministrazioni di provenienza per la durata dell'incarico. Al riguardo reputa opportuno acquisire una valutazione del Governo, posto che ciò potrebbe determinare un corrispondente eventuale incremento di oneri per la copertura della posizione resasi disponibile.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, andrebbero a suo parere in primo luogo esplicitati gli elementi di valutazione che inducono a ritenere possibile l'ampliamento degli adempimenti istruttori previsti dalla norma senza che si determinino oneri per maggiori occorrenze finanziarie delle strutture interessate. Quanto all'ipotesi di modifica di contratti pubblici già autorizzati con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione riguardo ai relativi possibili costi aggiuntivi, tenuto conto che dette misure possono prevedere,

ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche, e dell'articolo 5, recante determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo all'articolo 6, concernente la copertura finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'utilizzo – per 3.200.000 di euro nel 2019 e per 2.100.000 in ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 – del Fondo investimenti amministrazioni centrali, andrebbe a suo avviso confermato che la dinamica di spesa connessa a tale utilizzo sia coerente con quella stimata in occasione dell'istituzione del Fondo medesimo da parte della legge di bilancio per il 2019. Andrebbe inoltre confermato che le risorse Fondo in questione siano disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle stesse disponibilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, provvede alla copertura degli oneri, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 6,495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e a 4,395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, derivanti dalle seguenti disposizioni: il comma 19 dell'articolo 1, relativo alla realizzazione, allestimento e funzionamento del CVCN; il comma 1 dell'articolo 2, che autorizza l'assunzione di 77 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico; il comma 3 dell'articolo 2, che autorizza l'assunzione di 10 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità: *a)* quanto a 4,395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, in misura pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, e al Ministero dell'economia e delle finanze, in misura 4,045 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020; *b*) quanto a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, corrispondente alla quota in conto capitale degli oneri oggetto di copertura, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativo all'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con imputazione alla quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui alla lettera *a*) non ha osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, mentre in merito alla copertura di cui alla lettera *b*) ritiene necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.

Atto n. 104.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per gli anni 2019 e 2020.

Evidenzia che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), si compone di due articoli ed un allegato (Allegato 1), che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

Ricorda che, ai fini del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Viene inoltre demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione oggetto di deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Segnala, quindi, che il provvedimento in esame provvede al riparto, per un importo pari ad euro 1.020.554.211 per il 2019 e ad euro 408.000.000 per il 2020, delle risorse del Fondo. Il riparto è effettuato tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019, autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive deliberazioni del 3 e del 9 luglio 2019.

Segnala altresì che il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa.

In merito agli articoli 1 e 2 e all'Allegato 1, che disciplinano la ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente.

Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari Dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata.

Non formula, pertanto, osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto – rispetto al quale ritiene necessaria una conferma – che tutte le voci di spesa siano da intendersi come « limiti massimi » di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2019, pari complessivamente a 1.428.554.211 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) che reca uno stanziamento pari a 1.020.554.211 euro per l'anno 2019 e a 1.547.247.320 euro per l'anno 2020. In particolare, gli oneri sono imputati, per un importo pari a 1.020.554.211 euro, allo stanziamento del citato Fondo previsto per l'anno 2019, fino ad esaurirne integralmente la capienza, e per la restante parte, pari a 408 milioni di euro, allo stanziamento del Fondo stesso previsto per l'anno 2020. Una nota della Ragioneria generale dello Stato motiva l'imputazione degli oneri all'anno 2020 sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avverrà ai sensi della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base al tradizionale impegno di spesa.

Tutto ciò premesso, rileva in primo luogo, per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2020, anziché sull'anno 2019, che quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2020 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2019, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2020 ovvero per l'anno 2021, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In secondo luogo, va considerato che gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020, come risulta dalla relazione tecnica, attengono in linea di massima a spese di parte corrente (per lo più spese di personale e di funziona-

mento) che, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010) ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – ossia il principale saldo di finanza pubblica utilizzato in ambito europeo per verificare il rispetto dei vincoli di bilancio – dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso (forza lavoro, bene o servizio) viene acquisito – e quindi produce la sua utilità – a prescindere dal momento in cui si verificherà il pagamento. Ciò significa che, nel caso in esame, trattandosi di fattori produttivi che ragionevolmente dovrebbero produrre la loro utilità nell'anno 2019, ossia nell'arco temporale in cui si svolge la missione internazionale che ne ha giustificato l'acquisizione, il relativo onere in termini di indebitamento netto dovrebbe essere integralmente imputato all'esercizio 2019 anche se il pagamento delle obbligazioni da cui l'onere trae origine avverrà in un esercizio successivo, ferma restando l'imputazione di quota parte di esso in termini di saldo netto e di fabbisogno all'esercizio 2020. Diversamente la relazione tecnica imputa invece la quota di oneri 2020 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto, fabbisogno e indebitamento netto).

Considera pertanto necessario che il Governo fornisca un puntuale elenco delle spese con riferimento alle quali è stata operata l'imputazione all'anno 2020 e chiarisca quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di indebitamento netto.

Infine, da un punto di vista formale, ritiene necessario, all'articolo 1, comma 1, precisare che le risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono ripartite tra le annualità 2019 e 2020 ai sensi della nuova disciplina contabile dianzi citata, aggiungendo dopo le parole « sono ripartite » le seguenti: « ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro.

Atto n. 108.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione e al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212 (atto del Governo n. 108) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bi-

lancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Osserva che, secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata allo schema di decreto, il programma oggetto di approvazione trae le proprie motivazioni operative, oltre che dalla necessità di consentire la naturale sostituzione dei sottomarini classe Sauro, oramai giunti al termine della loro vita operativa, dall'esigenza di adeguare alla prevedibile evoluzione dello scenario strategico le capacità operative esprimibili dai mezzi, in modo tale da preservare adeguate capacità di sorveglianza degli spazi marittimi e subacquei.

Rileva che la nota tecnica predisposta dallo Stato maggiore della difesa, anch'essa allegata allo schema di decreto, chiarisce che il programma in esame – la cui durata è prevista svilupparsi lungo un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2032 – risulta in sostanza articolato in due differenti *tranche* realizzative, tra loro correlate sotto il profilo tecnico.

Al riguardo, segnala tuttavia che a costituire l'oggetto sostanziale del presente schema di decreto è esclusivamente la prima delle suddette due *tranche* – a sua volta ulteriormente suddivisa in tre fasi –, concernente l'acquisizione dei primi due sommergibili, della quale vengono pertanto indicate sia la puntuale quantificazione degli oneri sia le relative modalità di copertura.

Per quanto concerne, invece, la seconda *tranche*, concernente l'acquisizione di una ulteriore coppia di sommergibili, evidenzia che la nota tecnica, pur stimandone la spesa complessiva in 1 miliardo di euro lungo l'arco temporale 2023-2033, precisa che – ai fini della sua concreta realizzazione – essa « sarà recepita quale opzione del piano di fornitura », da esercitare nel prosieguo del programma in coerenza con l'ordinato sviluppo della prima *tranche*, e, comunque, subordinatamente al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Rappresenta altresì che, secondo quanto riportato nella nota tecnica, il costo complessivo della prima *tranche* del

programma è stimato in 1,35 miliardi di euro, distribuito tra le annualità comprese nel periodo temporale 2019-2031.

Sottolinea che nella nota tecnica viene, inoltre, chiarito che al suddetto onere previsionale del programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nei capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché in subordine – « ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario » – a valere sulle risorse iscritte nel programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » allocato nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili mediante la preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese. Rileva che, ad ulteriore garanzia della sostenibilità finanziaria del programma in esame, si prevede comunque che in ogni caso lo sviluppo dello stesso « sarà modulato in maniera coerente con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione ».

Tutto ciò premesso, esaminando nel dettaglio i profili di copertura finanziaria rappresenta – sulla base di quanto è dato evincere dalla nota tecnica – quanto segue.

Da un lato, all'onere finanziario relativo alla prima fase della prima *tranche* realizzativa del programma, stimato complessivamente in 806 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2030, si provvederà tramite utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, disposto dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 105 del 2017 in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Rammenta inoltre che tale ultima disposizione ha confermato, nel novero dei settori di spesa tra i quali può essere effettuato il predetto riparto, anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», al quale afferisce – come specificato nella scheda illustrativa – il programma in esame.

Ciò posto, rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 ha quindi provveduto al riparto del rifinanziamento del Fondo, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento specifico al citato settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» ed al periodo ivi considerato, le seguenti somme: 131,6 milioni di euro per il 2019, 209,2, milioni di euro per il 2020, 285,9 milioni di euro per il 2021, 303,4 milioni di euro per il 2022, 341,4 milioni di euro per il 2023, 363,19 milioni di euro per il 2024, 575,9 milioni di euro per il 2025, 338,62 milioni di euro per il 2026, 296,55 milioni di euro per il 2027, 308,4 milioni di euro per il 2028, 233,8 milioni di euro per il 2029 e 71,8 milioni di euro per il 2030. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse stanziare appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla prima fase della prima *tranche* del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui all'atto del Governo n. 110 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Segnala che dall'altro lato, all'onere finanziario relativo alla seconda e alla terza fase della prima *tranche* del programma, stimato complessivamente in 544 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2022 e il 2031, si provvederà tramite utilizzo delle risorse destinate al medesimo Ministero dello sviluppo economico all'esito della ripartizione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2022 al 2031, risulta complessivamente pari a 5,227 miliardi di euro. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse risultanti dal citato atto n. 81 appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla seconda e alla terza fase della prima *tranche* del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui al citato atto del Governo n. 110 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale.

Atto n. 109.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale (atto del Governo n. 109) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Evidenzia che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale riguarda l'acquisizione di un'unità corredata da impianti specialistici di uso militare volti a garantire il comando, il controllo e l'appoggio per le operazioni delle Forze speciali, il supporto alle operazioni subacquee e il soccorso a sommergibili sinistrati e che tale programma, il cui avvio è previsto nel 2019, si concluderà nel 2032 e avrà un costo complessivo di 424 milioni di euro.

Osserva che il programma pluriennale è finanziato attraverso il complesso degli stanziamenti provenienti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, così come rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, assegnati al Ministero della difesa quali somme da destinare alle forniture militari e alle attività di ricerca della Difesa con alto contenuto tecnologico. In proposito, ricorda che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e ha confermato nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». Rammenta, inoltre, che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato ripartito, inizialmente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 e che successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, si è proceduto al riparto delle ulteriori risorse allocate sul medesimo Fondo, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, tra le amministrazioni centrali dello Stato.

Rileva, pertanto, che l'onere finanziario recato dallo schema di decreto in esame sarà sostenuto mediante le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero della difesa e allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Mini-

stero, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi. In particolare, all'onere finanziario programmato dal 2019 al 2025, pari complessivamente a 396 milioni di euro, si farà fronte mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 32 del citato capitolo 7120 (somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni), provenienti proprio dal rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. All'onere relativo agli anni dal 2026 al 2032, pari complessivamente a 28 milioni di euro, si provvede, invece, mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 27 del medesimo capitolo 7120 (somme da destinare alle forniture militari e attività di ricerca della difesa con alto contenuto tecnologico con sostegno alle esportazioni, anche relativi alle reti informatiche ed ai sistemi satellitari, razionalizzazione del parco infrastrutturale della difesa), stanziato dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed

al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED.

Atto n. 110.

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (atto del Governo n. 110) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Osserva che, secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata al presente schema di decreto, il programma oggetto di approvazione è rivolto a salvaguardare la capacità d'ingaggio missilistico superficie-superficie (S/S) della componente marittima della Difesa mediante lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica dell'evoluzione tecnologica del sistema Teseo MK2, denominata MK2/E (Evolved).

Rileva che la nota tecnica predisposta dallo Stato maggiore della difesa chiarisce che il programma in esame – la cui durata è prevista svilupparsi lungo un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2030 – risulta in sostanza articolato in due differenti fasi, la prima delle quali a sua volta ulteriormente suddivisa in due *tranche*.

Evidenzia che secondo quanto affermato dalla nota tecnica il costo compless-

sivo del programma è stimato in 395,5 milioni di euro, cui si provvederà tramite utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché in subordine – «ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario» – tramite utilizzo delle risorse iscritte nel programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» allocato nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili mediante la preventiva modulazione e/o revisione di altre spese. Sottolinea che, ad ulteriore garanzia della sostenibilità finanziaria del programma in esame, si prevede comunque che in ogni caso lo sviluppo dello stesso «sarà modulato in maniera coerente con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione».

Tanto premesso, segnala che solo in riferimento alle due *tranche* della prima fase del programma lo schema di decreto in esame reca la puntuale quantificazione degli oneri da sostenere nel corso delle singole annualità e l'individuazione delle concrete modalità di copertura.

Per quanto concerne invece la seconda fase del programma, relativa all'implementazione delle innovazioni tecnologiche per il superamento dell'obsolescenza dei missili già in dotazione e all'acquisizione delle dotazioni dei nuovi missili con relativo supporto tecnico-logistico, evidenzia che la nota tecnica, pur stimandone la spesa complessiva in 197,5 milioni di euro, da un lato non ne precisa l'andamento temporale, dall'altro specifica che la suddetta fase potrà essere progressivamente avviata solo «in esito al reperimento delle risorse nell'ambito di successivi provvedimenti di rifinanziamento del programma».

Tutto ciò premesso, esaminando nel dettaglio i profili di copertura finanziaria rappresenta – sulla base di quanto è dato evincere dalla nota tecnica – quanto segue.

Da un lato, all'onere finanziario relativo alla prima *tranche* della prima fase del programma, stimato complessivamente in 150 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2025, si provvederà tramite utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, disposto dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 105 del 2017 in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Rammenta inoltre che tale ultima disposizione ha confermato, nel novero dei settori di spesa tra i quali può essere effettuato il predetto riparto, anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», al quale afferisce – come specificato nella scheda illustrativa – il programma in esame. Ciò posto, rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 ha quindi provveduto al riparto del rifinanziamento del Fondo, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento specifico al citato settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» ed al periodo ivi considerato, i seguenti importi: 131,6 milioni di euro per il 2019, 209,2 milioni di euro per il 2020, 285,9 milioni di euro per il 2021, 303,4 milioni di euro per il 2022, 341,4 milioni di euro per il 2023, 363,19 milioni di euro per il 2024 e 575,9 milioni di euro per il 2025. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse stanziare appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla prima *tranche* della prima fase del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui all'atto del Governo n. 108 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque opportuno che il Governo con-

fermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Dall'altro lato, rileva che all'onere finanziario relativo alla seconda *tranche* della prima fase del programma, stimato complessivamente in 48 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2025 e il 2030, si provvederà tramite utilizzo delle risorse destinate al medesimo Ministero dello sviluppo economico in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2025 al 2030, risulta complessivamente pari a 3,262 miliardi di euro. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse stanziante appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla seconda *tranche* della prima fase del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui al citato atto del Governo n. 108 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia

comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra.

Atto n. 111.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO – Sky Med di seconda generazione (GSC) per l'osservazione della terra (atto del Governo n. 111) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Evidenzia che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della

Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame emerge che il programma oggetto di approvazione risulta direttamente destinato alla difesa nazionale ed ha come finalità operativa l'ampliamento del sistema COSMO – Sky Med di seconda generazione, portando la costellazione da due a quattro satelliti. Ricorda che per quanto riguarda i due satelliti già autorizzati, si prevede che il primo sarà lanciato a novembre 2019 e il secondo entro la fine del 2020. Sottolinea che i due nuovi satelliti ad altissima risoluzione, oggetto del presente programma, permetteranno di migliorare i tempi di rivisita della costellazione e raddoppiare le quote di sistema che potranno essere messe a disposizione per le cooperazioni internazionali. Segnala, inoltre, che il programma in esame ha carattere duale, potendo essere impiegato anche per scopi civili.

Fa presente che la relazione illustrativa precisa che il programma, che verrà avviato nel 2019 e si concluderà nel 2022, ha un costo stimato, comprensivo della realizzazione dei due nuovi satelliti e del mantenimento in condizioni operative dei quattro satelliti della costellazione per dieci anni, di circa 607 milioni di euro, che verranno ripartiti, sulla base di un Accordo esecutivo che dovrà essere formalizzato, tra Agenzia spaziale italiana – ASI per il 65 per cento, pari a circa 394 milioni di euro, e il Ministero della difesa per il 35 per cento, pari a circa 212 milioni di euro.

Precisa che l'onere a carico del Ministero della difesa è temporalmente suddiviso in 52 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

In merito ai profili di copertura evidenzia che nella relazione illustrativa viene chiarito che alla quota dell'onere previsionale del programma posta a carico del Ministero della difesa si provvederà a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della missione « Competitività e sviluppo delle imprese », programma « Promozione e attuazione di

politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo » a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), capitolo 7421. Ricorda che il capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rubricato « Interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale », reca uno stanziamento iniziale, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, di 1.016 milioni di euro per il 2019 (che aumentano a 1.043 milioni di euro nel disegno di legge di assestamento per l'anno 2019), di 905 milioni di euro per il 2020 (che aumentano a 1.004 milioni di euro nel citato disegno di legge di assestamento) e di 880 milioni di euro per il 2021 (che aumentano a 997 milioni di euro nel citato disegno di legge di assestamento). Rammenta che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risultando peraltro confermato, ai sensi della predetta disposizione, nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto, anche quelli relativi ad « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » e alla « ricerca ».

Tutto ciò considerato evidenzia la necessità che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Ritiene, inoltre,

necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontano le spese per il mantenimento in condizioni operative dei quattro satelliti della costellazione per dieci anni e come s'intenda provvedere ad esse, giacché, a fronte di un onere di durata decennale, sono state assegnate risorse al Ministero della difesa esclusivamente per gli anni dal 2019 al 2022. Infine, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'Agenzia spaziale italiana – ASI, ente pubblico vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, sia in grado di far fronte, nell'ambito delle proprie risorse, agli oneri posti a suo carico per la realizzazione del presente programma, quantificati in circa 394 milioni di euro, senza

pregiudizio di attività già avviate o programmate a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria.

C. 1988 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere

da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1988, approvato dal Senato l'11 luglio 2019, recante ratifica ed esecuzione di tre accordi bilaterali tra Italia e Nigeria in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel novembre 2016, che riguardano rispettivamente la materia dell'extradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.

I Trattati si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.

Ricorda che per la Nigeria – che rappresenta per l'Italia il secondo *partner* commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa – l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione si è resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione finanze, essi si limitano al contenuto dell'articolo 18 dell'Accordo. La disposizione – in analogia con quanto previsto nella maggior parte degli accordi internazionali di cooperazione in materia penale sottoscritti dall'Italia – prevede che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti prontamente se una persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche – o anche presso istituti finanziari diversi dalle banche – ubicate nel suo territorio.

Lo Stato richiesto è tenuto a fornire tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati e tale assistenza non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto detto, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

C. 1991 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1991, approvato dal Senato l'11 luglio 2019, recante ratifica ed esecuzione di due accordi bilaterali tra Italia e Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel novembre 2015, che riguardano rispettivamente la materia dell'estra-

dizione e della mutua assistenza in materia penale.

I Trattati si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.

I Trattati di assistenza giudiziaria tra Italia ed Ecuador sono volti a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale, in considerazione dell'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni con tale Stato, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, essi si limitano – come già nel caso del precedente disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione – al contenuto dell'articolo 18 dell'Accordo. La disposizione – in analogia con quanto previsto nella maggior parte degli accordi internazionali di cooperazione in materia penale sottoscritti dall'Italia – prevede che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti prontamente se una persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale sia titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche – o anche presso istituti finanziari diversi dalle banche – ubicate nel suo territorio. Lo Stato richiesto è tenuto a fornire tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati e tale assistenza non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due trattati si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura

finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto detto, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica.

C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1992, approvato dal Senato l'11 luglio 2019, recante ratifica ed esecuzione di due accordi bilaterali tra Italia e Repubblica del Costa Rica in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel 2016, che riguardano rispettivamente la materia dell'extradizione e quella dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

I Trattati di assistenza giudiziaria tra Italia ed Costa Rica sono volti a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale, in considerazione dell'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni con tale Stato, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono e che richiedono, pertanto, l'ap-

prontamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, essi si limitano – come già nel caso dei due precedenti disegni di legge di ratifica all'esame della Commissione – al contenuto dell'articolo 18 dell'Accordo. La disposizione – in analogia con quanto previsto nella maggior parte degli accordi internazionali di cooperazione in materia penale sottoscritti dall'Italia – prevede che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti prontamente se una persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale sia titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche – o anche presso istituti finanziari diversi dalle banche – ubicate nel suo territorio. Lo Stato richiesto è tenuto a fornire tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati e tale assistenza non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due trattati si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla rati-

fica e l'ordine di esecuzione dei due trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto detto, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019. Atto n. 103 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Prima proposta di parere della relatrice</i>)	96
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	97
Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 18.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmis-

sione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 105.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, chiede al relatore se abbia predisposto una proposta di parere.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019.

Atto n. 103.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2019.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *b*), precisa che nello schema di decreto sono state incluse anche quelle edizioni nazionali che pur non ricevendo alcun finanziamento nel prossimo triennio vengono rinnovate nella loro durata.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, raccogliendo la precisazione della sottosegretaria, riformula la sua proposta di parere, sopprimendo l'osservazione in questione (*vedi allegato 3*).

Federico MOLLICONE (FDI), condividendo l'osservazione relativa all'opportunità di ammettere al finanziamento anche il comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Fellini, preannuncia

il voto favorevole del suo gruppo. Reputa giusto sostenere i comitati e le edizioni nazionali, che si adoperano per valorizzare il prestigio di tante figure illustri della storia patria. Si riserva, comunque, di seguire l'attività dei comitati, per verificare l'utilizzo dei contributi statali.

Valentina APREA (FI) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, come forma di apertura di credito nei confronti del Governo, in attesa di valutare l'operato dei comitati ammessi al finanziamento. Concorda, condividendolo, con l'intervento svolto dal deputato Sgarbi nel corso dell'audizione odierna del ministro Franceschini, nel quale il predetto deputato segnalava l'imminenza di altri importanti appuntamenti celebrativi, rilevando che gli stessi dovranno essere adeguatamente sostenuti con finanziamenti pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Nomina n. 32.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2019.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sulla nomina proposta.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere della relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	19
Astenuti	5
Maggioranza	10
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bella, Carbonaro, Casa,

Ciampi, Di Giorgi, Fragomeli (in sostituzione di Orfini), Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Piccoli Nardelli, Rossi, Toccafondi, Tuzi e Villani.

Si sono astenuti i deputati: Aprea, Casciello, Frassinetti, Marin e Mollicone.

La seduta termina alle 19.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (Atto n. 105).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 105, recante lo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (atto n. 105);

stigmatizzato il fatto che il provvedimento in esame interviene con estremo ritardo, sostanzialmente al termine del triennio di riferimento: fatto che inevitabilmente mette in difficoltà gli enti di ricerca interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare necessario che il Governo proceda al riparto triennale quanto più possibile all'inizio del triennio di riferimento.

ALLEGATO 2

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019 (Atto n. 103).**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione,

esaminato l'atto del Governo n. 103, recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019;

premessi che:

l'istituzione di nuovi comitati nazionali avviene anche sulla base di sollecitazioni e richieste provenienti dalle realtà territoriali di cui i comitati in questione costituiscono espressione culturale e le cui iniziative è giusto sostenere;

le edizioni nazionali rispondono all'esigenza di garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero dei grandi autori e rivestono una notevole importanza per l'altissimo livello culturale dei loro contenuti;

le risorse per il 2019 vedono un incremento di circa il 3,2 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2018;

preso atto delle esclusioni disposte in via preliminare e delle scelte operate dalla Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali nel selezionare i comitati e le edizioni nazionali da finanziare, nonché delle relative motivazioni;

preso atto, in particolare, dell'esclusione della domanda di nuova istituzione

riferita al comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Fellini; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nelle premesse allo schema di decreto non è citato il decreto ministeriale 31 dicembre 2018 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

b) nello schema di decreto (che ricalca il verbale della Consulta del 17 giugno), tra le edizioni nazionali rifinanziate, sono incluse anche le quattro che non ricevono alcun finanziamento, mentre appare più corretto darne conto tra le istanze respinte, distinguendo così tra domande presentate e domande effettivamente accolte, come è stato fatto per i comitati nazionali rifinanziati;

c) valuti il Governo – tenuto conto dell'opportunità di onorare e rinnovare il mito universalmente riconosciuto di un regista tra i più amati della storia del cinema – di ammettere al finanziamento per l'anno 2020 il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Fellini, a fronte di un programma di iniziative di livello internazionale.

ALLEGATO 3

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019 (Atto n. 103).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato l'atto del Governo n. 103, recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019;

premesso che:

l'istituzione di nuovi comitati nazionali avviene anche sulla base di sollecitazioni e richieste provenienti dalle realtà territoriali di cui i comitati in questione costituiscono espressione culturale e le cui iniziative è giusto sostenere;

le edizioni nazionali rispondono all'esigenza di garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero dei grandi autori e rivestono una notevole importanza per l'altissimo livello culturale dei loro contenuti;

le risorse per il 2019 vedono un incremento di circa il 3,2 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2018;

preso atto delle esclusioni disposte in via preliminare e delle scelte operate dalla Consulta dei comitati e delle edizioni na-

zionali nel selezionare i comitati e le edizioni nazionali da finanziare, nonché delle relative motivazioni;

preso atto, in particolare, dell'esclusione della domanda di nuova istituzione riferita al comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Fellini;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nelle premesse allo schema di decreto non è citato il decreto ministeriale 31 dicembre 2018 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

b) valuti il Governo – tenuto conto dell'opportunità di onorare e rinnovare il mito universalmente riconosciuto di un regista tra i più amati della storia del cinema – di ammettere al finanziamento per l'anno 2020 il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Fellini, a fronte di un programma di iniziative di livello internazionale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 14 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
Proposta di nomina del professor Andrea Spaterna a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Nomina n. 34 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Proposta di nomina del dott. Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella. Nomina n. 35 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Proposta di nomina del signor Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Nomina n. 36 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Proposta di nomina del dottor Giovanni Cannata a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nomina n. 37 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Nomina n. 14.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 24 settembre

scorso si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 26 giugno 2019 e che sulla proposta di nomina la relatrice, onorevole Fontana, ha espresso parere favorevole.

Dà conto quindi delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Patrizia TERZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19

Hanno votato *sì* 34
 Hanno votato *no* 2

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 14).

Hanno preso parte alla votazione: Borghi (in sostituzione di Orlando), Braga, Buratti, Butti, Casino, Cortelazzo, Daga, Deiana, Del Basso De Caro, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Foti, Fregolent, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Muroni, Pellicani, Pezzopane, Plangger, Ricciardi, Rospi, Ruffino, Terzoni, Trancassini, Varrica, Vianello, Vignaroli e Zolezzi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del professor Andrea Spaterna a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

Nomina n. 34.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella giornata di martedì 24 settembre scorso si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 26 giugno 2019. Ricorda altresì di aver espresso in qualità di relatrice parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Dà conto quindi delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Patrizia TERZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti 36
 Votanti 36
 Maggioranza 19
 Hanno votato *sì* 31
 Hanno votato *no* 5

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 34).

Hanno preso parte alla votazione: Borghi (in sostituzione di Orlando), Braga, Buratti, Butti, Casino, Cortelazzo, Daga, Deiana, Del Basso De Caro, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Foti, Fregolent, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Muroni, Pellicani, Pezzopane, Plangger, Ricciardi, Rospi, Ruffino, Terzoni, Trancassini, Varrica, Vianello, Vignaroli e Zolezzi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del dott. Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella.
Nomina n. 35.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 24 settembre scorso si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il regolamento del 26 giugno 2019 e che sulla proposta di nomina il relatore, onorevole Ricciardi, ha espresso parere favorevole.

Dà conto quindi delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Stefania PEZZOPANE (PD) dichiara di volersi astenere sulla proposta di nomina in esame.

Patrizia TERZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	36
Votanti	35
Astenuti	1
Maggioranza	18
Hanno votato <i>sì</i>	33
Hanno votato <i>no</i>	2

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 35).

Hanno preso parte alla votazione: Borghi (*in sostituzione di Orlando*), Braga, Buratti, Butti, Casino, Cortelazzo, Daga, Deiana, Del Basso De Caro, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Foti, Fregolent, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Muroi, Pellicani, Plangger, Ricciardi, Rospi, Ruffino, Terzoni, Trancassini, Varrica, Vianello, Vignaroli e Zolezzi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del signor Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Nomina n. 36.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 24 settembre scorso si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il regolamento del 26 giugno 2019 e che sulla proposta di nomina la relatrice, onorevole Braga, ha espresso parere favorevole.

Dà conto quindi delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Patrizia TERZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	32
Hanno votato <i>no</i>	4

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 36).

Hanno preso parte alla votazione: Borghi (*in sostituzione di Orlando*), Braga, Buratti, Butti, Casino, Cortelazzo, Daga, Deiana, Del Basso De Caro, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Foti, Fregolent, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Muroi, Pellicani, Pezzopane, Plangger, Ricciardi, Rospi, Ruffino, Terzoni, Trancassini, Varrica, Vianello, Vignaroli e Zolezzi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del dottor Giovanni Cannata a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Nomina n. 37.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno,

rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 24 settembre scorso si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il regolamento del 26 giugno 2019 e che sulla proposta di nomina il relatore, onorevole Federico, ha espresso parere favorevole.

Dà conto quindi delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Stefania PEZZOPANE (PD) e Rossella MURONI (LEU) dichiarano di volersi astenere sulla proposta di nomina in esame.

Patrizia TERZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	36
Votanti	34
Astenuti	2
Maggioranza	18

Hanno votato sì 32

Hanno votato no 2

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 37).

Hanno preso parte alla votazione: Borghi (*in sostituzione di Orlando*), Braga, Buratti, Butti, Casino, Cortelazzo, Daga, Deiana, Del Basso De Caro, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Foti, Fregolent, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Pellicani, Plangger, Ricciardi, Rospì, Ruffino, Terzoni, Trancassini, Varrica, Vianello, Vignaroli e Zolezzi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.10 alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Nomina n. 33 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegnere Paolo Mario Mega nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33) 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Nomina n. 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda preliminarmente che l'istituzione dell'Autorità di sistema portuale

dello Stretto è stata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018, che ha operato la prima modifica dell'impianto complessivo della riforma delle Autorità di sistema portuali realizzata dal decreto legislativo n. 169 del 2016.

Tale Autorità di sistema portuale comprende i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che sono stati scorporati dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio.

A seguito dell'istituzione della nuova Autorità, è stata avviata la procedura di nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, che prevede che il presidente sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, avente ad oggetto la disciplina dei pareri parlamentari sulle nomine.

Segnala quindi che sotto il profilo procedurale, la proposta di nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale

dello Stretto è stata formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Come risulta dalle premesse dell'atto in esame, la scelta dell'ingegner Mega è avvenuta da parte del Ministro sulla base del *curriculum vitae* inviato dal medesimo, nell'ambito di una procedura di valutazione di numerosi *curriculum* giunti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della pubblicazione di avviso sul sito istituzionale.

Ricorda, altresì, che sulla proposta di nomina non è stata raggiunta l'intesa con le Regioni Calabria e Sicilia ed è stata pertanto avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per il superamento dei dissensi (articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, richiamato dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994).

Al seguito dell'esito infruttuoso della procedura, nel corso della quale la Regione siciliana ha presentato opposizione, la questione è stata infine rimessa, come previsto dalla normativa vigente, al Consiglio dei ministri, che il 6 agosto 2019 ha deliberato di non accogliere l'opposizione della Regione siciliana, ritenendo opportuno, sulla base dell'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di condividere la posizione espressa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia, infine, circa la competenza in materia dell'ingegner Mega, che egli si è laureato in ingegneria civile idraulica nel 1985 ed ha svolto sin dal 2003 il ruolo di dirigente tecnico di autorità portuale, con competenza anche sulla pianificazione strategica e sull'innovazione tecnologica, e che dal 2015 al 2017 è stato segretario generale facente funzioni e poi segretario generale *ad interim* dell'Autorità portuale di Bari. È stato inoltre, nel 2017, Segretario generale *ad interim* della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia. Attualmente è direttore del Dipartimento Sviluppo e innovazione tecnologica dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Rinvia per informazioni più dettagliate al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel chiedere conferma circa le intenzioni della Commissione di procedere alla votazione della proposta di nomina in esame nella prossima seduta, desidera chiarire che la sua posizione in quella sede dipenderà da quanto il Governo intenderà dichiarare. In particolare, ricorda come il gruppo del Partito democratico si sia già espresso sfavorevolmente in ordine all'istituzione della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, che ha comportato lo scorporo di Messina e di alcuni porti della Calabria dall'Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, che ricorda essere stata riconosciuta come zona ad economia speciale (ZES). Segnala inoltre che la regione Calabria, oltre a negare l'intesa sulla proposta di nomina, ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale le modifiche apportate dal decreto-legge n. 119 del 2018 all'assetto originario del decreto legislativo del 2016. Ciò premesso, ribadisce che esprimerà un voto favorevole sulla proposta di nomina se il Governo in quella sede dichiarerà ufficialmente la sua intenzione di rivedere l'attuale assetto dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Raffaella PAITA (IV), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi circa l'estrema delicatezza del tema in esame e riconoscendo come fin dall'inizio siano state espresse notevoli perplessità sull'assetto finale dell'Autorità di sistema portuale, ricorda come la vicenda della nomina sia distinta dalla vicenda dell'istituzione dell'Autorità dello Stretto e come sia prevista una procedura per il superamento del dissenso delle Regioni. Osserva piuttosto come la proposta di nomina in esame sia stata avanzata in realtà dal precedente Governo e che sul punto della mancata intesa con le regioni interessate occorrerebbe una nuova assunzione di responsabilità da parte del nuovo Consiglio dei ministri, pur non nutrendo alcuna riserva sul possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte del candidato, ingegnere Paolo Mario Mega. In conclusione ritiene necessario che il nuovo Governo chiarisca se vi sia stata una nuova valu-

tazione positiva sulla nomina o se si tratti di mera continuità amministrativa con l'attività del precedente Governo.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, con riferimento alle richieste di chiarimento della collega Paita, desidera precisare che l'ultima deliberazione in materia è stata assunta il 6 agosto 2019, nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri del precedente esecutivo. Nel riconoscere la delicatezza del dibattito sui confini dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto e sulle posizioni espresse dalle regioni interessate che non hanno ritenuto di pronunciarsi a favore di tale nomina, propone allo stato di procedere all'audizione dell'ingegnere Mega.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

Audizione dell'ingegnere Paolo Mario Mega nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 105

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 119

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 106

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030 (*Deliberazione di una proroga del termine*) 106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 116 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030 107

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industria olearia (ASSITOL) (*Svolgimento e conclusione*) 107

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (*Svolgimento e conclusione*) 108

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (*Esame e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA

La seduta comincia alle 12.

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza
del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2019.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesco ACQUAROLI (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

C. 1993 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2019.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con particolare riferimento agli articoli 15 e 18 dell'Accordo che investono direttamente le competenze della X Commissione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. – Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 5 dicembre 2018, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030. Il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato al 30 settembre 2019.

Nel dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 25 settembre, la Presidenza della Commissione ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 31 dicembre 2019.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testè richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. – Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 116.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2019.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, ribadendo la disponibilità a recepire eventuali osservazioni dei colleghi, sottolinea la necessità di un'approfondita riflessione prima di procedere alla stesura di una proposta di parere. Si impegna, quindi, a far conoscere informalmente ai colleghi la sua proposta di parere prima della seduta di martedì 8 ottobre, termine ultimo per l'espressione del parere.

Gavino MANCA (PD) osserva che il testo dello schema è nel suo insieme condivisibile. Desidera però sottolineare un aspetto relativo all'articolo 5 che negli anni passati prevedeva stanziamenti alle Regioni per la tutela dei consumatori, stanziamenti che invece non sono presenti nell'attuale schema. Chiede chiarimenti al proposito, raccomandando, nel caso, al relatore, la formulazione di un'eventuale osservazione.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, fa presente che si sta facendo un approfondimento sul punto richiamato dal deputato Gavino Manca. Ricorda, peraltro, che il termine previsto dal precedente decreto per la presentazione di progetti da parte delle Regioni, è scaduto solo il 30 settembre scorso.

Francesco ACQUAROLI (FDI) ritiene necessario, ai fini della valutazione sullo schema di decreto in esame, avere un quadro degli effetti negli anni passati dell'impiego delle risorse in questione.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, fa presente che nello schema i dati richiesti

sono espressi sinteticamente, ma comprende la richiesta di una documentazione più dettagliata.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, ricorda che gli esiti dell'impiego delle risorse sono riportati sui siti regionali, ma nulla vieta di chiedere, ove possibile, una documentazione dettagliata e complessiva.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industria olearia (ASSITOL).

(Svolgimento e conclusione).

Carlotta TRUCILLO, *area legale di ASSITOL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Gianluca BENAMATI e il deputato Luca SUT (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Claudio PEPE, *vicepresidente del gruppo biodiesel di ASSITOL* e Andrea CARASSI, *direttore generale di ASSITOL*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

(Svolgimento e conclusione).

Nicola MASSARO, *dirigente tecnologie e qualità delle costruzioni dell'ANCE* e Flavio MONOSILIO, *direttore direzione affari economici e centro studi dell'ANCE*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Martina NARDI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), e il presidente Gianluca BENAMATI, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Flavio MONOSILIO, *direttore direzione affari economici e centro studi dell'ANCE* e Nicola MASSARO, *dirigente tecnologie e qualità delle costruzioni dell'ANCE*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.

C. 1743 Zucconi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore*, prima di esporre nel dettaglio i contenuti della proposta di legge C. 1743, di cui è primo firmatario, della quale la X Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, desidera fare alcune brevi premesse.

La prima riguarda il fatto che le disposizioni della proposta di legge istitutive del Ministero del turismo, potrebbero collidere con l'articolo 1 del decreto-legge attualmente all'esame del Senato che trasferisce le competenze sul turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero per i beni e le attività culturali. Si impegna fin d'ora, una volta convertito il decreto-legge, ad apportare al testo della proposta di legge le necessarie correzioni.

Con la seconda premessa vuole sottolineare che la proposta di legge nasce da finalità politiche, ma anche sulla base delle indicazioni del settore turistico, indicazioni mai prese seriamente in considerazione da nessun governo.

Con la terza premessa desidera rilevare che la proposta si propone di regolare i siti *web* di intermediazione turistica. Fa presente al proposito che anche la proposta C. 1900, anch'essa a sua prima firma, incide su questo aspetto e raccomanda, quindi, alla Commissione l'opportunità di valutarne l'abbinamento.

Passando al contenuto della proposta di legge, osserva che questa è composta da 26 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure per la promozione del turismo.

L'articolo 1 dispone l'istituzione del Ministero del turismo. A tal fine, il comma 1 novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, apportandovi le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, che reca l'elencazione dei Ministeri, sostituisce la denominazione vigente di cui al numero 7, « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo » con la seguente: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » con il contestuale inserimento del Ministero del turismo nella suddetta elencazione dei Ministeri; all'articolo 33, che disciplina le attribuzioni del vigente Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo, dispone l'abrogazione del comma 3, lettera *b-bis*), che menziona, tra le attribuzioni del Ministero, lo « svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche » (va ricordato al proposito che l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, attualmente all'esame del Senato, prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo); all'articolo 34, comma 1, riduce da quattro a due il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; al Titolo IV è aggiunto il Capo XII-*bis*, costituito dal solo articolo 54-*bis*, concernente il Ministero del turismo. In particolare: il comma 1 istituisce il Ministero del turismo; il comma 2 dispone l'attribuzione al Ministero del turismo delle funzioni in materia di turismo e prevede inoltre che al Mini-

stero stesso siano trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento; il comma 3 dispone che la denominazione « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sostituisca, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione attuale del Ministero medesimo, riferita anche al turismo; il comma 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie del neo istituito Ministero e la definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse medesime, prevedendo che le risorse umane comprendono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, assegnato al Dipartimento del turismo alla data di entrata in vigore della disposizione, riconoscendo tra l'altro il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dall'adozione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il comma 5 modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, disponendo la sostituzione dei riferimenti al Ministro o al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ovunque essi ricorrano, con il riferimento, rispettivamente, al Ministro e al Ministero del turismo; il comma 6 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo; il comma 7 prevede l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4, 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018, che ha disposto il trasferimento al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni in materia di turismo; il comma 8 dispone la sostituzione dei riferimenti al Ministro o al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e al Ministero del turismo, ovunque essi ricorrano nella legge 26 gennaio 1963, n. 91 e nella legge 2 gennaio 1989, n. 6, recanti, rispettivamente, il riordinamento del Club alpino italiano e l'ordinamento della professione di guida alpina; il comma 9 dispone che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il comma 2 prevede che il suddetto fondo sia ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale, prevedendo anche iniziative finalizzate al sostegno del turismo sociale. Il comma 3 demanda a un successivo decreto del Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di presentazione dei suddetti progetti volti all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica da parte delle regioni, nonché dei criteri di valutazione dei medesimi ai fini della ripartizione del fondo.

L'articolo 3, comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica. Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 2, lettera p), del

disegno di legge delega in materia di turismo, approvato dalla Camera il 10 luglio scorso e attualmente all'esame del Senato, prevede quale principio e criterio direttivo al quale il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, l'istituzione, presso una università pubblica, di una Scuola nazionale di alta formazione turistica. Il medesimo comma 1 dell'articolo 3 della proposta C. 1743 elenca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega: individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa previsto dal successivo comma 4, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno; prevedere che la finalità didattica della Scuola consista nel formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico, nei servizi del turismo, nella ristorazione, nonché nella conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane; con riferimento ai requisiti previsti per l'accesso alla Scuola, consentirlo a soggetti in possesso di diploma di laurea o di diploma in materie attinenti al settore turistico, imprenditori e *manager* con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale; prevedere un'articolazione dei percorsi formativi strutturata in corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del *marketing* alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva, con particolare riguardo ai settori del *front office*, *food and beverage*, *house-keeping*, *sales e marketing*, *event management* e gestione delle risorse umane, corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali; prevedere come parte integrante dei percorsi formativi un periodo di *stage* presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o

dei servizi connessi al turismo; prevedere il rilascio di un attestato di *master* a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico. Il comma 2 dispone in ordine al procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Su gli schemi del decreto legislativo si prevede: l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere; la trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Si dispone, inoltre, che: qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima sia prorogata di centoventi giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione; le Commissioni parlamentari possano esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il comma 3 consente al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle delega, di adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura sopra descritti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dall'attua-

zione della disposizione in commento, pari, a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 26.

L'articolo 4 prevede l'accesso degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ad appositi finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici, nel limite complessivo di spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti; garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione; garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio; prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti; prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese

italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia. Il comma 2 e il comma 3 dispongono in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi e ad eventuali decreti correttivi, nei medesimi termini di cui all'articolo 3.

L'articolo 6, comma 1, al fine di incentivare i flussi turistici provenienti dall'estero, dispone l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del turismo, individua procedure semplificate per la riduzione di almeno la metà dei tempi di rilascio dei visti di ingresso per turismo, anche prevedendo visti di ingresso cumulativi o modalità di rilascio in formato elettronico. Il comma 2 prevede che tale procedura abbreviata si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati esteri individuati, sulla base dei dati relativi alla domanda turistica e al potere di acquisto, ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro del turismo.

L'articolo 7 reca una norma in materia di razionalizzazione dell'attività degli uffici esteri dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere. Più in dettaglio, si prevede che gli uffici esteri dell'ENIT e dell'ICE, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinino la propria attività al fine di svolgere un'azione omogenea, razionale ed efficiente nella promozione dell'offerta turistica italiana. La norma ancora la suddetta attività di coordinamento svolta dall'ENIT e dall'ICE a determinate linee guida, la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 8, comma 1, istituisce presso il Ministero del turismo la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, con la finalità di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree. Il comma 2 individua la seguente composizione della Commissione: Ministro del turismo o un suo delegato (in funzione di presidente); Ministro per i beni e le attività culturali o un suo delegato; Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato; un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione; un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 dispone in ordine alle funzioni e alle competenze della Commissione, prevedendo che essa: individui, in linea con le finalità già esplicitate al comma 1, le aree territoriali di crisi nel settore turistico; elabori un piano per il sostegno e il rilancio delle medesime aree, nonché un piano di interventi per il potenziamento delle politiche turistiche a livello nazionale. Il comma 4 dispone in ordine al procedimento di adozione dei provvedimenti, in particolare per la parte di competenza statale, prevedendo in particolare che essi siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, istituito dall'articolo 2 nello stato di previsione del Ministero del turismo.

L'articolo 9 reca disposizioni di contrasto allo svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche. Il comma 1 pone in capo alle regioni il compito di: redigere un elenco delle strutture e dei soggetti che ospitano turisti a pagamento nel proprio territorio, anche all'interno di abitazioni private, in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti che svolgono attività di ricezione e ospitalità turistica in assenza delle autorizzazioni

previste dalla normativa vigente; inviare l'elenco in questione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 istituisce un'apposita area d'intervento, nell'ambito del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, finalizzata all'individuazione e al contrasto dell'esercizio abusivo delle attività e delle professioni turistiche che si svolgono a livello informatico e digitale, sulla base delle risorse umane disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si demanda infine a un decreto del Ministro dell'interno l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del regolamento di attuazione della norma.

L'articolo 10, comma 1, prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per tutti i prodotti italiani, alimentari e vinicoli contrassegnati dai marchi di denominazione di origine o di indicazione geografica, di essere dotati di un codice a barre bidimensionale (*QR Code*) al fine di consentire il collegamento a una pagina internet contenente informazioni sul territorio di origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti. Ai sensi del comma 2, l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo provvede alla realizzazione delle pagine internet e alla loro pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. Il comma 3 dispone, infine, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, adotti il regolamento di attuazione delle suddette disposizioni.

L'articolo 11 introduce norme finalizzate a incentivare e favorire il turismo stagionalizzato, ossia l'attività turistica nei periodi di bassa stagione, ponendo in capo al Ministero del turismo, sulla base di una convenzione stipulata tra l'ENIT e le imprese ferroviarie in possesso di licenza per il trasporto di persone, il compito di contribuire alla realizzazione di iniziative promozionali, nel limite di

spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La norma demanda poi a un regolamento, adottato con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione.

L'articolo 12, mediante la novella dell'articolo 45, comma 2, lettera *b*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 17, prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla promozione del patrimonio turistico italiano, anche prevedendo la realizzazione di un apposito canale satellitare tematico.

Il Capo II, costituito dagli articoli da 13 a 18, reca misure per il sostegno del lavoro nel settore turistico.

L'articolo 13 riconosce alle imprese alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale. Il comma 1 disciplina le modalità con cui i suddetti soggetti possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il comma 2 prevede che la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale è ammessa: per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, nel limite di spesa complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno civile; per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per prestazioni che danno luogo a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Ai sensi dei commi 3 e 4, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori: acquistano attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è pari a 10 euro per

ogni ora lavorativa prestata; ai sensi, invece, del comma 5, sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì l'orario di inizio e di termine e il luogo della prestazione. I commi 6 e 8 dispongono che il prestatore di lavoro occasionale percepisca il proprio compenso – esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato – dal concessionario, individuato da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Il comma 7 prevede che il concessionario effettui anche il versamento (comma 7: dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS; dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.

L'articolo 14 dispone la cumulabilità dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ed eleva da tre a dodici giorni il limite massimo di durata di rapporti di lavoro instaurati, per l'esecuzione di speciali servizi, nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e portuale ai quali non si applica la disciplina generale del contratto a termine. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), – aggiungendo il nuovo comma *2-bis* all'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, – fissa a 5.000 euro annui il limite entro cui i redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative

del salario o di sostegno al reddito, disponendo altresì che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente. Inoltre, il medesimo nuovo comma *2-bis* dispone che ai suddetti redditi da lavoro intermittente non si applichino le disposizioni che prevedono una riduzione della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel caso in cui il percettore, durante il periodo di fruizione della stessa, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che dia luogo ad un reddito superiore a soglie normativamente definite. La lettera *b*) del medesimo comma 1 – modificando l'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 – eleva da tre a dodici giorni il limite massimo di durata di rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai quali non si applica la disciplina generale del contratto a termine, fermo restando l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.

L'articolo 15 modifica i criteri per il calcolo, la misura e la durata della NASpI (Nuova assicurazione per l'impiego) per i lavoratori stagionali non agricoli. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), inserendo il nuovo articolo *4-bis* al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, interviene sul calcolo e sulla misura della NASpI. In deroga a quanto previsto in linea generale dall'articolo 4 del medesimo decreto si dispone che per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la suddetta indennità sia pari al: 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la do-

manda per il riconoscimento della NASpI; 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI; 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI. Vengono fatte salve le previsioni che dispongono per la suddetta indennità: la riduzione del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione; la non applicazione del prelievo contributivo disposto per le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Si dispone che in ogni caso la NASpI per i lavoratori stagionali non agricoli non possa superare, nel 2019, l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente. Viene inoltre precisato che per lavoratori stagionali non agricoli si intendono quelli che svolgono le attività individuate dall'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, da avvisi comuni e da contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le attività lavorative a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico. Il comma 1, lettera *b*), aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, interviene sulla durata della NASpI. Si prevede che per i lavoratori stagionali non agricoli l'indennità sia corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Il comma 1, lettera *c*) dispone che la contribuzione versata durante il periodo di sospensione o di riduzione della NASpI, a seguito dell'instaurazione da parte del percettore di un rapporto di lavoro subordinato, sia

utile ai lavoratori stagionali non agricoli ai fini della determinazione della suddetta misura dell'indennità medesima. Il comma 1, lettera *d*), introduce un limite alla contribuzione figurativa inerente al periodo di godimento della NASpI da parte dei suddetti lavoratori stagionali secondo parametri diversi rispetto a quelli previsti in via generale, prevedendo che, per il computo di tale contribuzione – rapportata alla base retributiva di calcolo dell'indennità per i medesimi soggetti, prevista dal nuovo articolo 4-*bis* – si applichi un limite pari a 1,2 volte la misura massima mensile della NASpI per l'anno in corso.

L'articolo 16 estende agli anni 2019, 2020 e 2021, la piena deducibilità IRAP del costo totale dei lavoratori stagionali nelle imprese alberghiere, previsto per il solo 2018 dalla legge di bilancio per il medesimo anno. Più in dettaglio con il comma 1 viene consentito alle imprese alberghiere di dedurre dall'IRAP il costo totale del lavoro stagionale per ciascuno degli impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La norma proposta esplicitamente deroga alla disciplina IRAP del costo del lavoro stagionale, contenuta nell'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di adottare il regolamento di attuazione delle norme in esame.

L'articolo 17 esenta i premi di risultato, corrisposti in busta paga *una tantum* ai lavoratori delle imprese alberghiere, da imposizione fiscale, nonché dagli oneri contributivi previdenziali e da quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a specifiche condizioni e nel limite di 200 euro. In particolare, si deve trattare di premi corrisposti in busta paga *una tantum*, comunque per non più di due volte nel corso di un anno civile; devono

essere inoltre somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera. L'esenzione riguarda gli oneri contributivi dovuti sia da parte del datore di lavoro, sia da parte del lavoratore. Infine, tali agevolazioni non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro.

L'articolo 18, comma 1, introduce, all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della cosiddetta direttiva Bolkestein n. 2006/123/UE, una nuova lettera *f-ter*), al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di guida turistica. Il comma 2, demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione e la classificazione dei siti archeologici e culturali di rilevante interesse nazionale. All'interno dei predetti siti, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è consentito esclusivamente da parte delle guide in possesso di abilitazione conseguita nella provincia o nella regione nella quale è ubicato il sito.

Il Capo III, costituito dagli articoli da 19 a 25, reca misure per il sostegno delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive.

L'articolo 19 proroga alcuni crediti di imposta nel settore alberghiero. In particolare il comma 1 rende applicabile nel 2020 e nel 2021 il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, originariamente limitato al triennio 2014-2016, nel limite di spesa di 25 milioni per ciascuno dei due anni. Il comma 2 estende agli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno, elevando da 200.000 a 300.000 euro il limite massimo delle spese agevolabili.

L'articolo 20 introduce una specifica modalità di commisurazione della tassa

locale sui rifiuti – TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico, da ancorare al numero di posti letto dei medesimi soggetti. A tal fine viene introdotto un nuovo comma 652-*bis* alla legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che impone ai Comuni, nel commisurare la TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico, di tener conto del numero di posti letto dei medesimi soggetti. Si stabilisce comunque un limite massimo, ai sensi del quale le tariffe così determinate non siano comunque superiori a quelle applicate prima della data di entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 21 dispone l'istituzione di un fondo per garantire il pagamento delle strutture ricettive e alberghiere utilizzate in situazioni di pubblica emergenza. Il comma 1 prevede, al fine di garantire il pagamento dei servizi di ospitalità ai soggetti sfollati prestati dalle imprese alberghiere e dalle altre strutture ricettive nei casi in cui è deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – di un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il comma 2 stabilisce che all'onere previsto per l'anno 2019, pari a 1 milione di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. A decorrere dall'anno 2020, il suddetto fondo è finanziato con la legge di bilancio. Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare le modalità di utilizzo del previsto fondo.

L'articolo 22, comma 1, prevede finanziamenti agevolati a favore delle imprese

alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà per l'acquisto delle strutture medesime. Il comma 2 dispone che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti in base a contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Il medesimo comma 2 stabilisce che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie. Ai sensi del comma 6 l'importo complessivo dei finanziamenti agevolati è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il comma 3 prevede un meccanismo specifico per l'inadempimento del beneficiario dei finanziamenti agevolati. Detti finanziamenti hanno una durata massima di venticinque anni e i relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di utilizzo, anche parziale, per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore è tenuto a chiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione delle norme di cui all'articolo 22. Il decreto deve prevedere anche le modalità per garantire l'uniformità di trattamento e l'efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, nonché il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 23 interviene in materia di canone dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o, comunque, fuori dall'ambito familiare. A tal fine, sostituisce l'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, definendo, per le varie categorie di soggetti da esso previste, la misura del canone applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020, che include anche gli importi dovuti come canone supplementare. Dispone, inoltre, che per le imprese stagionali e le imprese che iniziano la propria attività nel corso dell'anno, gli importi sono proporzionalmente rideterminati sulla base di giorni di apertura al pubblico. Infine, dispone che gli importi previsti sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI.

L'articolo 24, al comma 1, proroga di ulteriori trent'anni la durata di alcune concessioni demaniali, a specifiche condizioni. In particolare, la proroga è concessa ove il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, interventi di ristrutturazione finalizzati all'ammodernamento, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione. La proroga si applica alle fattispecie di cui ai commi 683 e 684 della legge di bilancio 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il comma 2 chiarisce che le spese necessarie per concedere la pro-

roga non devono essere inferiori al 20 per cento del valore della struttura oggetto degli interventi di ristrutturazione. La documentazione delle spese sostenute è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruità con gli interventi di ristrutturazione effettuati.

L'articolo 25 prevede che il piano straordinario per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto si applica esclusivamente alle strutture con più di 36 posti letto. Viene altresì prevista l'emana-zione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito decreto del Ministro dell'interno finalizzato ad apportare le conseguenti modifiche alla regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

L'articolo 26 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per gli oneri che si realizzano nel triennio 2019-2021, la copertura è effettuata riducendo lo stanziamento di parte corrente iscritto sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli oneri a decorrere dal 2022, valutati in 17 milioni annui, vengono coperti sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito dall'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sottolinea, infine, che la proposta di legge, oltre ad aspetti ideologici che possono o meno essere condivisi, contiene disposizioni correttive di situazioni non risolte, quali ad esempio lo stato degli istituti alberghieri, misure penalizzanti per lavoratori ed imprese o gli effetti della direttiva Bolkestein. Su queste parti della proposta di legge ritiene che si possa ottenere il contributo e la condivisione di molte forze politiche.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che nella riunione di domani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definito il prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Desidera sottolineare due aspetti della proposta di legge che meritano, a suo avviso, un'attenta valutazione. La prima, rilevata dallo stesso relatore, è la relazione con le disposizioni del decreto-legge che trasferisce le competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali. La seconda concerne il corpus impegno finanziario che potrebbe portare a valutare l'opportunità di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 » (C. 1909 Governo, approvato dal Senato);

sottolineata la rilevanza del Centro spaziale oggetto dell'Accordo, gestito dall'Agenzia spaziale italiana, quale base per il controllo da terra delle missioni spaziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 » (C. 1993 Governo, approvato dal Senato);

sottolineato che l'articolo 15 impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca;

evidenziato, altresì, che l'articolo 18 prevede un impegno delle Parti alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>).	
Audizione di rappresentanti dell'INAIL	121
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT	121
Audizione di rappresentanti dell'INPS	121
INTERROGAZIONI:	
Variazioni nella composizione della Commissione	121
5-01334 Gribaudo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della HydroChem Italia S.r.l. a Pieve Vergonte (VB)	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	123
5-01913 Polverini: Cumulabilità del trattamento pensionistico noto come « Quota 100 » con determinate categorie di redditi	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 15.55.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che i deputati Marco Lacarra e Alessandro

Zan hanno cessato di far parte della Commissione. A nome della Commissione, desidera ringraziarli per il proficuo lavoro svolto.

5-01334 Gribaudo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della HydroChem Italia S.r.l. a Pieve Vergonte (VB).

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDO (PD), formulando alla Sottosegretaria i migliori auguri di buon lavoro, si dichiara soddisfatta della risposta, anche se la sua interrogazione è piuttosto risalente nel tempo. Auspica che il nuovo Governo, instaurando una proficua interlocuzione con i parlamentari, permetta loro di svolgere al meglio i propri compiti sul territorio. Con riferimento al contenuto della risposta, esprime la sua soddisfazione per il nuovo tavolo tecnico che si occuperà della problematica dello stabilimento di Pieve Vergonte nonché per i preannunciati investimenti, che permetteranno la riqualificazione dei la-

voratori, sulla cui effettiva attuazione, tuttavia, sarà necessario mantenere alta l'attenzione.

5-01913 Polverini: Cumulabilità del trattamento pensionistico noto come « Quota 100 » con determinate categorie di redditi.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renata POLVERINI (FI) dichiara di rinunciare alla replica.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, associandosi agli auguri di buon lavoro rivolti alla Sottosegretaria, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-01334 Gribaudo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della HydroChem Italia S.r.l. a Pieve Vergonte (VB).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione dell'On. Gribaudo relativa alla vicenda Hydrochem Italia, rappresento quanto segue.

L'azienda di cui trattasi, situata a Pieve Vergente, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, opera nel settore chimico attraverso la produzione di soda, cloro ed idrogeno.

A seguito del recepimento in Italia della direttiva CEE 501/820 (cosiddetta Seveso I), avvenuto nel 1988, lo stabilimento è soggetto alla legislazione in materia di siti industriali a rischio di incidente rilevante.

In proposito, a partire dagli anni successivi al recepimento della suddetta direttiva, sono stati realizzati una serie di interventi volti a ridurre i rischi ambientali e la pericolosità degli effetti della produzione medesima.

Come evidenziato dall'interrogante, la normativa sulla produzione di cloro prevede dal 2017, la sostituzione delle celle a mercurio con le meno inquinanti celle a membrana.

A seguito di tale modifica normativa la proprietà ha provveduto a definire un percorso di riconversione degli impianti che ha subito, alla fine del 2017, in ragione di una mancata autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente, un arresto con conseguenti inevitabili riflessi sulla produzione. L'azienda ha quindi richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 103 dipendenti dello stabilimento, autorizzato con decreto direttoriale del Ministero

del lavoro a far data dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019, per la durata di 24 mesi.

La regione Piemonte, interpellata, riferisce di aver sollecitato, di intesa con le organizzazioni sindacali, l'apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico la cui attivazione, sin dal 2016, è tesa al monitoraggio del piano di riconversione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso l'attivazione di procedure tese alla individuazione di un investitore interessato alla costituzione di una *joint venture*.

Fermo restando che, come ricorda lo stesso interrogante, a fine 2018 è intervenuto il « via libera » dal Ministero dell'ambiente, tengo qui ad evidenziare, e con questo rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante, che, in data 28 marzo 2019, si è svolto, presso il Ministero dello sviluppo economico, un incontro cui hanno partecipato la Regione, le istituzioni locali, l'azienda e il Gruppo Esseco, acquirente dell'intero capitale sociale di Hydrochem Italia.

Nel corso dell'incontro l'azienda ha illustrato gli sviluppi della situazione del sito produttivo di Pieve Vergente e lo stato di attuazione del processo di reindustrializzazione che prevede investimenti complessivi pari a 35 milioni di euro e un importante potenziamento della produzione di cloro e di soda caustica entro il 2020.

ALLEGATO 2

5-01913 Polverini: Cumulabilità del trattamento pensionistico noto come « Quota 100 » con determinate categorie di redditi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, in premessa è opportuno ricordare che l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico di vecchiaia, l'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Pertanto, la norma esclude espressamente dal novero dei redditi incumulabili soltanto quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel predetto limite lordo annuo.

L'INPS ha tempestivamente emanato le relative disposizioni applicative con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Peraltro, in fase di prima applicazione della norma, sono pervenuti all'istituto previdenziale numerosi quesiti e la materia è stata oggetto di ulteriori approfondimenti, sia per la definizione delle modalità e dei limiti di applicazione della stessa, sia per l'individuazione di specifici redditi, che per la peculiare disciplina cui sono sottoposti, devono essere considerati cumulabili con la pensione quota 100.

Gli esiti dei suddetti approfondimenti sono confluiti nella circolare INPS n. 117, in data 9 agosto 2019, recante chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro.

Con specifico riferimento alle precisazioni richieste con il presente atto di sindacato ispettivo, si evidenzia che la sopra citata circolare prende in esame le distinte tipologie di reddito ivi enunciate.

In particolare al paragrafo 1.3 vengono indicati come non rilevanti ai fini della cumulabilità i seguenti redditi:

indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;

redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;

indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;

indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;

indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario;

redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.

Inoltre, nella medesima circolare, al paragrafo 1.1, vengono specificati i redditi rilevanti per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mez-

zadri e si precisa che i redditi derivanti da diritti di autore non sono cumulabili con la pensione quota 100.

Conclusivamente posso affermare che l'istituto previdenziale ha fornito una ri-

sposta utile a garantire la più completa informazione ai richiedenti il pensionamento anticipato e consentire loro un esercizio consapevole del diritto riconosciuto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	126
Variazione della composizione della Commissione	126
Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1618 Pini</i>)	127

INTERROGAZIONI:

5-00636 Carnevali: Criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-01787 Paolo Russo: Modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
5-02392 Rostan: Su un bando di concorso pubblico riservato ai dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.	
Guido Castelli Gattinara, presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica	128
Roberto Lombardi, esperto della materia, Dipartimento innovazioni tecnologiche dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	128

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in attesa dell'arrivo dei deputati della Commissione Giustizia, impegnati in un'altra

seduta a Commissioni riunite, propone di anteporre l'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di disciplina delle attività funerarie, per passare poi agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Variazione della composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che il deputato Ubaldo Pagano ha cessato di far parte della Commissione.

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1618 Pini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che in data 27 settembre 2019 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1618, d'iniziativa della deputata Pini, recante « Disciplina dell'attività funeraria ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il viceministro per la salute, Pierpaolo Sileri.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00636 Carnevali: Criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta.

Il viceministro Pierpaolo SILERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca RIZZO NERVO (PD), replicando, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta che dà conto di un fatto importante rappresentato dall'avvenuto accordo

in sede di Conferenza permanente Stato-regioni per il riparto del Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazione specialistica ambulatoriale. Esprime, inoltre, soddisfazione per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa e per avere introdotto elementi di equità, tenendo conto del tasso di deprivazione sociale. Valuta tale adempimento un ulteriore passo avanti verso il superamento di un « balzello » odioso per i cittadini, ricordando che la sua regione, l'Emilia Romagna, ha abolito il « superticket », grazie a uno stanziamento di 35 milioni di euro, e che il Ministro della salute Speranza ha dichiarato di voler procedere in tale direzione.

5-01787 Paolo Russo: Modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio.

Il viceministro Pierpaolo SILERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ricordando che i recenti controlli effettuati dai NAS presso aziende che operano nel settore dei tatuaggi hanno rilevato infrazioni alle norme vigenti in circa un quinto dei casi.

Paolo RUSSO (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta approfondita, che conferma la complessità del settore e le criticità in esso presenti, testimoniate anche dai recenti controlli effettuati dai NAS, richiamati nella risposta. A conferma del carattere emergenziale della situazione attuale, segnala che le attività prevalenti svolte dai tatuatori riguardano interventi di sostituzione dovuti nella maggior parte dei casi non a motivazioni estetiche bensì all'insorgere di patologie, infettive e non, legate a precedenti tatuaggi. Anche in considerazione dell'ampia accettazione sociale della pratica del tatuaggio, esprime soddisfazione per la risposta ricevuta, che dimostra l'attenzione del Ministero della salute rispetto a tale tema e potrebbe, quindi, costituire uno stimolo ad un intervento normativo, ritenuto necessario, presso le competenti Commissioni parlamentari.

5-02392 Rostan: Su un bando di concorso pubblico riservato ai dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute.

Il viceministro Pierpaolo SILERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michela ROSTAN (LEU), replicando, sottolinea che l'atto di sindacato ispettivo in titolo è stato presentato sulla base di sollecitazioni che segnalavano l'anomalia rappresentata da una procedura concorsuale limitata al personale già operante presso il Ministero della salute.

In termini più generali, condivide l'esigenza di superare il precariato nella pubblica amministrazione, dando risposte certe ai soggetti che operano in tali strutture.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

Guido Castelli Gattinara, presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

Roberto Lombardi, esperto della materia, Dipartimento innovazioni tecnologiche dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-00636 Carnevali: Criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato nell'atto ispettivo in esame, l'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il seguente comma 805 della stessa legge dispone che i criteri per la ripartizione del Fondo tra le Regioni vengono stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni.

Detta intesa è stata acquisita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 13 dicembre 2018.

Il decreto in questione è stato firmato dai Ministri concertanti in data 12 febbraio 2019, ed ha ottenuto la registrazione della Corte dei Conti il 26 marzo 2019.

Il decreto 12 febbraio 2019 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2019.

Il Fondo viene attribuito alle Regioni a statuto ordinario ed alla Regione Sicilia, per una quota pari a 48 milioni di euro in rapporto alla quota di accesso al fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2018, secondo la proposta di deliberazione CIPE su cui è stata sancita intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni in data 1° agosto 2018.

La somma residua di 12 milioni di euro è stata attribuita alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, in rapporto allo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa e il gettito effettivamente introitato, risultante dal Sistema Tessera Sanitaria per le ricette riferite alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2016, in quanto le suddette Regioni hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ovvero hanno adottato misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le somme attribuite alle singole regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia sono riportate nella tabella allegata al decreto 12 febbraio 2019.

Ai fini della verifica dei provvedimenti adottati dalle Regioni, sono attualmente in corso le calendarizzazioni per le riunioni dei Tavoli Tecnici (Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e Tavolo per la verifica degli adempimenti), onde consentire l'erogazione dei fondi per gli anni 2018 e 2019.

ALLEGATO 2

5-01787 Paolo Russo: Modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto riportato nell'interrogazione in esame, circa l'assenza di legislazione riguardante la composizione chimica dei tatuaggi, desidero ricordare che, come comunicato dal Ministero della salute a tutti gli Assessorati alla sanità regionali con nota del 13 maggio 2009 (e riportato nelle singole notifiche pubblicate sul sito del Ministero nella sezione allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi), la Direttiva 2001/95/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206/2005, detto « Codice del Consumo », ha reso cogente anche la Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008) 1.

Pertanto, in Italia vigono i requisiti sulla composizione chimica, sull'etichettatura e sulla conservazione degli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente riportati nella citata Risoluzione.

Inoltre, agli inchiostri per tatuaggi, in quanto miscele chimiche, si applicano i requisiti di classificazione, etichettatura ed imballaggio di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché gli obblighi di comunicare informazioni nella catena di approvvigionamento, anche attraverso schede di dati di sicurezza, come previsto dal Regolamento (CE) N. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008) 1 prevede che non debbano rientrare nella composizione chimica degli inchiostri le seguenti sostanze:

n. 27 ammine aromatiche primarie elencate in Tabella 1 della Risoluzione;

n. 35 coloranti elencati in Tabella 2 della Risoluzione;

le sostanze elencate nell'Allegato II (« Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici ») del Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici;

i coloranti con restrizioni (nella colonna g) riportati nell'Allegato IV del Regolamento sui Prodotti Cosmetici;

le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1A, 1B e 2, riportate in tabella 3.1 nella parte 3 dell'Allegato VI (« Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose ») del Regolamento (CE) n. 1272/ 2008;

n. 13 sostanze, metalli pesanti ed Idrocarburi Policiclici Aromatici, al di sopra dei limiti di concentrazione elencati in Tabella 3 della Risoluzione;

la stessa Risoluzione prevede che sul contenitore dell'inchiostro siano riportati:

nome ed indirizzo del produttore (o, in alternativa, del responsabile dell'immissione in commercio);

la data di minima durabilità;

le indicazioni sull'uso e le avvertenze;

il numero di lotto;

la lista e l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela;

la garanzia di sterilità del contenuto.

Inoltre, nel caso in cui l'inchiostro sia classificato come miscela pericolosa secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008, l'etichetta deve contenere gli elementi seguenti:

il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore;

la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta negli imballaggi messi a disposizione del pubblico (se tale quantità non è indicata altrove nell'imballaggio);

il nome commerciale o la designazione della miscela;

l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio, o al pericolo in caso di aspirazione;

i pittogrammi di pericolo, le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza, le avvertenze e le informazioni supplementari.

Inoltre, l'etichetta deve essere saldamente attaccata ad una o più superfici dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e deve essere leggibile orizzontalmente, mentre il colore e la presentazione dell'etichetta devono permettere di distinguere chiaramente il pittogramma di pericolo, ove applicabile.

La stessa Risoluzione dispone che gli inchiostri devono essere sterili e confezionati in contenitori, preferibilmente monodose, che ne garantiscano la sterilità fino al momento dell'applicazione: la sterilità deve essere preservata anche dopo l'apertura del contenitore.

Il Regolamento REACH impone ai fornitori di una miscela, che risponda ai criteri di classificazione come pericolosa, di trasmettere al destinatario della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata

a norma dell'allegato II del REACH stesso: tale prescrizione è applicabile agli inchiostri per tatuaggi.

Anche il fornitore di una miscela per la quale non è richiesta la trasmissione di detta scheda, è tenuto a comunicare al destinatario ogni informazione utile a consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

Segnalo, altresì, che per contrastare i possibili rischi per la salute dei consumatori associati alla pratica del tatuaggio e del trucco permanente in ampia diffusione, la Commissione Europea ha finanziato un progetto sulla sicurezza dei tatuaggi.

Il progetto si è concluso nel 2016, sottolineando la non uniformità delle misure legislative adottate dai Paesi europei per la gestione della sicurezza chimica degli inchiostri per tatuaggi e la preoccupazione sulla tutela dei consumatori, che appare non garantita adeguatamente.

A seguito di tali conclusioni la Commissione europea, ai sensi del Regolamento REACH, ha richiesto all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), di predisporre una proposta di restrizione per talune sostanze pericolose contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.

La proposta di restrizione, concernente circa 4.000 sostanze presenti in inchiostri per tatuaggi e trucco permanente è stata elaborata dall'ECHA, con il supporto delle Autorità competenti REACH della Danimarca, Germania, Norvegia e Italia.

Tale misura restrittiva incorpora, ovviamente, le disposizioni della citata Risoluzione Res AP (2008)¹, aggiungendo ulteriori requisiti, sulla base del pericolo delle sostanze (cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione cutanea, irritazione o corrosione della pelle, danni o irritazione oculari) e sui divieti vigenti ad opera del citato Regolamento sui prodotti cosmetici.

L'adozione del Regolamento europeo che modifica il Regolamento REACH viene prevista entro il 2019, con l'entrata in vigore dopo dodici mesi dall'adozione.

Con particolare riguardo al nostro Paese, ricordo che l'Italia partecipa attivamente ai controlli degli inchiostri per tatuaggi immessi in commercio: tali controlli sono effettuati sulla base del Codice del Consumo, quindi miranti alla verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.

Desidero sottolineare che, come testimoniato dal numero di notifiche « RAPEX » nel quinquennio 2012-2016, le notifiche italiane corrispondono ad un terzo delle notifiche di allerta inviate da tutti i Paesi europei nello stesso periodo.

Il Ministero della salute, a partire dal 2017, ha disposto una campagna mirata di sorveglianza, che prevede il campionamento da parte dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e le successive analisi degli inchiostri da parte dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale-Piemonte.

Negli ultimi due anni in tal modo sono stati controllati circa 250 inchiostri immessi nel mercato nazionale e l'azione di vigilanza è tuttora in corso.

I risultati preliminari hanno mostrato una discreta percentuale di non conformità ai requisiti chimici previsti dalla

citata Risoluzione, in particolare per la presenza di ammine aromatiche cancerogene ed idrocarburi policiclici aromatici.

Quanto alla gestione normativa degli aspetti igienico sanitari, microbiologici e formativi legati alla pratica del tatuaggio e del trucco permanente, emerge la necessità di armonizzare le disposizioni regionali e di aggiornare le circolari risalenti al 1998 del Ministero della sanità, anche in considerazione dell'incremento del ricorso a tali pratiche.

Pertanto, il Ministero della salute ha costituito un tavolo tecnico riguardante le attività di tatuaggio e trucco permanente che, con il contributo ed il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità ha trattato la revisione delle linee guida contenute nelle citate circolari del 1998, ha predisposto linee guida sugli aspetti igienico-sanitari e microbiologici, nonché sugli aspetti relativi alla formazione.

Questo Ministero assicura la piena disponibilità ed il contributo di competenza alle iniziative normative intraprese nella sede parlamentare per migliorare e perfezionare la disciplina del settore in esame, al fine di garantire ai cittadini la completa tutela della salute.

ALLEGATO 3

5-02392 Rostan: Su un bando di concorso pubblico riservato ai dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, si precisa che, a seguito del regime di blocco delle assunzioni e delle disposizioni normative rivolte a limitare il « *turn over* » del personale, si è assistito ad un progressivo depauperamento degli assetti organizzativi del Ministero della salute.

Le dotazioni organiche di tutte le Amministrazioni pubbliche hanno fatto registrare significativi ridimensionamenti, ma in effetti il Ministero della salute si è trovato ad affrontare linee di attività crescenti in un contesto internazionale di maggiore attenzione all'adeguatezza dei controlli in materia sanitaria, da garantire soprattutto presso la capillare rete territoriale degli Uffici periferici.

Le progressive cessazioni dal servizio dovute al pensionamento del personale sanitario, hanno reso più grave il quadro di carenza delle risorse necessarie a garantire l'assolvimento dei rilevanti compiti istituzionali affidati a questo Dicastero, tenuto conto della situazione nazionale e internazionale connessa alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli alle merci, agli alimenti, ai viaggiatori, nonché al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, che ha costretto gli uffici a un costante lavoro in regime di emergenza.

La necessità di assicurare gli adeguati livelli delle attività istituzionali del Ministero della salute ha determinato l'utilizzo dell'istituto del comando di dipendenti di altre Amministrazioni, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato

quinquennali rinnovabili, per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale.

Tuttavia, considerato che gli Uffici periferici e centrali soffrono di una carenza strutturale di personale, appare indispensabile l'assunzione di nuove e qualificate unità di personale e, al fine di garantire rapporti di lavoro stabile piuttosto che forme di precariato.

Il personale dirigenziale sanitario in questione è altamente specializzato nel settore dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, ha maturato la propria esperienza all'interno dell'Amministrazione in virtù di collaborazioni e incarichi a tempo determinato conferiti in base alle normative di settore, e non ha potuto beneficiare delle stabilizzazioni previste dalla « riforma Madia » (articolo 20 d.lgs. n. 75/2017 e circolare applicativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017) relative al personale non dirigenziale.

L'esigenza di garantire le attività di competenza dell'Amministrazione e l'implementazione di nuove azioni, anche di rilievo strategico, con personale sufficiente e adeguatamente formato, è stata sostenuta da richieste di intervento normativo, finalizzate non solo all'assunzione di personale sanitario aggiuntivo, ma soprattutto alla definizione della perdurante posizione lavorativa precaria dei dirigenti a tempo determinato.

Le richieste di intervento normativo hanno trovato accoglimento nella legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il

triennio 2019-2021) la quale all'articolo 1, comma 355, ha autorizzato il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà di assunzioni e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e di 28 unità appartenenti all'area II, posizione economica FI, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il successivo comma 356 dello stesso articolo 1 ha autorizzato il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, in posizioni dirigenziali non generali, delle professionalità sanitarie pari a complessive 210 unità.

Fermo il limite massimo di dette assunzioni autorizzate, il Ministero della salute è stato autorizzato ad indire procedure, per titoli ed esami, per un numero non superiore a 155 unità, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi di svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, conferiti ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 207/2008 come convertito dalla legge n. 14/2009, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, ovvero il 1° gennaio 2019.

La citata stabilizzazione non presenta oneri ulteriori, in quanto le relative risorse risultano già allocate nel bilancio di previsione del Ministero della salute, Capitoli 3036, 3039 e 5022, sui quali gravano attualmente gli oneri concernenti gli incarichi quinquennali rinnovabili.

Alla luce dei suddetti commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute, di cui alla tabella A allegata al regolamento ex d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 (155 da stabilizzare e 55 nuove assunzioni) posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nonché di 80 unità

di personale non dirigenziale appartenente all'Area III, FI e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenente all'Area II, F1.

Il Ministero della salute, pertanto, in base alla suddetta legge finanziaria – norme che prevedono una riserva dei posti non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, da destinare al personale interno – in attesa della definizione del provvedimento di ampliamento della dotazione organica di cui al d.P.C.M. n. 59/2014, e tenuto conto della situazione di particolare emergenza, che consentiva di prevedere una procedura di selezione semplificata per il personale sanitario, già in servizio con la maturazione di una esperienza quinquennale, ha avviato la procedura di stabilizzazione.

All'esito della menzionata procedura si procederà con l'assunzione di altri 55 posizioni dirigenziali non generali.

Pertanto, in data 24 aprile 2019 sono stati banditi i concorsi pubblici, per titolo ed esami, per la copertura di n. 121 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari veterinari in servizio presso il Ministero della salute; per la copertura di n. 12 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari medici in servizio presso il Ministero della salute; per la copertura di n. 13 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari farmacisti in servizio presso il Ministero della salute; per la copertura di n. 8 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari chimici in servizio presso il Ministero della salute.

L'avviso relativo ai bandi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale « concorsi ed esami » n. 37 del 10 maggio 2019 e, scaduti i termini per la presentazione delle domande (10 giugno 2019), sono stati effettuati i lavori istruttori finalizzati alla verifica della regolarità delle candidature pervenute.

Sono state nominate le Commissioni esaminatrici e fissate le date delle prove scritte e orali per i concorsi finalizzati alla stabilizzazione del personale medico, veterinario, chimico e farmacista.

Quanto ai concorsi rivolti ai concorrenti esterni, per la copertura di n. 55 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nella G. U. n. 69 del 30 agosto 2019 sono stati pubblicati i bandi relativi alla copertura di n. 3 posti di dirigente sanitario biologo, n. 10 posti di dirigente sanitario chimico e n. 9 posti di dirigente sanitario farmacista.

L'ufficio concorsi di questo Ministero sta lavorando per bandire, a breve, i concorsi rivolti ai dirigenti sanitari medici ed ai dirigenti sanitari veterinari.

Alla luce delle considerazioni espresse, la condotta del Ministero della salute non appare viziata da illegittimità, né presenta aspetti inopportuni o discriminatori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	136
Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente Nazionale Risi. Nomina n. 31 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136

RISOLUZIONI:

7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (<i>Halyomorpha Halys</i>) (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00042</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione unitaria</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione</i>)	143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sulla programmazione dei lavori per il trimestre ottobre-dicembre 2019 e sul calendario dei lavori per la settimana dal 7 all'11 ottobre 2019	138
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Paolo Gentiloni Silveri, al quale augura buon lavoro.

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente Nazionale Risi.

Nomina n. 31.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 settembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 25 settembre scorso il relatore, onorevole Parentela, ha svolto la relazione introduttiva e che nella giornata di ieri la Commissione ha svolto l'audizione del dottor Carrà.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente Nazionale Risi.

Comunica che sono in missione i deputati Marzana e Schullian.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Hanno votato <i>sì</i>	29
Hanno votato <i>no</i>	3

(La Commissione approva).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anna Lisa Baroni, Bubisutti, Cadeddu, Caretta, Cassese, Cenni, Ciaburro, Cillis, Cimino, Critelli, Dal Moro, De Carlo Luca, Del Sesto, Fornaro, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Gastaldi, Guidesi, Incerti, Liuni, Lolini, Loss, Lovecchio, Maglione, Manzato, Martina, Parentela, Pignatone, Savino Sandra, Spena, Viviani.

Si è astenuta la deputata Benedetti.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*).

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00042).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 25 settembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 25 settembre scorso l'onorevole Sandra Savino ha dato brevemente conto dei contenuti della propria risoluzione, auspicando la rapida approvazione di una risoluzione unitaria. Ricorda inoltre che sono intervenuti gli altri presentatori delle risoluzioni in discussione, manifestando parimenti la loro disponibilità ad elaborare un testo unitario da approvare in tempi brevi. Rammenta altresì che nella seduta di ieri la Commissione ha svolto l'audizione di rappresentanti dell'ISPRA.

Avverte, quindi, che è stata elaborata una proposta di risoluzione unitaria alla quale hanno aderito tutti i presentatori degli atti d'indirizzo in oggetto (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria, a condizione che il primo impegno sia riformulato nei seguenti termini: « ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (modificato dall'articolo 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102) volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano, al fine di consentire, nei tempi più rapidi possibili, e ottenute le necessarie autorizzazioni, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai ».

Sandra SAVINO (FI) accetta, anche a nome dei presentatori delle altre risoluzioni in discussione, la riformulazione del primo impegno proposta dal Governo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, dopo aver espresso apprezzamento per la convergenza di tutti i gruppi su un testo unitario, raccomanda al rappresentante Governo di monitorare con estrema attenzione i tempi di adozione degli atti necessari al rilascio dell'autorizzazione dell'immissione nell'ambiente della vespa samurai affinché sia garantita la massima rapidità. Evidenzia, infatti, che tale intervento riveste un carattere di assoluta urgenza, considerata la gravissima situazione di crisi in cui versano interi settori agricoli delle regioni del Nord, ma ormai anche di alcune regioni del Centro-Sud, a causa dell'invasione della cimice marmorata asiatica.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria.

Marzio LIUNI (LEGA) esprime le proprie congratulazioni al collega L'Abbate per la sua recente nomina a sottosegretario, nella certezza che anche nella nuova veste di rappresentante del Governo continuerà a seguire i lavori della Commissione con l'attenzione e l'impegno che hanno contraddistinto la sua attività di componente della Commissione.

Intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza di agire con estrema sollecitudine al fine di poter attuare la strategia di contrasto all'invasione della cimice asiatica già nella prossima campagna agricola. Dichiarò quindi che il gruppo Lega voterà a favore della nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria.

Antonella INCERTI (PD) dopo aver ringraziato i colleghi e il sottosegretario per la proficua collaborazione prestata nella redazione di un testo unitario, richiama, a sua volta, l'attenzione del Governo sulla necessità di adottare con la massima urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del d.P.R. n. 357 del 1997. Sottolinea inoltre la necessità che il Governo adotti misure straordinarie a sostegno delle aziende agricole che hanno

subito danni a causa dell'invasione della cimice asiatica nella legge di bilancio 2020.

Dichiara quindi il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria.

Margherita DEL SESTO (M5S) associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi, ribadisce l'esigenza che il Governo, dando attuazione agli impegni contenuti nell'atto d'indirizzo in discussione, fornisca risposte concrete al problema dell'invasione della cimice marmorata asiatica che per la sua pervasività è stata definita « la nuova *Xylella fastidiosa* ». Sottolinea, a tal proposito, che pur non disponendo ancora di dati obiettivi relativi ai territori delle regioni del Centro-Sud, sono ormai numerose le segnalazioni della presenza di tale insetto in Campania, con conseguenti danni a talune colture.

Preannuncia dunque che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore della nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria.

Maria Cristina CARETTA (FDI) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria, raccomanda al Governo la massima celerità nei tempi di autorizzazione all'immissione della vespa samurai, necessaria per contrastare la cimice marmorata asiatica che sta flagellando l'agricoltura delle regioni del Nord.

La Commissione approva all'unanimità la nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 ottobre 2019.

Sulla programmazione dei lavori per il trimestre ottobre-dicembre 2019 e sul calendario dei lavori per la settimana dal 7 all'11 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

La XIII Commissione,

premesso che:

si assiste da anni, con un costante aumento di intensità del fenomeno, al proliferare di specie aliene – cosiddette « specie esotiche invasive » – la cui introduzione determina danni ingenti sia dal punto di vista della difesa dei territori e della biodiversità che da quello economico, con rilevantissime ricadute sulla produzione agricola nazionale;

la cimice marmorata asiatica – *halyomorpha halys* – proveniente dall'Est asiatico, sta determinando ormai da anni una vera e propria situazione di emergenza: pur non essendo nociva per l'uomo, risulta invece estremamente distruttiva per l'agricoltura, arrecando consistenti danni alla frutticoltura e all'orticoltura, senza risparmiare piante ornamentali e forestali. È un insetto polifago e quindi può passare da una coltura all'altra. Inoltre, ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. La sua presenza si è velocemente diffusa in tutto il Nord Italia, area in cui si ripropone ogni anno una situazione sempre più emergenziale, su aree sempre più vaste, ma si sta diffondendo rapidamente anche nelle regioni del Centro-Sud;

la specie è stata segnalata la prima volta in Europa a partire dal 2004. La prima segnalazione italiana si è avuta in Emilia-Romagna nel 2012. L'habitat di questo insetto si è esteso negli anni in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Dal

2018 se ne registra la presenza anche in Campania in alcune località dell'agro acerano-nolano e dell'alto casertano e nel 2019 la cimice avrebbe già infestato i nocioleti di Teano, con un'alta probabilità di riduzione del raccolto di quest'anno;

nella sua proliferazione, la cimice asiatica non ha trovato fattori naturali di contrasto: non risultano specie antagoniste e non si conoscono strumenti di contenimento chimici o meccanici validi, in quanto anche interventi con prodotti insetticidi non riescono ad ottenere risultati per la grande mobilità di questo insetto che si sposta facilmente da una coltura a un'altra;

la conseguenza è quella di milioni di euro di danni per gli agricoltori e di pesanti ripercussioni sugli habitat e sul paesaggio agrario di vaste aree, in quanto la cimice attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre (almeno 300 specie vegetali) e si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari per volta, deponendo le uova anche due volte l'anno a causa dell'innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale; inoltre, l'esemplare adulto è in grado di volare per lunghe distanze alla ricerca del cibo, con conseguente aumento della tendenza a diffondersi anche in altri territori;

la più aggiornata stima dei danni è impietosa e per l'annata 2019, con riferimento ai frutteti nel Nord Italia, supera i 350 milioni di euro, tenendo conto anche delle possibili ricadute negative sull'industria di trasformazione. Si ipotizza inoltre un possibile taglio del 30 per cento dei

lavoratori stagionali, solo per quanto riguarda le pere;

in Emilia-Romagna, in particolare, le perdite sul pero sono enormi ed arrivano anche al 100 per cento dei frutti in alcune aziende, soprattutto del Ferrarese. Danni accertati del 25-30 per cento anche su pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo. Peggio ancora le colture di pomacee (melo, pero e nespole) biologiche non protette da reti: il danno valutato ad oggi è tra il 40 per cento e l'80 per cento. La presenza della cimice asiatica è in aumento anche in Veneto, dove le situazioni più gravi si registrano nel Polesine e nel Padovano. Rispetto agli anni precedenti, il fenomeno nel 2019 ha visto un aumento della gravità, con perdite sempre più importanti, fino al 100 per cento del raccolto. Coldiretti Veneto in data 23 luglio 2019 ha presentato il conto sui danni prodotti dalla cimice asiatica ai raccolti di tutta la regione, raccolti che registrano perdite fino al 70 per cento con una stima dei danni totali che raggiunge la quota di 100 milioni di euro. La situazione nel Veronese è preoccupante, dove i danni stimati sulle principali colture frutticole ad oggi si aggirano sui 79,1 milioni di euro. Le coltivazioni di mele scaligere rappresentano il 74 per cento di quelle venete, le pere il 46 per cento pesche e nettarine l'82 per cento delle produzioni regionale e l'actinidia rappresenta il 76 per cento;

nel territorio altocasertano (areali di Pastorano, Carinola e Teano), l'*Halyomorpha halys* ha già attaccato peschi, meli, peri, noccioli, kaki e actinidie; in particolare, nel territorio di Teano (Caserta), primo comune campano per superficie corilicola, ove si concentra una grossa percentuale della produzione nazionale, la cimice avrebbe già infestato i nocciolieti, con un'esponenziale riduzione del raccolto per il 2019;

tutte le evidenze tecnico-scientifiche confermano come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato di fatto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di

insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe);

viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;

tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che aveva recepito in Italia in termini molto restrittivi e cautelativi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva habitat»); l'articolo 12 del suddetto decreto, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, vietava infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;

a tal proposito, il 4 aprile 2019, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica che dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto imposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sulla base di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e di appositi criteri da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

il Senato, il 16 aprile 2019, ha approvato in Commissione Agricoltura la

risoluzione n. 7-00021 che impegnava il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal menzionato regolamento, accelerando le altre fasi dell'iter autorizzatorio al fine di consentire l'introduzione dell'imenottero *Trissolcus japonicus* (cosiddetta «vespa samurai») per contrastare la diffusione della cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019; il 12 giugno 2019 il Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno 9/Doc. XXIV, n. 5/1 che impegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica mediante la cosiddetta «vespa samurai» (*Trissolcus japonicus*) quale antagonista naturale, a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della cosiddetta «vespa samurai» nel territorio nazionale ed un controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora e alla fauna;

da ultimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 208 del 5 settembre 2019 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante «Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», consente, quindi, anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, di derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, seppur non prima di aver valutato studi scientifici che dimostrino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente;

il modificato articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prevede comunque una lunga procedura per l'avvio concreto degli interventi di lotta

biologica, in quanto entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016) deve adottare un decreto che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie non autoctone;

rispettando i suddetti criteri, e solo in seguito ad una richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016), può autorizzare l'immissione, dopo aver proceduto alla valutazione di specifici studi scientifici che escludano qualsiasi tipo di rischio per la conservazione dell'intero ecosistema;

tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello;

in materia di emergenze fitosanitarie, nella XVII legislatura, fu approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera la risoluzione unitaria n. 8-00212 nella quale si impegnava il Governo ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una «Cabina di regia con il compito di coordinare le

attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali » e a valutare l'istituzione « presso il Servizio Fitosanitario Centrale di un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni e province autonome, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe » coinvolgendo le associazioni e aziende agricole del territorio e alla quale non è stata data piena attuazione;

la compresenza di diverse emergenze fitosanitarie ha portato le principali associazioni agricole nazionali a mettere sotto accusa il sistema di controllo dell'Unione europea, le cui frontiere sono considerate sin troppo permeabili, in quanto avrebbe lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Secondo le associazioni si assiste, infatti, ad una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Unione europea senza che siano applicate le cautele, i controlli e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati extra Unione europea, con estenuanti negoziati e dossier che durano anni e che affrontano un prodotto alla volta,

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (modificato dall'articolo 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102) volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano e ad autorizzare, nei tempi più rapidi possibili, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai, con l'attivazione di procedure semplificate per l'autorizzazione all'immissione dell'antagonista;

b) ad adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'invasione della

cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo nella legge di bilancio 2020;

c) ad attivare la procedura per l'utilizzo degli aiuti di Stato come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004, visto che la cimice è inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 21 gennaio 2019;

d) ad attivare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di lavorazione della frutta, in particolare nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza fitosanitaria;

e) ad adottare iniziative volte al potenziamento della ricerca finalizzata ad individuare nuove misure di contrasto alla diffusione della cimice asiatica, ivi compresa la selezione di nuove specie antagoniste, prevedendo altresì il rafforzamento delle azioni di monitoraggio delle specie antagoniste in corso di introduzione, al fine di evitare effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora, alla fauna e alle colture;

f) ad avanzare in sede europea la richiesta di una maggiore dotazione finanziaria delle Ocm (Organizzazioni comuni di mercato, ovvero le politiche europee per la gestione dei mercati) finalizzate alla creazione di fondi mutualistici per compensare i danni del crescente numero di patologie che affliggono l'ortofrutta;

g) a promuovere in sede europea un'iniziativa volta a potenziare il regime di controlli in ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nel territorio dell'Unione, nel senso di richiedere misure e cautele, anche preventive, più stringenti, e di intensificare i controlli fitosanitari sull'importazione delle merci sensibili originarie di Paesi terzi.

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*).**RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

si assiste da anni, con un costante aumento di intensità del fenomeno, al proliferare di specie aliene – cosiddette « specie esotiche invasive » – la cui introduzione determina danni ingenti sia dal punto di vista della difesa dei territori e della biodiversità che da quello economico, con relevantissime ricadute sulla produzione agricola nazionale;

la cimice marmorata asiatica – *halyomorpha halys* – proveniente dall'Est asiatico, sta determinando ormai da anni una vera e propria situazione di emergenza: pur non essendo nociva per l'uomo, risulta invece estremamente distruttiva per l'agricoltura, arrecando consistenti danni alla frutticoltura e all'orticoltura, senza risparmiare piante ornamentali e forestali. È un insetto polifago e quindi può passare da una coltura all'altra. Inoltre, ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. La sua presenza si è velocemente diffusa in tutto il Nord Italia, area in cui si ripropone ogni anno una situazione sempre più emergenziale, su aree sempre più vaste, ma si sta diffondendo rapidamente anche nelle regioni del Centro-Sud;

la specie è stata segnalata la prima volta in Europa a partire dal 2004. La prima segnalazione italiana si è avuta in Emilia-Romagna nel 2012. L'habitat di questo insetto si è esteso negli anni in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Dal 2018 se

ne registra la presenza anche in Campania in alcune località dell'agro acerrano-nolano e dell'alto casertano e nel 2019 la cimice avrebbe già infestato i nocioleti di Teano, con un'alta probabilità di riduzione del raccolto di quest'anno;

nella sua proliferazione, la cimice asiatica non ha trovato fattori naturali di contrasto: non risultano specie antagoniste e non si conoscono strumenti di contenimento chimici o meccanici validi, in quanto anche interventi con prodotti insetticidi non riescono ad ottenere risultati per la grande mobilità di questo insetto che si sposta facilmente da una coltura a un'altra;

la conseguenza è quella di milioni di euro di danni per gli agricoltori e di pesanti ripercussioni sugli habitat e sul paesaggio agrario di vaste aree, in quanto la cimice attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre (almeno 300 specie vegetali) e si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari per volta, deponendo le uova anche due volte l'anno a causa dell'innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale; inoltre, l'esemplare adulto è in grado di volare per lunghe distanze alla ricerca del cibo, con conseguente aumento della tendenza a diffondersi anche in altri territori;

la più aggiornata stima dei danni è impietosa e per l'annata 2019, con riferimento ai frutteti nel Nord Italia, supera i 350 milioni di euro, tenendo conto anche delle possibili ricadute negative sull'industria di trasformazione. Si ipotizza inoltre un possibile taglio del 30 per cento dei

lavoratori stagionali, solo per quanto riguarda le pere;

in Emilia-Romagna, in particolare, le perdite sul pero sono enormi ed arrivano anche al 100 per cento dei frutti in alcune aziende, soprattutto del Ferrarese. Danni accertati del 25-30 per cento anche su pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo. Peggio ancora le colture di pomacee (melo, pero e nespolo) biologiche non protette da reti: il danno valutato ad oggi è tra il 40 per cento e l'80 per cento. La presenza della cimice asiatica è in aumento anche in Veneto, dove le situazioni più gravi si registrano nel Polesine e nel Padovano. Rispetto agli anni precedenti, il fenomeno nel 2019 ha visto un aumento della gravità, con perdite sempre più importanti, fino al 100 per cento del raccolto. Coldiretti Veneto in data 23 luglio 2019 ha presentato il conto sui danni prodotti dalla cimice asiatica ai raccolti di tutta la regione, raccolti che registrano perdite fino al 70 per cento con una stima dei danni totali che raggiunge la quota di 100 milioni di euro. La situazione nel Veronese è preoccupante, dove i danni stimati sulle principali colture frutticole ad oggi si aggirano sui 79,1 milioni di euro. Le coltivazioni di mele scaligere rappresentano il 74 per cento di quelle venete, le pere il 46 per cento pesche e nettarine l'82 per cento delle produzioni regionale e l'actinidia rappresenta il 76 per cento;

nel territorio altocasertano (areali di Pastorano, Carinola e Teano), l'*Halyomorpha halys* ha già attaccato peschi, meli, peri, noccioli, kaki e actinidie; in particolare, nel territorio di Teano (Caserta), primo comune campano per superficie corilicola, ove si concentra una grossa percentuale della produzione nazionale, la cimice avrebbe già infestato i noccioli, con un'esponenziale riduzione del raccolto per il 2019;

tutte le evidenze tecnico-scientifiche confermano come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato di fatto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe);

viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio,

lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta « vespa samurai » (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;

tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che aveva recepito in Italia in termini molto restrittivi e cautelativi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta « direttiva habitat »); l'articolo 12 del suddetto decreto, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, vietava infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;

a tal proposito, il 4 aprile 2019, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica che dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto imposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sulla base di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e di appositi criteri da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

il Senato, il 16 aprile 2019, ha approvato in Commissione Agricoltura la risoluzione n. 7-00021 che impegnava il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal menzionato regolamento, accelerando le altre fasi

dell'iter autorizzatorio al fine di consentire l'introduzione dell'imenottero *Trissolcus japonicus* (cosiddetta « vespa samurai ») per contrastare la diffusione della cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019; il 12 giugno 2019 il Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno 9/Doc. XXIV, n. 5/1 che impegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica mediante la cosiddetta « vespa samurai » (*Trissolcus japonicus*) quale antagonista naturale, a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della cosiddetta « vespa samurai » nel territorio nazionale ed un controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora e alla fauna;

da ultimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 208 del 5 settembre 2019 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante « Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche », consente, quindi, anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, di derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, seppur non prima di aver valutato studi scientifici che dimostrino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente;

il modificato articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prevede comunque una lunga procedura per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, in quanto entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero

della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016) deve adottare un decreto che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie non autoctone;

rispettando i suddetti criteri, e solo in seguito ad una richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016), può autorizzare l'immissione, dopo aver proceduto alla valutazione di specifici studi scientifici che escludano qualsiasi tipo di rischio per la conservazione dell'intero ecosistema;

tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della « vespa samurai », che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello;

in materia di emergenze fitosanitarie, nella XVII legislatura, fu approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera la risoluzione unitaria n. 8-00212 nella quale si impegnava il Governo ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una « Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali » e a valutare l'istituzione « presso il Servizio Fitosanitario Centrale di un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni e province autonome, Crea, Univer-

sità ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe » coinvolgendo le associazioni e aziende agricole del territorio e alla quale non è stata data piena attuazione;

la compresenza di diverse emergenze fitosanitarie ha portato le principali associazioni agricole nazionali a mettere sotto accusa il sistema di controllo dell'Unione europea, le cui frontiere sono considerate sin troppo permeabili, in quanto avrebbe lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Secondo le associazioni si assiste, infatti, ad una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Unione europea senza che siano applicate le cautele, i controlli e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati extra Unione europea, con estenuanti negoziati e dossier che durano anni e che affrontano un prodotto alla volta,

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (modificato dall'articolo 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102) volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano, al fine di consentire, nei tempi più rapidi possibili, e ottenute le necessarie autorizzazioni, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai;

b) ad adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo nella legge di bilancio 2020;

c) ad attivare la procedura per l'utilizzo degli aiuti di Stato come previsto dal

decreto legislativo n. 102 del 2004, visto che la cimice è inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 21 gennaio 2019;

d) ad attivare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di lavorazione della frutta, in particolare nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza fitosanitaria;

e) ad adottare iniziative volte al potenziamento della ricerca finalizzata ad individuare nuove misure di contrasto alla diffusione della cimice asiatica, ivi compresa la selezione di nuove specie antagoniste, prevedendo altresì il rafforzamento delle azioni di monitoraggio delle specie antagoniste in corso di introduzione, al fine di evitare effetti pregiudizievoli agli *habitat* naturali, alla flora, alla fauna e alle colture;

f) ad avanzare in sede europea la richiesta di una maggiore dotazione finanziaria delle Ocm (Organizzazioni comuni di mercato, ovvero le politiche europee per la gestione dei mercati) finalizzate alla creazione di fondi mutualistici per compensare i danni del crescente numero di patologie che affliggono l'ortofrutta;

g) a promuovere in sede europea un'iniziativa volta a potenziare il regime di controlli in ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nel territorio dell'Unione, nel senso di richiedere misure e cautele, anche preventive, più stringenti, e di intensificare i controlli fitosanitari sull'importazione delle merci sensibili originarie di Paesi terzi.

(8-00042) « Sandra Savino, Caretta, Golinelli, Incerti, Del Sesto, Badole, Anna Lisa Baroni, Benvenuto, Brunetta, Bubbisutti, Butti, Cadeddu, Caon, Cassese, Cavandoli, Cenni, Cestari, Ciaburro, Cillis, Covolo, Critelli, Dal Moro, Luca De Carlo, D'Eramo, Fasano, Foti, Gagnarli, Gallinella, Gastaldi, Gobbato, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Lucchini, Maglione, Alberto Manca, Manzato, Martina, Morrone, Murelli, Nevi, Parentela, Parolo, Patassini, Piastra, Pignatone, Raffaelli, Paolo Russo, Spena, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Zoffili ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere scadrà il 28 ottobre.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, riferendo, per i profili di competenza della Commissione, sullo schema di decreto legislativo in oggetto, rileva che esso introduce nell'ordinamento le disposizioni san-

zionatorie per la violazione del regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra. Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), e dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che delega il Governo ad adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea alla data della sua entrata in vigore.

A tale proposito, ricorda che il regolamento (UE) n. 517/2014 prevede, all'articolo 25, che gli Stati membri definiscano un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni da esso previste; pertanto, l'intervento in esame è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per adeguare alla normativa europea l'ordinamento interno, sotto il profilo del sistema sanzionatorio, che non ha potuto essere modificato in sede di recepimento in via regolamentare delle disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 517/2014, avvenuta con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Per completezza rammenta che i gas fluorurati (quelli, cioè, che contengono fluoro) hanno un pesante effetto in termini di emissioni in atmosfera, aggravando così l'effetto serra, che la comunità internazionale si era impegnata a ridurre l'emissione di questi gas e che l'Unione europea ha provveduto ad adottare apposite norme a tale fine con il regolamento n. 517 del 2014.

Fa presente, al proposito, che il regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente, già previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto; più esattamente: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esatfluoruro di zolfo (SF₆).

Osserva che i gas fluorurati sono sostanze chimiche di origine antropica che vengono utilizzate, per esempio, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche. L'uso di tali gas sta crescendo rapidamente a livello globale, a causa del maggiore impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali sostanze; anche se essi non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo: si stima, infatti, che il loro impatto sul clima – considerando l'insieme di tutte le loro applicazioni – può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione.

Sottolinea che il regolamento (UE) n. 517/2014 mira quindi a ridurre le emissioni di gas fluorurati attraverso una serie diversificata di misure tra cui: il contenimento delle perdite; il loro recupero; la promozione di regimi di responsabilità del produttore e la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature; l'etichettatura dei

gas e di prodotti e apparecchiature che li contengono; restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso.

Evidenzia quindi che al fine di disciplinare le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea è stato emanato il già richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018. Tuttavia, lo strumento regolamentare non ha consentito l'introduzione di un apparato sanzionatorio e, conseguentemente, l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione, inviando all'Italia, lo scorso 25 luglio, una lettera di costituzione in mora per non aver notificato le misure nazionali relative alle sanzioni nei casi di violazione del regolamento (UE) n. 517/2014.

Fa quindi presente che lo schema di decreto legislativo in esame si propone di adempiere a quanto previsto dalla legislazione europea, adeguando le disposizioni attualmente recate dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 (che viene contestualmente abrogato), con cui è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006, alle nuove e più severe norme dettate dal regolamento (UE) n. 517/2014.

Con lo schema di decreto legislativo in esame il Governo, in attuazione dei principi e criteri direttivi recati dalla relativa delega, e in particolare dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, provvedendo a inasprire le sanzioni pecuniarie per quanti violino gli obblighi connessi al contenimento delle emissioni di gas fluorurati.

Evidenzia che nello schema sono previste sanzioni nell'ordine delle migliaia di euro per quanti si sottraggano agli obblighi, in particolare, di prevenzione delle emissioni, di controllo sulle perdite, di manutenzione dei sistemi di rilevamento e di tenuta dei registri, oltre che per la violazione dei numerosi altri vincoli che incombono sui produttori di questi gas e sugli operatori economici che hanno a che fare con la circolazione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per gli opportuni approfondimenti sui contenuti specifici dei singoli articoli del provvedimento in titolo, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI) in considerazione della rilevanza della tematica in questione, sulla quale ritiene che gli orientamenti dei diversi Gruppi parlamentari siano di fatto convergenti, auspica una

rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 257 e abb. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	155
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. S. 1476 Governo (Parere alle Commissioni 10 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	151

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	154
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 257 e abb.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2019.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) si dichiara preliminarmente stupita che una convenzione stipulata nel

2005 giunga solo ora alla ratifica. Nel segnalare poi che il suo gruppo non è contrario ai principi contenuti nella convenzione, ribadisce tuttavia le istanze avanzate, insieme al movimento 5 stelle, nella questione sospensiva volta a chiedere una disamina più approfondita sulla convenzione, presentata dai Senatori Romeo e Patuanelli e approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta del 27 febbraio 2019. In particolare, con riferimento all'articolo 7, lettera *b*) della Convenzione che, con riferimento al patrimonio culturale, prevede che le Parti firmatarie si impegnano a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse, rileva come questo passaggio esponga il nostro Paese a gravi ingerenze sovranazionali e fornisca appigli a qualunque minoranza per sollevare questioni. Si chiede, ad esempio, con riferimento all'affresco della basilica di San Petronio di Bologna di Giovanni da Modena che

rappresenta al suo interno un'immagine di Maometto all'inferno – un capolavoro del '400 che più volte è stato oggetto di critica da parte della comunità islamica – cosa accadrebbe se la comunità islamica chiedesse la rimozione dell'opera.

Altrettante perplessità esprime con riferimento agli articoli 15 e 16 della Convenzione riguardanti le attività di monitoraggio sui beni culturali, procedure che possono vedere coinvolto anche un comitato sovranazionale. Al riguardo osserva infatti che tali disposizioni potrebbero tradursi in una cessione di sovranità sul nostro patrimonio culturale. Nel ribadire, pertanto, l'esigenza di un approfondimento dell'esame, esigenza che non vede recepita nella proposta di parere, annuncia sulla stessa il voto contrario del gruppo della Lega.

Il senatore Daniele MANCA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Rileva come le questioni poste dalla collega Fregolent siano questioni di merito che non possono essere affrontate dalla Commissione questioni regionali ma devono essere riservate all'esame in sede referente. Al riguardo si limita ad osservare, con riferimento ai rilievi formulati sull'articolo 7, che si tratta di questioni risolvibili e da affrontare senza sollevare inutili conflitti.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice* concorda con quanto appena dichiarato dal collega Manca e chiede che venga posto in votazione il parere.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

S. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni 10^a e 11^a del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del decreto-legge in esame, ricorda come questo rechi un complesso di interventi in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di ISEE, di risoluzione di crisi aziendali e di conversione ambientale. Osserva preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile sia a materie di esclusiva competenza statale quali l'ordinamento civile e penale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la previdenza sociale, la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere l), m), o) ed s) della Costituzione), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela e sicurezza del lavoro, il governo del territorio, il sostegno all'innovazione dei settori produttivi, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Gli articoli da 1 a 3 introducono misure di tutela per nuove forme di lavoro, con una particolare attenzione ai *riders*. Tra le altre cose si prevede che l'ambito di applicazione della disciplina che equipara, sotto il profilo del diritto privato, determinati rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro subordinato (articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015) sia esteso anche alle prestazioni organizzate mediante piattaforme anche digitali – (articolo 1, comma 1, lettera a). Viene poi definita una disciplina specifica per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli (i *riders*) con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali (lettera c)). Per questi lavoratori si introducono, in particolare, i principi che il loro corrispettivo non deve essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo orario è riconosciuto qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Inoltre i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti, i quali tengano conto delle modalità di esecuzione

della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Rileva come, all'articolo 2, vengano modificati i requisiti di contribuzione per l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (DIS-COLL). L'articolo 4 modifica la disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi Spa. La norma vigente – ora oggetto di abrogazione – prevede che lo stanziamento citato sia destinato a stabilizzare, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, il personale già dipendente dalla suddetta società in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. La riformulazione operata sopprime le suddette indicazioni, confermando la misura dello stanziamento, per la cui destinazione si fa ora riferimento ad ulteriori spese di personale della società in oggetto. L'articolo 5 incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziare da norme vigenti. L'articolo 6 posticipa dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le convenzioni summenzionate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla « platea storica ».

L'articolo 7 modifica la disciplina sull'aggiornamento dei dati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'articolo 8 consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimen-

tato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato. Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva come andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale. Il provvedimento appare infatti riconducibile alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma della Costituzione). L'articolo 9 assegna ulteriori risorse alle Regioni Sardegna e Sicilia per la prosecuzione, nel 2019, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga o di mobilità in deroga, riconosciuti ai lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 10 consente, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2019, l'applicazione delle citate norme sui trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 11 prevede l'esonero, in presenza di determinate condizioni, in favore delle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

L'articolo 12 introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo.

Il comma 1 dell'articolo 13 destina la quota annua dei proventi derivanti dai processi di assegnazione delle quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dello *European Union Emissions Trading Scheme* (cosiddette aste CO₂), eccedente il valore di 1.000 milioni di euro nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede l'istituzione presso il MISE), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale. Un'ulteriore quota di tali aste, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, viene invece destinata al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il MISE con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva come andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti ministeriali di istituzione dei due fondi. I due provvedimenti appaiono infatti riconducibili, oltre che alla materia di esclusiva legislazione statale tutela dell'ambiente

(articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), anche alle materie di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro, governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

L'articolo 14 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto-

legge interviene sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile.

L'articolo 15 introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Le novelle sono intese, tra le altre cose, a consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere – nel caso di affidamenti di lavori ad un contraente generale – anche per i crediti insoddisfatti dei sub-fornitori, sub-appaltatori e sub-affidatari (oltre che degli affidatari, come prevede la formulazione finora vigente); l'accesso è subordinato alla condizione che i summenzionati soggetti creditori siano assoggettati a procedura concorsuale (lettera a) del comma 1).

Emanuela CORDA, *presidente*, in considerazione dell'imminente audizione del ministro Boccia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto PELLA (FI) e Francesco ACQUAROLI (FDI), nonché i senatori Daniele MANCA (PD), Bianca Laura GRANATO (M5S) ed Erika STEFANI (L-SP-PSd'AZ).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea della Camera, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. Proposta di legge S. 257 Marcucci.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge S. 257 Marcucci, recante « Ratifica ed esecuzione Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società »;

rilevato come il provvedimento si inquadri, in generale, nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

più specificamente, le disposizioni dell'articolo 3, volte a promuovere iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua, appaiono riconducibili alla materia « norme generali sull'istruzione », anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 8.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
Variazioni nella composizione	157
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA	157
Seguito dell'esame della proposta di risoluzione su « principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei <i>social media</i> da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	161
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
Sulla pubblicazione dei quesiti	160
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 118/683 al n. 119/686)</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	160

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Variazioni nella composizione.

Il PRESIDENTE comunica che in data 20 settembre 2019 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte

della Commissione il deputato Emilio Carelli, in sostituzione della deputata Mirella Liuzzi, entrata a far parte del Governo. Anche a nome degli altri componenti della Commissione, ringrazia la deputata Liuzzi per il lavoro svolto e dà il benvenuto al deputato Carelli.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA.

Seguito dell'esame della proposta di risoluzione su « principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 settembre scorso è stato avviato l'esame della proposta di risoluzione recante principi di indirizzo e linee guida

sull'utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI. Al termine della presentazione fissato per venerdì 20 settembre alle ore 12, sono pervenuti 18 emendamenti al testo della risoluzione. Il fascicolo è in distribuzione.

Ricorda che la proposta – elaborata con il collega Anzaldi, in qualità di relatori – nasce dall'esigenza di una regolamentazione da parte della RAI in materia di gestione e di utilizzo dei *social network* dei propri dipendenti e collaboratori, in analogia con quanto già previsto in altri Paesi ed intende fornire ed indicare – come contributo ed in spirito di collaborazione con la stessa Azienda – alcuni principi e criteri direttivi cui tale regolamentazione dovrebbe ispirarsi, sia per quanto riguarda l'uso dei profili ufficiali delle testate e delle trasmissioni, sia con riferimento all'uso privato dei *social media*.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DI NICOLA (M5S), nel ricordare che inizialmente la propria parte politica aveva espresso un orientamento contrario ad un atto di indirizzo che contenesse regole troppo vincolanti ed invasive nei confronti dell'Azienda, richiama l'attenzione sullo spirito degli emendamenti presentati dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, nell'ottica di approvare un documento condiviso che contenga principi generali che poi la RAI sarà chiamata ad applicare nel dettaglio.

Il PRESIDENTE rileva che, come avrà modo di esplicitare in sede di espressione dei pareri, le indicazioni cui ha fatto cenno il senatore Di Nicola sono state sostanzialmente recepite, tenuto conto che la proposta di risoluzione contiene principi di indirizzo e linee guida.

Il deputato ANZALDI (IV) ricorda che l'esigenza di una regolamentazione in materia nasce da una serie di gravi incidenti che si sono verificati negli ultimi tempi. Per tale ragione ha avanzato la proposta di un atto di indirizzo da parte della Commissione, proposta che ha riscosso un consenso unanime. A questo punto dell'i-

ter, quindi, ritiene che la Commissione debba adottare l'atto di indirizzo in questione, rispetto al quale è stata svolta una approfondita istruttoria insieme al Presidente. L'azione della Commissione si rende necessaria ed urgente anche perché nel frattempo l'Azienda, nonostante i predetti episodi, non è intervenuta in alcun modo.

Il deputato CAPITANIO (Lega) evidenzia che la propria parte politica ha presentato uno specifico emendamento con la finalità di contribuire ad un'ampia condivisione sulla proposta di risoluzione. In particolare, con tale emendamento, si è inteso anche difendere la libertà dei giornalisti, richiamando l'articolo 21 della Costituzione, nonché il Testo unico dei doveri del giornalista.

Ad avviso del senatore PARAGONE (M5S) la proposta di risoluzione non deve essere percepita come un'ulteriore forma di controllo nei confronti dell'operato dei giornalisti, già sottoposti alle responsabilità che discendono dall'applicazione del codice penale del codice deontologico.

Il deputato MULÈ (FI) osserva che l'atto di indirizzo in esame è nato da una esigenza trasversale e condivisa in seno a tutta la Commissione, la quale dunque è tenuta ora a pervenire velocemente ad una deliberazione conclusiva, la cui rilevanza è altresì sottolineata dal ruolo di relatore rivestito dal presidente e dal segretario Anzaldi.

Si chiude quindi la discussione generale.

Non essendovi interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE dichiara che procederà all'espressione dei pareri sugli stessi emendamenti, sulla base delle intese avute con il correlatore Anzaldi.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.1, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.2 a condizione che le linee guida siano sottoposte all'Azienda per la predisposizione di un codice interno entro due mesi dall'approvazione della risoluzione in esame.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.3 a condizione che sia riformulato, espungendo il riferimento agli artisti con contratto nonché precisando la raccomandazione di adottare ogni cautela affinché i pensieri espressi, i toni utilizzati e i contenuti condivisi sui *social network* – anche se provenienti da terzi – siano rispettosi dei principi del contratto di servizio. Inoltre, si chiede una riformulazione dell'emendamento 1.3, mediante una nuova versione del quarto capoverso del paragrafo 3 « Uso dei profili personali » nella quale non si fa più riferimento alla espressione e condivisione di opinioni politiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 osserva che esso sarebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento 1.3, altrimenti il suo parere è negativo.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11 a condizione che venga riformulato con la soppressione dell'intero primo capoverso del paragrafo 3 « Uso dei profili personali ».

Precisa poi che l'emendamento 1.12 sarebbe precluso o assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.3, salva la possibilità di riformularlo conservandone la seconda parte sulla quale il parere è favorevole.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.13, nonché sull'emendamento 1.14 – che sarebbe precluso o assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 1.3.

Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.15 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.16.

Chiede poi ai proponenti una riformulazione dell'emendamento 1.17 in modo da precisarne il testo, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.18 a condizione che sia riformulato evidenziando il rispetto delle norme in materia di licenziamento disciplinare e delle competenze dell'Autorità giudiziaria.

Il correlatore ANZALDI (IV), nell'associarsi al parere espresso dal presidente,

sottolinea che l'emendamento 1.15 potrebbe essere oggetto di una riformulazione tenendo conto che i profili *social* personali dei giornalisti possono talvolta veicolare notizie e informazioni più rapidamente rispetto al profilo ufficiale dell'Azienda.

Il senatore PARAGONE (M5S) manifesta le sue perplessità sulle considerazioni appena espresse dal deputato Anzaldi.

Interviene quindi incidentalmente il deputato CARELLI (M5S) il quale ribadisce la volontà della propria parte politica per l'approvazione condivisa della proposta di risoluzione, purché essa non contenga indicazioni eccessivamente dettagliate sulle quali la RAI avrebbe ben poco da aggiungere.

In questa ottica, ritiene apprezzabile che i relatori abbiano espresso parere favorevole sulla maggioranza degli emendamenti presentati al testo della proposta di cui si condivide l'urgenza. Proprio al fine di raggiungere la massima condivisione sull'atto di indirizzo, avanza la proposta di un eventuale costituzione di un comitato ristretto che consenta a tutti i Gruppi, insieme ai relatori, di pervenire alla elaborazione di un testo della risoluzione che riscuota una adesione unanime.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) rileva che, da una parte, non occorre minare l'autonomia della RAI, anche se, dall'altra, occorre una regolamentazione in materia, visto che l'azienda non è finora intervenuta. Osserva che, con gli emendamenti presentati, il testo della risoluzione risulterebbe migliorato e, pertanto, invita a procedere senza ulteriore indugio alla loro votazione.

Il deputato MULÈ (FI) si associa alle considerazioni appena espresse dalla senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), ritenendo che i pareri dei relatori hanno accolto buona parte degli emendamenti.

Il senatore VERDUCCI (PD) sottolinea la rilevanza dell'atto di indirizzo in esame

che vede correlatori il Presidente ed il Segretario Anzaldi. Alla luce di tale aspetto non sarebbe in linea astratta contrario ad ulteriori approfondimenti istruttori, purché questi non si risolvano in un rallentamento dell'*iter* e siano funzionali ad una approvazione condivisa della proposta di risoluzione.

Il deputato CAPITANIO (Lega) invita a procedere alla votazione degli emendamenti.

Anche ad avviso del deputato ANZALDI (IV) occorrerebbe velocizzare l'*iter* della proposta di risoluzione senza necessariamente rincorrere l'obiettivo di una sua approvazione unanime.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ritiene che, poiché la proposta di risoluzione contiene delle mere linee guida e tenuto conto dei pareri espressi dai relatori, vi siano tutte le condizioni per esaminare da subito gli emendamenti.

Il deputato CARELLI (M5S), nel fugare ogni dubbio sul rischio che un eventuale comitato ristretto possa avere un effetto dilatorio sulla conclusione dell'*iter*, dichiara di rinunciare alla proposta in precedenza avanzata.

La deputata FLATI (M5S) richiama l'esigenza di rinviare il prosieguo dell'esame per consentire ai proponenti degli emendamenti di valutare le riformulazioni che i relatori hanno prospettato nel corso dell'odierna seduta.

Il deputato FORNARO (LEU) auspica che in futuro, sulla falsariga di quanto previsto dal regolamento della Camera, si possa immaginare l'istituzione di un apposito comitato per affrontare l'esame di testi di natura controversa o maggiormente complicati.

I senatori GASPARRI (FI-BP) e SCHIFANI (FI-BP) invitano la Commissione a procedere senza indugio alla votazione degli emendamenti sui quali già sono stati espressi i pareri da parte dei relatori.

Il deputato TIRAMANI (Lega) sottolinea che se la maggioranza non è in grado di procedere immediatamente all'esame degli emendamenti, dovrebbe assumersi la responsabilità di avanzare alla Commissione una proposta di rinvio dell'esame.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e nell'ottica di pervenire all'approvazione il più possibile condivisa della proposta di risoluzione da lui predisposta insieme al deputato Anzaldi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta e convoca immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato al termine della seduta.

Sulla pubblicazione dei quesiti

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 118/683 al n. 121/686 e n. 125/723, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

L'ufficio si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Emendamenti alla proposta di risoluzione su principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI presentata dal presidente, senatore Barachini, e dal deputato Anzaldi.

EMENDAMENTI

Alle premesse, al quarto capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: la necessità, *con le seguenti:* l'opportunità;

b) sostituire le parole: da parte della RAI di una regolamentazione interna, *con le seguenti:* di un Codice interno di cui la RAI intende dotarsi.

- 1. 1.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Alle premesse, al quinto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: da sottoporre all'azienda RAI che dovrà predisporre il Codice interno entro sei mesi dall'approvazione della presente risoluzione.

- 1. 2.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Alla proposta di risoluzione, apportare le seguenti modificazioni:

alle premesse, aggiungere in fine i seguenti capoversi:

l'articolo 21 della Costituzione garantisce che « tutti hanno diritto di mani-

festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione »;

il Testo unico dei doveri del giornalista prevede che ogni iscritto all'ordine « applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network »;

L'Ordine nazionale dei Giornalisti e alcuni Ordini regionali sono dovuti intervenire, anche nei confronti di dipendenti Rai, per l'uso inappropriato e talvolta diffamatorio dei social media,.

al paragrafo PREMESSA: FINALITÀ E DESTINATARI apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole: Le presenti Linee Guida *inserire le seguenti:* che l'Azienda, dopo averle conditivate e fatte proprie, si impegna ad adottare con un proprio provvedimento entro 30 giorni dall'approvazione della presente Proposta di Risoluzione;

b) al primo capoverso, dopo le parole: e dell'impatto reputazionale che può avere sull'Azienda *inserire le seguenti parole:* e del condizionamento improprio che può esercitare sugli utenti la comunicazione espressa da un dipendente del Servizio Pubblico. Occorre considerare che la libertà di manifestazione del pensiero è un diritto irrinunciabile per chiunque, ma evitarne gli eccessi con attenzione ed equilibrio - e senza quindi limitarne la portata

sostanziale – è una doverosa responsabilità del Servizio Pubblico a tutela dell'interesse comune prima ancora che della propria credibilità.;

c) al secondo capoverso, dopo le parole: le presenti Linee guida sono rivolte al personale dipendente dell'Azienda e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o temporanei *inserire le seguenti:* e agli artisti con contratto;

d) al secondo capoverso, dopo le parole: l'uso dei profili ufficiali delle testate e delle trasmissioni *aggiungere le seguenti:* di rete;

al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: - ivi compresi i retweet e i like nonché ogni altra forma di apprezzamento di testi, foto o video altrui-;

b) sopprimere il quarto capoverso.

1. 3. Capitano.

Sopprimere il paragrafo: PREMESSA: FINALITÀ E DESTINATARI.

1. 4. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 1. PRINCIPI GENERALI, al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: sui social network.

1. 5. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 1. PRINCIPI GENERALI, al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: possono essere più gravi di quelle nell'ambiente fisico, in quanto sono più, *nonché la parola:* più.

1. 6. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 1. PRINCIPI GENERALI, al terzo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: Per quanto riguarda i giornalisti;

b) sopprimere la parola: altresì;

c) sopprimere le parole: dai giornalisti.

1. 7. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 2. USO DEI PROFILI UFFICIALI DELL'AZIENDA, sopprimere il secondo capoverso.

1. 8. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 2. USO DEI PROFILI UFFICIALI DELL'AZIENDA, sopprimere il terzo capoverso.

1. 9. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 2. USO DEI PROFILI UFFICIALI DELL'AZIENDA, al quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: informatica.

1. 10. Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI, al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: avendo cura di specificare che si tratta di un profilo privato ed evitando di utilizzare il logo ufficiale della Rai per non indurre in equivoco sull'ascrivibilità all'Azienda dei contenuti pubblicati.

1. **11.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI, al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: – ivi compresi i « retweet » e i « like » nonché ogni altra forma di apprezzamento di testi, foto o video altrui –, *nonché le seguenti:* quali l'imparzialità, l'indipendenza, il pluralismo, il principio di legalità, il divieto di discriminazione, il rispetto della dignità della persona, il contrasto ad ogni forma di violenza etc.

1. **12.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Nel manifestare il proprio pensiero e nel condividere contenuti sui *social network*, si raccomanda di avere cura di non contribuire alla diffusione di *fake news*.

1. **13.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI, sopprimere il quarto capoverso.

1. **14.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Pa-

ragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

È fatto divieto di utilizzare il proprio profilo personale per la divulgazione di informazioni riservate riguardanti l'azienda.

1. **15.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 3. USO DEI PROFILI PERSONALI, sopprimere il sesto capoverso.

1. **16.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 4. PROFILI SANZIONATORI, sopprimere le seguenti parole: con le presenti linee guida.

1. **17.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

Al paragrafo 4. PROFILI SANZIONATORI, aggiungere in fine il seguente capoverso:

Si disincentiva altresì l'invio di lettere di richiamo che possano preludere al licenziamento e il ricorso a pratiche sanzionatorie che ricorrano allo stesso licenziamento ove non si tratti di disposizioni di un giudice.

1. **18.** Flati, Di Nicola, Gaudiano, Mantovani, Giordano, Di Lauro, Paxia, Paragone, Acunzo, Ricciardi, L'Abbate, De Giorgi.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 118/683 AL N.
119/686)**

MULÈ. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Il giornalista Roberto Pecchinino, ex collaboratore della Rai, sta conducendo da quasi venti anni una estenuante battaglia legale contro l'azienda di Viale Mazzini;

il Pecchinino, durante la sua attività professionale, ha realizzato circa 3.500 servizi e 5.000 montaggi, pressoché tutti trasmessi in televisione senza che il suo nome fosse mai stato mostrato come autore dei filmati;

a ciò si aggiunge che, sempre durante l'attività professionale svolta dal giornalista al servizio della Rai, il Comune di Sanremo, nell'ambito della convenzione per il Festival della Canzone Italiana, aveva ottenuto l'apertura di un ufficio distaccato del telegiornale regionale e la sede era stata proprio individuata nel laboratorio del Pecchinino;

inopinatamente, nel 2001, la Rai ha interrotto ogni collaborazione con il giornalista, senza pagare alcun canone per l'occupazione dei locali fino ad allora avvenuta né i costi per l'adeguamento delle strutture, provocando una severa perdita patrimoniale per il Pecchinino rispetto alla prosecuzione del rapporto cui aveva fatto affidamento;

gli ingenti investimenti sostenuti dall'autore non sono mai stati rimborsati e, nonostante le prove prodotte durante la causa civile, sia la sentenza di 1° grado che quella di 2° grado lo hanno visto soccombere, con la condanna a rifondere alla Rai la somma delle spese legali;

nello specifico, con la sentenza 5.9.2013 n. 1035, la Corte d'Appello di

Genova rigettò l'impugnazione del ricorrente, confermando tutte le statuizioni del primo Giudice e condannando il giornalista al pagamento delle spese di lite del grado d'appello;

per questo motivo, agli inizi del 2015, è stato presentato un ricorso in Cassazione, la quale si è pronunciata favorevolmente, statuendo che: « la lesione del diritto d'autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell'opera e non all'utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno è illimitata » (cass. Civ. 7183/2017);

alla luce della pronuncia della Cassazione si è proceduto alla riassunzione della causa per il giudizio di rinvio ove si è regolarmente costituita anche la Rai che ha continuato a contestare la fondatezza della domanda risarcitoria;

la Corte di Appello di Genova in sede di rinvio ha riconfermato le pronunce di merito sfavorevoli al Pecchinino, condannandolo per giunta al pagamento delle spese processuali di tutti i diversi gradi del giudizio (primo e secondo grado, cassazione e rinvio);

avverso tale pronuncia, manifestatamente irrispettosa del *decisum* di Cassazione, il Pecchinino è tornato una seconda volta dinanzi alla Suprema Corte affinché la Rai venga condannata al risarcimento del danno patrimoniale per lesione del diritto morale d'autore del ricorrente e, in ogni caso, con condanna del resistente alla

restituzione dell'importo pagato in esecuzione delle pronunce di merito (euro 10.086.96 a seguito della pronuncia di appello cassata, ed eventualmente le ulteriori in esecuzione di quella di rinvio);

ad avviso dell'interrogante, la vicenda appena riportata ha arrecato al Pecchinino, nel corso degli anni, un grave pregiudizio economico, configurabile nella perdita di *chance* e mancato incremento del giro d'affari e la trasmissione dei servizi televisivi, senza che venisse fatta menzione dell'autore, ha oscurato la visibilità dello stesso violando l'inalienabilità del diritto d'autore, riconosciuta a chi realizza un'opera d'arte-:

se i vertici Rai non intendano provvedere al risarcimento del danno patrimoniale per la evidente lesione del diritto morale d'autore che il giornalista Roberto Pecchinino, dopo circa venti anni di battaglie legali, continua a subire affinché il suo operato, svolto a servizio dell'Azienda pubblica, sia riconosciuto, rispettato e valorizzato. (118/683)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La Corte d'Appello di Genova, nell'ultima pronuncia intervenuta sulla vicenda, con sentenza n. 741/2018 concludeva che non essendo stati forniti neanche elementi presuntivi tali da integrare adeguata dimostrazione della effettiva sussistenza di un qualunque danno patrimoniale, la domanda doveva essere rigettata.

Il sig. Pecchinino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di motivi che Rai, con il conforto dei propri legali, ritiene inammissibili e infondati. Pertanto si attende la nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione alle cui determinazioni, naturalmente, Rai si atterrà.

Allo stato, dunque, un riconoscimento anche parziale delle pretese economiche avanzate dal sig. Pecchinino si atterrebbe come privo di giustificazione ed esporrebbe il management della società a un'ipotesi di responsabilità per danno erariale.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Lo scorso 4 settembre 2019, il giornalista Fabio Sanfilippo, al momento in servizio come caporedattore presso Rai Radio1, ha pubblicato sul suo profilo un post contenente messaggi offensivi indirizzati all'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con specifiche allusioni anche alla famiglia di quest'ultimo;

Alla luce di quanto esposto sopra, si chiede alla Società Concessionaria:

se – nel pieno rispetto della libertà di espressione garantita dalla Costituzione – ritiene tollerabile che un proprio dipendente si esprima in questo modo nei confronti di un Ministro della Repubblica;

se al momento della redazione del post (4 settembre 2019, ore 16.56) il giornalista Sanfilippo fosse in servizio e se sia consentito l'uso dei *social network* durante l'orario di lavoro per scopi non strettamente connessi all'attività professionale;

cosa intenda fare per regolare l'uso dei *social network* da parte dei propri dipendenti. (119/686)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In relazione alla vicenda in esame, RAI ha tempestivamente avviato un procedimento disciplinare contestando al giornalista Fabio Sanfilippo, Caporedattore della redazione Digital del Giornale Radio: I) il carattere diffamatorio del post pubblicato sul profilo personale Facebook; II) il danno all'immagine dell'Azienda. Il procedimento disciplinare è ancora in corso.

La Rai, a seguito del sempre più diffuso utilizzo dei social network e del loro impatto sul mondo della comunicazione nel corso degli ultimi anni, sta predisponendo una nuova direttiva interna finalizzata a disciplinare in modo più chiaro e coerente gli interventi sui social da parte dei dipendenti.

Una direttiva che avrà una stretta connessione tra il Codice Etico, sottoscritto da tutti i dipendenti e i collaboratori di Rai, i valori del Contratto di Servizio e le nuove linee guida sul comportamento da tenere sui social media e in generale nelle pubbliche dichiarazioni.

PAXIA. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

durante l'ultima puntata della trasmissione « Porta a Porta » andata in onda in data 17/09/2019 su Rai Uno è stata invitata Lucia, la donna che la notte di nove anni fa è stata massacrata a sangue, a pugni e a coltellate da un uomo col volto coperto, il suo ex disperato e il quale non ha mai perdonato a Lucia di essere stato lasciato, nonostante fosse in carcere l'uomo ha commissionato l'omicidio della donna a un sicario bulgaro in cambio di 25 mila euro, un trattore e un'auto;

durante la trasmissione, Bruno Vespa ha utilizzato frasi e termini che ben poco si addicono alla televisione pubblica e in particolare alla pubblica umanità;

Lucia, costretta a vivere sotto scorta, ieri ha dichiarato: « È come se fossi affetta da un male incurabile » mentre il conduttore incalza dicendole: « è fortunata, perché è sopravvissuta ». « Lui è innocente ». « A differenza di tante altre donne, è protetta. Non corre rischi. » E ancora: « 18 mesi sono un bel flirtino però... » « Era così follemente innamorato di lei da non volerla dividere se non con la morte. » E via, sempre più giù, in un abisso di superficialità e orrore che culmina nella frase della vergogna. « Signora, se avesse voluto ucciderla, lo avrebbe fatto. »;

tenuto conto:

del rispetto sul tema del femminicidio e la violenza sulle donne e l'attenzione che in particolare la rete pubblica dovrebbe avere in materia;

e i procedimenti giudiziari e di quanto accaduto;

considerato:

l'importanza del servizio pubblico televisivo anche per fini educativi e sociali;

la gravità delle parole utilizzate e il poco rispetto nei confronti delle donne vittime e di tutte le donne che lottano contro questo fenomeno orrendo;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per far sì che fatti come quelli descritti non possano più verificarsi durante una trasmissione, se non ritiene che i termini utilizzati da Bruno Vespa non siano sconvenienti e poco rispettosi, se intenda aprire un'inchiesta interna che possa far luce sul caso e se intenda, pubblicamente, prendere le distanze dall'accaduto con una presa di posizione netta. La RAI quale servizio pubblico non può permettere interviste di questo tenore perché potrebbe passare all'esterno il concetto alle donne di non denunciare. Perché lo stato non vi aiuterà e perché non verranno credute. Potrebbe passare infatti il concetto che non si tratti né di violenza, né di odio, e che non siano considerati tentati femminicidi ma solo « troppo amore ». (120/707)

FORNARO, DE PETRIS. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

nella puntata di Porta a Porta di martedì 17 settembre 2019 il conduttore Bruno Vespa ha intervistato Lucia Panigalli, vittima di un tentativo di omicidio da parte dell'ex compagno, Mauro Fabbri;

la notte del 16 maggio 2010 la signora Panigalli viene aggredita vicino alla sua abitazione da un uomo a volto coperto, Mauro Fabbri, che la prende a calci e pugni in viso e prova ad accoltellarla. Il giudice stabilisce che si è trattato di tentato omicidio. Mauro Fabbri viene condannato a otto anni e mezzo di carcere che vengono ridotti per buona condotta;

dal 29 luglio 2019 la Signora Panigalli è costretta a vivere sotto scorta perché Mauro Fabbri è uscito dal carcere di Ferrara ed è tornato ad abitare a pochi chilometri da casa sua;

durante la trasmissione andata in onda su Rai Uno la donna si è vista costretta a rispondere alle incalzanti e insinuanti domande del conduttore, che l'ha definita « fortunata » perché viva ed ha definito Fabbri « così follemente innamorato di lei da non volerla dividere con nessuno », affermazioni inaccettabili e goffamente sminuenti della gravità della vicenda;

i media possono svolgere un ruolo importante nella battaglia contro la violenza sulle donne, sia nel linguaggio sia nel metodo con cui si sceglie di affrontare l'argomento. Il servizio pubblico, in particolare, non può permettere che la violenza di genere venga romanzata e distorta;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per far sì che fatti come quelli descritti non possano più verificarsi durante una trasmissione e se intenda prendere le distanze dall'accaduto con una presa di posizione netta. (121/712)

VERDUCCI, BOLDRINI, FEDELI, VALENTE, IORI, D'ARIENZO, GIACOBBE. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

nella giornata di martedì 17 settembre, nel corso della puntata della trasmissione televisiva Porta a Porta è andata in onda un'intervista a Lucia Panigalli, sopravvissuta a un tentativo di femminicidio da parte dell'ex compagno, ma oggi costretta a vivere sotto scorta a seguito della liberazione dello stesso e che attualmente risiede a soli 4 chilometri di distanza dall'abitazione della sua vittima;

secondo un copione oramai drammaticamente noto alle cronache, l'ex compagno della Panigalli, Mauro Fabbri, aveva

tentato di ucciderla a seguito della decisione della donna di porre fine alla breve relazione che li legava. L'uomo condannato per tentato omicidio alla pena della reclusione di otto anni e mezzo, poi diminuita, durante la detenzione in carcere aveva, inoltre, commissionato l'omicidio della donna ad un sicario bulgaro in cambio del pagamento di 25 mila euro, fatto per il quale non è stato punito a causa di un vuoto normativo;

Lucia Panigalli era ospite della trasmissione Porta a Porta per sostenere un disegno di legge, presentato dalla senatrice Paola Boldrini, che modifica l'articolo 115 del codice penale in materia di accordo e istigazione per commettere omicidio, punendo l'istigatore anche nel caso in cui il progetto criminale non si realizzi per la desistenza dell'istigato o del partecipe all'accordo;

tuttavia, l'intervista si è trasformata rapidamente in una sorta d'interrogatorio della vittima, con modalità e frasi che sembravano sminuire la gravità del fatto e la credibilità della donna. In particolare, occorre evidenziare alcune frasi volte a sottolineare la durata della relazione, il fatto che la vittima abbia una scorta, sottolineando come la sua situazione sia migliore rispetto a quella di altre vittime di aggressione, fino alle frasi: « Signora se avesse voluto ucciderla lo avrebbe già fatto » o ancora: « Quindi lui era così follemente innamorato di lei da non volerla dividere se non con la morte, finché morte non vi separi come si dice ». Frasi che, come di tutta evidenza, appaiono di una gravità inaudita, lesive della dignità di una donna vittima di un tentativo di omicidio. Una vittimizzazione secondaria in aperto contrasto tutte le carte dei doveri del giornalismo, compreso il manifesto di Venezia promosso da GiULiA, dalla Cpo della Fnsi e dal sindacato dell'azienda Rai, l'Usigrai;

al riguardo, si evidenzia il punto 10 del citato manifesto di Venezia, che nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, sottolinea

come prioritario l'impegno ad evitare l'utilizzo di: espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e della dignità femminile; termini fuorvianti come « amore » « raptus » « follia » « gelosia » « passione » accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento;

a quanto detto, si aggiunga che la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come 'Convenzione di Istanbul' – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, oltre ad essere il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, riconosce espressamente la violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani;

la predetta Convenzione chiarisce, inoltre, all'articolo 17, quanto l'elemento culturale sia fondamentale e assegna all'informazione, un ruolo specifico richiamandola alle proprie responsabilità;

l'intervista condotta da Bruno Vespa ha suscitato immediate reazioni di protesta e come sottolineato in una nota di condanna da Cpo Fnsi e Usigrai « (...) purtroppo non è nemmeno un caso isolato. Distorta, senza rispetto per la vittima ci è parsa anche la puntata de La vita in diretta del 12 settembre. Si parlava del femminicidio di Piacenza e le parole usate hanno mostrato una totale lontananza dai temi posti dal manifesto di Venezia: l'amore associato alla violenza, il racconto del solo punto di vista dell'omicida, fatto passare per « ossessionato », attraverso una lunghissima intervista alla sua consulente « di parte », alla vigilia della richiesta, da parte dei difensori, della perizia psichiatrica »;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda assumere al fine di garantire che, in un Paese come il nostro segnato dall'intolle-

rabile piaga del femminicidio, non si alimenti una sub-cultura manipolatoria e discriminatoria mediante l'utilizzo del servizio pubblico;

se gli interrogati non ritengano, altresì, imprescindibile per la credibilità e l'autorevolezza del servizio pubblico promuovere l'adozione di un codice di autoregolamentazione al fine di garantire l'utilizzo di un linguaggio corretto in tutti i casi in cui si parli di violenza alle donne e idoneo a impedire che nel corso di trasmissioni televisive si realizzino episodi di vera e propria vittimizzazione secondaria della donna. (125/723)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.*

Il tema del femminicidio è da sempre al centro dell'attenzione della Rai che con la programmazione costante di notizie, trasmissioni e approfondimenti cerca di rendere consapevoli gli utenti di questa gravissima piaga sociale che il nostro Paese sta affrontando e di come nessun atto di violenza possa mai essere giustificato con « l'amore ».

Nell'ambito della programmazione Rai, il 17 settembre il tema del femminicidio è stato nuovamente affrontato nella trasmissione « Porta a porta » attraverso l'intervista a Lucia Panigalli, vittima di violenze effettuate da parte di un uomo che non accettava la fine della loro relazione. Nel corso dell'intervista, al di là delle stesse intenzioni del conduttore, ci sono state domande e affermazioni che possono essere state interpretate come non in linea con quella che è la sensibilità e la missione del servizio pubblico nella condanna della violenza contro le donne.

L'incidente è stato immediatamente stigmatizzato pubblicamente anche dall'amministratore delegato, Fabrizio Salini, che ha affermato: « Condivido la forte contrarietà suscitata dai toni dell'intervista realizzata da Bruno Vespa alla signora Lucia Panigalli ». Salini ha poi chiarito la posizione della Rai che « considera la difesa e

la tutela dei diritti delle donne un principio imprescindibile e indiscutibile [..] su cui non sono mai tollerabili equivoci».

In linea con queste affermazioni, e dopo un confronto con l'Azienda sull'incidente, il 24 settembre Bruno Vespa è tornato su quanto accaduto e, in apertura di puntata di Porta a Porta ha chiesto scusa al pubblico. Vespa ha poi ribadito il suo impegno nell'informazione al servizio della battaglia contro la violenza sulle donne e ha ricordato come abbia dedicato dal 2000 a oggi tante trasmissioni alle donne: « 40 casi trattati e 127 puntate ». « Puntate che vorrei non aver fatto », ha spiegato Vespa, sottolineando come sia dilagante la piaga dei maltrattamenti e degli abusi che, non di rado, culminano con omicidi di cui le donne sono vittime.

Anche quest'anno la Rai – che al tema dedica interamente, tra le altre, due trasmissioni come « Amore Criminale » e « Sopravvissute » – il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, avrà una programmazione radiotelevisiva speciale su tutte le Reti e le Testate per sensibilizzare gli ascoltatori su questo gravissimo e, purtroppo sempre attuale, tema.

Il servizio pubblico, inoltre, da sempre nelle sue trasmissioni sollecita e promuove l'uso di un corretto linguaggio e di un adeguato contesto ogni qual volta si parli di violenza sulle donne e di violenza in generale. Il rispetto alle vittime è sempre dovuto e ogni equivoco che possa sminuire la condanna di qualsiasi forma di violenza è detestabile.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	170
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	170

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il comitato si è riunito dalle 14.15 alle 16.35.

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Coordinatore: BARTOLOZZI (FI).

Il comitato si è riunito dalle 19.15 alle 19.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
AVVERTENZA	172

AUDIZIONI

Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI. — Interviene il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede.

(*Svolgimento e conclusione*).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Ministro Alfonso BONAFEDE svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Laura RAVETTO (FI) a più riprese, Francesca GALIZIA (M5S), Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), Manuel TUZI (M5S), Flavio DI MURO (Lega) e i senatori Marinella PACIFICO (M5S), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) e Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az).

Il Ministro Alfonso BONAFEDE risponde, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Eugenio ZOFFILL, *presidente*, ringrazia il Ministro Bonafede e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del presidente sulla missione a Varsavia presso l'Agenzia Frontex del 24 e 25 settembre 2019.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.10 alle 8.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 08)	6
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in vista del Consiglio dell'Unione europea Giustizia e affari interni previsto per il 7 e 8 ottobre 2019, per gli aspetti di competenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>).	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari e C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite I e II del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida</i>)	21
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	22
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (<i>Esame rinvio</i>)	22

COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)

RISOLUZIONI:

7-00316 Centemero: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.	
7-00317 Martino: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole.	
7-00320 Ruggiero: Applicazione del regime IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento della patente di guida e sostegno delle autoscuole (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Roberto Rustichelli, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	30
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	40

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	53
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. C. 1881 Governo (*Esame e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 63

Sulla pubblicità dei lavori 63

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro. Atto n. 108 (*Esame e rinvio*) .. 64

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED. Atto n. 110 (*Esame e rinvio*) 66

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa. Atto n. 112 (*Esame e rinvio*) 67

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 (*Esame e rinvio*) 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 70

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione*) 70

ALLEGATO (*Parere approvato*) 73

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 74

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (*Esame e rinvio*) 75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 77

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro. Atto n. 108 (Rilievi alla IV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 79

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale. Atto n. 109 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	82
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED. Atto n. 110 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra. Atto n. 111 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019. Atto n. 103 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Prima proposta di parere della relatrice</i>)	96
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	97

Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 14 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
Proposta di nomina del professor Andrea Spaterna a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Nomina n. 34 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Proposta di nomina del dott. Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella. Nomina n. 35 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Proposta di nomina del signor Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Nomina n. 36 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Proposta di nomina del dottor Giovanni Cannata a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nomina n. 37 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Nomina n. 33 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	102
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegnere Paolo Mario Mega nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	106
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e	
---	--

del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 116 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030	107
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industria olearia (ASSITOL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (<i>Esame e rinvio</i>)	108
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>). Audizione di rappresentanti dell'INAIL	121
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT	121
Audizione di rappresentanti dell'INPS	121
INTERROGAZIONI:	
Variazioni nella composizione della Commissione	121
5-01334 Gribaudo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento della HydroChem Italia S.r.l. a Pieve Vergonte (VB)	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	123
5-01913 Polverini: Cumulabilità del trattamento pensionistico noto come « Quota 100 » con determinate categorie di redditi	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	126
Variazione della composizione della Commissione	126
Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1618 Pini</i>)	127
INTERROGAZIONI:	
5-00636 Carnevali: Criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-01787 Paolo Russo: Modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
5-02392 Rostan: Su un bando di concorso pubblico riservato ai dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.	
Guido Castelli Gattinara, presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica	128
Roberto Lombardi, esperto della materia, Dipartimento innovazioni tecnologiche dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	128

XIII Agricoltura**ATTI DEL GOVERNO:**

Variazione nella composizione della Commissione	136
Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente Nazionale Risi. Nomina n. 31 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	136

RISOLUZIONI:

7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (<i>Halyomorpha Halys</i>) (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00042)	137
ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione unitaria)	139
ALLEGATO 2 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione)	143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sulla programmazione dei lavori per il trimestre ottobre-dicembre 2019 e sul calendario dei lavori per la settimana dal 7 all'11 ottobre 2019	138
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	147
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 257 e abb. (Parere alla 3ª Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	150
ALLEGATO (Parere approvato)	155
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. S. 1476 Governo (Parere alle Commissioni 10ª e 11ª del Senato) (Esame e rinvio)	151

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche del suo dicastero (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	154
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	157
Variazioni nella composizione	157
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA	157
Seguito dell'esame della proposta di risoluzione su « principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei <i>social media</i> da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	161
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
Sulla pubblicazione dei quesiti	160
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 118/683 al n. 119/686)</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	160

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	170
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	170

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	171
Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
AVVERTENZA	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
---	-----



18SMC0076530